

# RESOCONTO STENOGRAFICO

177.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 1° LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FORTUNA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	15553	<b>BORTOLANI (DC), Presidente della Commissione</b> . . . . .	15554, 15558
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	15553	<b>MENNITTI (MSI-DN)</b> . . . . .	15555
<b>Disegni di legge (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</b> . . . . .	15604	<b>PISONI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</b> . . . . .	15555, 15559
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		<b>SATANASSI (PCI)</b> . . . . .	15557
Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1717) . . . . .	15554	<b>TESINI ARISTIDE (DC)</b> . . . . .	15556
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	15554	<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
		Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo della installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (1724) . . . . .	15561
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	15561

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1980

	PAG.		PAG.
ANTONI (PCI) . . . . .	15566	BIONDI (PLI) . . . . .	15600
COLUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	15565, 15576	CIUFFINI (PCI) . . . . .	15595
CRIVELLINI (PR) . . . . .	15572	COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	15594 15603
GOTTARDO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	15561, 15575	GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	15585
RUBINACCI (MSI-DN) . . . . .	15565	GUARRA (MSI-DN) . . . . .	15585
		ROCELLI (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	15585, 15602
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		SULLO (PSDI) . . . . .	15591
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 (1813) . . . . .	15577	<b>Proposte di legge:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	15577	(Annunzio) . . . . .	15553
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA (PCI) . . . . .	15581	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	15604
BROCCA (DC) . . . . .	15582	<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b> . . . . .	15605
DEL DONNO (MSI-DN) . . . . .	15579	<b>Corte costituzionale (Annunzio di sentenza)</b> . . . . .	15553
DRAGO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	15579, 15584	<b>Per la discussione di una mozione:</b>	
RUSSO GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	15577, 15583	PRESIDENTE . . . . .	15604
		COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	15604
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		MELEGA (PR) . . . . .	15604
S. 732. - Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili (Approvato dal Senato) (1556) . . . . .	15584	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978</b> . . . . .	15605
PRESIDENTE . . . . .	15584, 15604	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	15605

**La seduta comincia alle 16.**

STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Corder, Orione e Tantalo sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 30 giugno 1980 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MILANI ed altri: « Nuove norme in materia di locazione di immobili urbani » (1832).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una sentenza  
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 25 giugno 1980 copia della sentenza n. 97 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale degli articoli 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968,

n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato;

altresì d'ufficio, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimità costituzionale dell'articolo 86, primo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (*doc. VII, n. 124*).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

**III Commissione (Esteri):**

« Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (1547) (*con parere della I e della VIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*V Commissione (Bilancio):*

ACCAME ed altri: « Interventi per i comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure colpiti dall'alluvione del 21 settembre 1979 » (1081) (con parere della I, della II, della VI, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*XII Commissione (Industria):*

GIURA LONGO e OLIVI: « Modifica della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente norme sulla panificazione » (1755) (con parere della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

CARLOTTO ed altri: « Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1022, concernente nuove norme sulla panificazione » (1786) (con parere della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1717).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che in altra seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Zambon, l'onorevole Bortolani, Presidente della XI Commissione.

**BORTOLANI, Presidente della Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato annunciato dal Presidente, si tratta della conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

È a tutti noto che la produzione vitivinicola 1979-1980 è stata più che soddisfacente e mentre da un versante ciò potrebbe sembrare — e lo è — obiettivamente un dato positivo per la nostra produzione agricola, dall'altro versante così non è, stante anche la convergente superproduzione verificatasi nell'ambito comunitario. Mi riferisco alla Francia, ma anche alla Germania per quanto riguarda i cosiddetti prodotti del vino; dico cosiddetti perché come sapete è ancora permesso lo zuccheraggio nella produzione di vino per gli altri paesi aderenti alla CEE. Di conseguenza registriamo a tutt'oggi una grave crisi nel settore vitivinicolo con giacenze, che per quanto concerne il nostro paese pare raggiungano la cifra di 20 milioni di ettolitri; e lo stesso si dice della Francia.

Il provvedimento al nostro esame riproduce il testo di un decreto-legge a suo tempo scaduto e tende a regolare il mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino e a decantare, per quanto è possibile — è una supposizione — il mercato del settore.

In Francia già esiste una legislazione appropriata per l'assegnazione, per lo smercio dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino — la cosiddetta regia degli alcoli — mentre in Italia ci si è affidati all'AIMA — che è l'istituto preposto alla regolamentazione dei prodotti agro-alimentari —, per la stipula di convenzioni triennali, che anche in questa occasione devono essere rinnovate.

Per questi motivi è urgente l'approvazione di questo disegno di legge e la raccomando all'Assemblea, anche se poi esso non potrà totalmente soddisfare le gravi esigenze del mercato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'agricoltura e le foreste.  
l'onorevole sottosegretario di Stato per

PISONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mennitti. Ne ha facoltà.

MENNITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, accogliendo la proposta del relatore, dico immediatamente che il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore di questo provvedimento. Non vi sarebbe, comunque, alcuna altra possibilità, visto che, in fin dei conti, questo provvedimento determina soltanto un intervento da parte dell'AIMA per consentire che prodotti derivati dalla distillazione del vino trovino un loro mercato. Si tratta cioè di sopperire all'assenza nel nostro paese di una legislazione adeguata in questo settore.

Si deduce dalla relazione governativa al disegno di legge di conversione, — e lo ha peraltro ribadito il nostro relatore — che questo è un provvedimento con il quale si tenta di sbloccare le gravi difficoltà del mercato vitivinicolo, ed in particolare della produzione del vino, che nell'annata 1979 ha raggiunto, in effetti, un volume di produzione veramente notevole. Questo è avvenuto anche in altri paesi comunitari, ma soprattutto in Italia.

Vorrei svolgere a questo riguardo alcune osservazioni. La prima, che mi pare pertinente nel momento in cui diamo il nostro assenso a questo provvedimento, riguarda proprio il tema della cosiddetta sovrapproduzione. È fuor di dubbio che nel 1979 ci sia stata, negli altri paesi e nel nostro, una produzione abbondante. Bisognerebbe però verificare se le eccedenze che oggi esistono sul mercato vinicolo nazionale — e che costituiscono un motivo di allarme, tanto è vero che si sono verificate agitazioni e manifestazioni di grande rilievo, anche qui in Roma, qualche mese fa, da parte dei produttori — provengano tutte da una produzione abbondante.

Da alcuni calcoli che sono stati fatti, anche se nel 1979 in Italia vi è stata una produzione maggiore di quella degli anni

precedenti, si è rilevato che, tutto sommato, avremmo avuto circa 80 milioni di ettoltri di vino. Possiamo fare in proposito dei calcoli anche approssimativi, ma comunque abbastanza esatti. Qualche anno fa consumavamo, nel nostro paese, 123 litri di vino *pro capite*; si dice che adesso ne consumiamo 83: è stato un calo notevole, dovuto probabilmente a molti fattori, compreso quello della non eccessiva bontà del prodotto.

Fatto questo primo calcolo, aggiunta la quota delle esportazioni e quella che viene destinata all'industria dei liquori, potremmo stabilire che questa produzione, anche se è abbondante, non spiega le eccedenze che ancora oggi si registrano un po' dappertutto, e che sono notevoli. Il relatore ha detto che si contano circa 20 milioni di ettoltri di vino in tutto il territorio nazionale. Io provengo da una regione, la Puglia, dove questo problema è molto sentito, e posso dire che vi è stata una commercializzazione bassissima — addirittura attorno al 15 per cento — della produzione del 1979; con la quantità destinata alla distillazione, si calcola che circa un milione di ettoltri di vino rimarrà invenduto, mentre sta per giungere la nuova campagna, la nuova vendemmia.

La domanda che desidero porre è questa: ci troviamo davanti ad una crisi di sovrapproduzione soltanto, o invece le eccedenze così notevoli che oggi si registrano provengono da un fenomeno gravissimo, come quello della sofisticazione, contro il quale non c'è stata alcuna iniziativa adeguata da parte del Governo? Nel momento in cui stiamo per varare un provvedimento di questo genere; quando si scrive nella relazione che il mercato è fortemente danneggiato da un notevole scarto tra domanda e offerta, credo non si possa non tenere conto delle negligenze (sto usando un eufemismo) da parte del Governo, il quale non interviene adeguatamente nei confronti di un fenomeno, che è stato ripetutamente portato all'attenzione di tutte le autorità, senza che, scandalosamente, siano mai stati predisposti adeguati strumenti per fronteggiarlo.

Sappiamo come funziona il nucleo antisofisticazioni, e sappiamo che, sino a quando funzionerà in questo modo, con queste inadempienze, il fenomeno non potrà essere fronteggiato. Anche su questa tesi, quindi, dell'abbondante produzione, io andrei cauto, nel senso che indiscutibilmente una produzione abbondante c'è stata, ma esiste anche un fenomeno, come quello della sofisticazione, di gravità notevolissima, contro il quale da parte delle autorità competenti si continua ad agire con scarsa volontà di intervento.

Un'ultima osservazione: il relatore ha parlato dello zuccheraggio, che ancora è consentito nell'ambito di alcuni paesi della CEE. Sicuramente il relatore sa che di recente, e per altri quattro anni, è stato autorizzato lo zuccheraggio, soprattutto per quanto riguarda la Francia e la Germania. E si tratta, per ridurre questo argomento in soldoni, di una possibilità che si dà a questi paesi di accrescere del 10 o del 12 per cento una produzione che si realizza in concorrenza con gli interessi italiani.

Credo che anche a questo riguardo i nostri interventi non siano stati adeguati; perché se è giusto che sia protetta la produzione di zucchero di quei paesi, sarebbe giusto che venisse protetta anche la produzione di vino dell'Italia.

In conclusione, dovendo noi dichiarare la nostra posizione favorevole rispetto a questo provvedimento, riteniamo di dover sottolineare le gravissime inadempienze da parte governativa; perché è vero che esiste sovrapproduzione, ma è vero soprattutto che in questa realtà si innesta il tristissimo fenomeno della sofisticazione, che incide notevolmente a danno dei produttori seri, i quali non possono risolvere i loro problemi con il ricorso alla distillazione, che per quanto riguarda la quantità, si realizza entro certi termini, e sono termini del tutto insufficienti a determinare l'equilibrio di un mercato che in questo momento è, invece, gravemente squilibrato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Aristide Tesini. Ne ha facoltà.

TESINI ARISTIDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto-legge n. 180 del 16 maggio 1980 il Governo si propone essenzialmente di assicurare l'operatività degli interventi comunitari a sostegno del mercato vitivinicolo, basato sulla distillazione delle eccedenze.

Il provvedimento inoltre tende a facilitare l'adempimento, da parte dei produttori agricoli, di alcuni obblighi comunitari, come la distillazione di sottoprodotti — quelli dei vini — non ammessi al consumo diretto. Le distillazioni private infatti, anche a causa delle cospicue giacenze di alcoli già in possesso dell'organismo di intervento, non hanno alcuna convenienza di assumersi il rischio della vendita sul libero mercato della rilevante quantità di alcoli prodotta; e quindi, se non hanno una garanzia circa il suo collocamento, preferiscono astenersi dall'operare.

Giustamente pertanto il provvedimento al nostro esame prevede che l'organismo di intervento AIMA sia obbligato a procedere al ritiro degli alcoli sopraindicati, a condizioni certo da determinare. In tal modo le distillerie private sono chiamate ad operare soltanto per conto dell'AIMA, e quindi senza rischi.

Ma il decreto-legge n. 180 di cui si chiede la conversione in legge esclude dalla consegna AIMA gli alcoli ottenuti dalle distillazioni dei vini prodotti da vinificatori non titolari di aziende agricole, cioè di quei vinificatori che legittimamente acquistano uve o mosti per trasformarli in vino, e che pure sono ammessi dalle norme comunitarie a beneficiare degli interventi distillatori a sostegno del mercato vinicolo.

Questi vinificatori producono annualmente dagli otto ai dieci milioni di ettolitri di vino, pari al 12-14 per cento del totale nazionale, essendo ormai totalmente eliminato ogni aspetto meramente speculativo del mercato delle uve grazie alla diffusione capillare delle cantine sociali, che esercitano una funzione utile ai fini della valorizzazione dei prodotti della vigna, offrendo favorevoli possibilità supplementari ai viticoltori non associati a cooperative, spesso con prezzi riferiti alle future mercuriali con contratti sull'onore, cioè

a condizioni evidentemente ben controllabili dai viticoltori stessi. Non c'è dunque ragione di penalizzare tale attività.

Però, ove tali vinificatori non possano conferire l'alcool all'AIMA per le stesse ragioni per cui questo conferimento è determinante per l'operatività della distillazione comunitaria, essi in pratica si trovano a non poter beneficiare dell'intervento deciso dalla Comunità, cui pure avrebbero diritto. Ciò comporta da un lato una sperequazione rispetto alle condizioni di operatività tra soggetti aventi uguali diritti, ai sensi delle norme comunitarie in argomento, dall'altro una limitazione non trascurabile dell'applicabilità delle predette norme in contrasto con lo scopo di sostenere il mercato, incidendo sulla quantità di prodotti disponibile, cioè eliminando le eccedenze di vino.

Si propone pertanto di consentire la consegna dell'alcool all'AIMA anche da parte dei vinificatori, sia pure limitatamente all'alcool ottenuto nel quadro degli interventi distillatori comunitari per il sostegno del mercato vinicolo. È per questi motivi che, unitamente ad altri colleghi, abbiamo presentato un emendamento, pregando il Governo di considerarlo benevolmente.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

**SATANASSI.** Signor Presidente, onorevole sottosegretario, il gruppo comunista ha affrontato l'esame del disegno di legge n. 1717 con non poche preoccupazioni, ed è appunto per dare maggiore tranquillità ai produttori, per contenere notevolmente gli oneri a carico dello Stato attraverso l'AIMA ed infine per mettere un po' d'ordine nel mercato dell'alcool che abbiamo presentato due emendamenti, a firma del collega Binelli e mia. È noto che nel 1979 sono stati prodotti 84 milioni di ettolitri di vino. Quest'anno le esportazioni di vino sono in netta diminuzione. Hanno subito una perdita in valore del 32 per cento rispetto all'anno precedente. Nello stesso anno 1979 la Comunità europea ha prodotto 172 milioni di ettolitri di vino. Il

consumo interno della Comunità e l'esportazione extracomunitaria interessano 137 milioni di ettolitri di vino. Ciò significa che la CEE ha accumulato giacenze tali da provocare notevoli ribassi sulle quotazioni di mercato, fino a raggiungere livelli di prezzi assolutamente non remunerativi per i produttori. Intanto, la produttività comunitaria per ettaro di uva da vino continua a salire. Passiamo da un minimo di 44 quintali per ettaro in Basilicata ai 180 quintali per ettaro di Ravenna e Verona, con una media nazionale nel 1979 di 92 quintali per ettaro, mentre nel 1973 fu di 85 quintali per ettaro e la punta più alta si ebbe in Emilia-Romagna con 141 quintali per ettaro. Non solo, ma l'aumento della produttività è in sintonia con l'aumento della superficie coltivata in via principale a vite: da 1.192.000 nel 1973 a 1.226.000 ettari nel 1979, con un incremento di oltre 34 mila ettari. Non va dimenticato a questo punto, anzi va denunciato con forza, che nel 1979, come già altri colleghi hanno ricordato, sono stati messi in commercio 15 milioni di ettolitri di vino sofisticato, pari ad oltre il venti per cento della produzione nazionale. Questa è la calamità peggiore che si è abbattuta sulla viticoltura e sui consumatori, calamità non certo dovuta all'imponderabile, ma all'inerzia del Governo. Se poi nella prospettiva futura consideriamo nel totale del mercato comunitario la forte produzione di vino di Spagna e di Grecia, ci rendiamo conto di essere di fronte ad un grave problema, non attribuibile a fattori stagionali ma riguardante le politiche strutturali ed economiche, in breve la programmazione su scala nazionale e comunitaria.

Se non vogliamo che si ripeta ogni anno la pratica della distillazione attraverso il ritiro dell'AIMA di una sempre crescente parte di prodotto, anche di ottima qualità, perpetuando la logica di una distruzione di ricchezza, occorre assumere subito adeguate iniziative, ed a questo proposito mi richiamo alla risoluzione votata in febbraio all'unanimità dalla Commissione agricoltura di questa Camera. Sollecitiamo tale Commissione e l'Assemblea ad approvare un provvedimento che

finalmente prevenga e reprima ogni forma di sofisticazione con strumenti moderni e normative adeguate agli interessi dei produttori, dell'economia del paese e della tutela della salute del consumatore. Le nostre proposte al riguardo ci sembrano un valido contributo alla soluzione del problema.

Queste considerazioni, pur sommarie, dovevano essere tratte per collocare nella sua giusta dimensione il provvedimento in esame: se opereremo *a posteriori*, quale modesto tentativo di tamponare una falla che crescerà sempre di più se non avremo la volontà, l'intelligenza e l'impegno necessari per mettere ordine a questo comparto produttivo, che per intere regioni è di primaria importanza economica, agronomica e sociale; se non provvederemo ad affrontare questi problemi in termini programmati su scala nazionale e comunitaria, anno dopo anno dovremo assumere provvedimenti di questa natura, sempre più gravi e drammatici.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nel 1975 si attuò una massiccia campagna di distillazione del vino: da allora sono invenduti presso gli assuntori AIMA 700 mila ettolitri di alcool, perché si è voluto distillare alcool allo stato puro, di difficile stoccaggio, non corrispondente alle richieste delle industrie del settore, oggetto di speculazioni e di tensioni turbative del mercato. Mentre ci avviamo alla pratica della distillazione, dobbiamo cautelarci da eventuali importazioni di altre materie prime, tra cui il melasso, che potrebbero vanificare l'intero programma AIMA nei suoi aspetti economici. Se vogliamo che l'alcool prodotto dal vino sia la sola (o prevalente) materia prima per l'industria della distillazione, dobbiamo garantire a quest'ultima un rifornimento adeguato alle esigenze industriali e di mercato; siccome l'alcool puro ha una sola destinazione, quella della fabbricazione di bevande alcoliche, dobbiamo procedere (come indichiamo in uno dei nostri due emendamenti) alla distillazione dell'alcool allo stato greggio, come del resto avviene in Francia, per coprire il fabbisogno nazionale di oltre due milioni di ettolitri.

Con la procedura che sollecitiamo, l'AIMA può programmare con i distillatori gli *stocks* annuali da destinare alle rilavorazioni, in base alle esigenze dei mercati interno ed internazionale (alcool per bevande, per il settore sanitario, per l'industria, eccetera), evitando all'industria distillatoria il ricorso all'importazione di materie prime più vantaggiose, con danno per la bilancia dei pagamenti, conservando all'AIMA il potere di collocare tutto il prodotto greggio con notevole risparmio finanziario. Si possono così realizzare prezzi remunerativi per i viticoltori, per l'AIMA e i distillatori; l'AIMA potrà, di concerto con i produttori ed i distillatori, stipulare accordi sui prezzi da convenire, rapportando il valore del greggio ai quantitativi di alcool che vengono richiesti dal mercato per i diversi usi.

In tal modo — è molto importante — l'AIMA diventa un vero organismo di attivo intervento nella dinamica della commercializzazione e del mercato, presente in tutte le fasi del processo industriale e commerciale. Si tratta di conferire all'AIMA una nuova funzione con adeguate strutture, strumenti e personale capace. Anche la riforma dell'AIMA è all'ordine del giorno dei lavori della Commissione agricoltura e cogliamo quest'occasione, signor Presidente, almeno per avviare in questo campo una fase nuova in cui l'azienda di intervento sul mercato eserciti finalmente un ruolo più consono alle esigenze di una politica economica in grado di raccordare tra loro produzione, trasformazione e commercializzazione, i tre pilastri su cui si deve reggere una seria politica di programmazione agraria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. In assenza del relatore, onorevole Zambon, ha facoltà di replicare il presidente della Commissione, onorevole Bortolani.

BORTOLANI, *Presidente della Commissione*. Non posso che convenire su quanto è stato detto a seguito della mia relazione, quindi sottopongo al Governo la

necessità di provvedere ad un intervento più massiccio e sostanzioso per evitare che si ripetano queste situazioni di grave crisi in un settore così importante per la nostra economia agricola. Anche in sede comunitaria, poi, credo che dovremo rivedere i regolamenti per richiamare alla disciplina, per avere una certa garanzia di genuinità del prodotto. È vero, come qualcuno ha detto, che non si tratta di truffe, ma sicuramente si tratta di correttivi di carattere commerciale che non corrispondono ai requisiti organolettici che invece tentiamo di perseguire nel nostro paese.

Per questo, nell'auspicare ancora una volta l'urgente approvazione di questo provvedimento, ritengo che si debba rivedere al più presto tutta la materia per fornire una regolamentazione più soddisfacente ai nostri produttori.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.

**PISONI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Non molto tempo fa sono state svolte in quest'aula interpellanze e interrogazioni riguardanti il settore viticolo, le giacenze ed i fenomeni che caratterizzano questo comparto. In quell'occasione il Governo ha fornito un'ampia documentazione dei fenomeni connessi e dei provvedimenti necessari per lo sviluppo di questo settore. Pertanto, ritengo che non si debba ritornare su quelle argomentazioni, dandole invece per acquisite a questa Camera.

Voglio comunque far presente, al di là di questo, che secondo stime attendibili le attuali giacenze in Italia si aggirano attorno ai 50 milioni di ettolitri su un totale di 83-84 milioni di produzione, assommando ovviamente ai 50 milioni le normali giacenze di fine campagna, che possono valutarsi attorno ai 20-22 milioni di ettolitri. Riteniamo, quindi, che se l'andamento sarà lo stesso di quello degli ultimi mesi si potrebbe verificare, all'inizio della vendemmia, una giacenza superiore a quella degli anni scor-

si, che si aggirerà fra i 10 ed i 15 milioni di ettolitri in più. È una giacenza che, ovviamente, non può che destare preoccupazione, anche perché è causata non solo dalla vendemmia sovrabbondante dello scorso anno, ma anche da una sempre più palese diminuzione dei consumi in Italia ed in Europa, da una sempre più manifesta diminuzione delle esportazioni. Ritengo che questi siano dati incontrovertibili, con i quali dobbiamo assolutamente misurarci e confrontarci se vogliamo avere una visione realistica del futuro del comparto vinicolo.

Abbiamo anche l'esigenza fondamentale di far spazio alla nuova vendemmia. Non sappiamo ancora se sarà o meno abbondante, ma da alcuni segni premonitori sembra che anche quest'anno la vendemmia sarà buona — e non possiamo che augurarci questo —, ma ad essa corrisponderà ovviamente un'annata non altrettanto buona nel settore vinicolo, perché ci troveremo ancora una volta ad affrontare le tematiche connesse al consumo del vino e al modo di collocare la produzione sui mercati. Comunque, dobbiamo tentare di intervenire per assicurare alle cantine lo spazio sufficiente per poter collocare la vendemmia di quest'anno.

In questa logica si iscrivono i provvedimenti varati per la distillazione agevolata ed oggi quello per la distillazione speciale.

Dobbiamo giungere — ed è questo un altro intervento annunciato dal Governo che speriamo trovi le condizioni di bilancio favorevoli alla sua attuazione — ad un intervento creditizio che possa consentire alle cantine di pagare l'uva conferita nello scorso autunno. È questa una esigenza indilazionabile, in quanto i produttori sono ancora creditori di tutto ciò che attiene all'uva conferita e sono quindi nell'impossibilità di redigere i bilanci aziendali.

Desidero poi intrattenermi brevemente sui probemi sollevati nel corso della discussione sulle linee generali. L'onorevole Satanassi ha poc'anzi affermato che dobbiamo addivenire ad una distillazione di vino che porti alla fabbricazione di alcool

greggio da destinarsi a tutti gli usi. Pregherei l'onorevole Satanassi di non insistere sul suo emendamento, poiché sono in corso in questi giorni delle trattative con le varie parti — il mondo della produzione, quello della distillazione, quello dei consumatori — per trovare un accordo e quindi un migliore equilibrio del settore dell'alcool. Non si può sottacere che abbiamo 700 mila ettolitri di alcool in giacenza e che a fine anno arriveremo a 2 milioni di ettolitri in mano all'AIMA; dovremo quindi trovare il modo di collocarlo nel mercato. Distruggiamo ricchezza distillando il vino, però dobbiamo far sì che quello che otteniamo da questo processo venga valorizzato al massimo. Non si deve quindi ricorrere all'esportazione sul mercato mondiale a prezzi bassissimi, oppure addivenire ad impieghi che non remunerino neanche lo stretto necessario.

Se facciamo il calcolo che il consumo medio dell'alcool è in Italia di 3 milioni di ettolitri l'anno, dobbiamo valutare come collocare questo prodotto sul mercato nazionale.

Nel decreto interministeriale, che seguiva alla emanazione del primo decreto-legge, si ipotizzava la produzione del 40 per cento di alcool come alcool greggio, mentre il restante 60 per cento lo si destinava ad alcool fine. Nelle trattative che si stanno concludendo in questi giorni vedremo se questa percentuale verrà mutata; comunque stiamo cercando di procedere verso un migliore equilibrio del settore senza cadere in una sorta di monopolio dei distillatori per cui l'AIMA, pur essendo detentrica dell'alcool, dovrebbe dipendere totalmente da questi ultimi in quanto l'alcool greggio non trova impiego. Pregherei quindi l'onorevole Satanassi, lo ripeto, di non insistere sul suo emendamento, che trova una notevole sensibilità nel Governo il quale è perfettamente consapevole della necessità e dell'urgenza di affrontare e risolvere questo problema.

Altra questione sollevata in questa sede riguarda lo zuccheraggio di cui si deve riconoscere che è vero che è stato aumentato in qualche regione della Francia, ma ciò non è avvenuto per la Germania. La

proroga concessa a quest'ultimo paese riguarda una piccola quantità di prodotto, trattandosi di due sole varietà e due sole regioni. Quindi esiste una notevole riduzione rispetto a quanto è avvenuto per il passato. Mi riferisco solamente allo zuccheraggio in soluzione acquosa, quindi con possibilità di aggiungere acqua alla vendemmia. Comunque, la proroga è stata concessa per alcuni anni e con queste limitazioni che dovrebbero avviarcì verso la chiusura di questa pratica.

Anche alla Francia abbiamo concesso questa facoltà in ambito comunitario, soltanto a certe condizioni. In questo campo si segue sempre di più la pratica dello zuccheraggio con zucchero d'acqua, che non porterebbe a grossi sovvertimenti e non dovrebbe creare né distorsioni di concorrenza né aumenti nella produzione del vino. Tutto questo, operando all'interno del settore, dovrebbe comportare una riduzione del prodotto immesso sul mercato con una conseguente facilitazione degli sbocchi.

Circa l'altro grosso problema della sofisticazione non sono in grado di dare cifre, perché se le avessimo saremmo anche in grado di conoscere da dove provengono questi fenomeni di sofisticazione. È certo che questo problema esiste tutt'ora; nella risposta alle interpellanze ed alle interrogazioni cui prima ho accennato venivano forniti dati e statistiche sull'operatività dei tre nuclei della Guardia di finanza, del Ministero dell'agricoltura e dei carabinieri che si occupano di reprimere questo fenomeno. Speriamo di ridurre ulteriormente la portata di questo fenomeno deterioro.

Nella mia veste di rappresentante del Governo sollecito la conversione urgente di questo decreto, e vorrei sottolineare che la decretazione di urgenza si è resa necessaria proprio perché, in caso contrario, i distillatori, già aggravati di notevoli quantità di alcool, non avrebbero proceduto alla distillazione mancando garanzie circa la possibilità di collocare il prodotto presso l'AIMA: questa era l'esigenza primaria.

Vi erano dei termini molto brevi, proprio nei rapporti del nostro paese con la

Comunità, per cui si è resa necessaria la decretazione di urgenza; pertanto è anche necessaria una sollecita conversione in legge del decreto. Infatti, i termini sono scaduti ieri, anche se vi è un termine ulteriore entro il quale le distillerie debbono aver terminato tutta la distillazione del vino e quindi se le distillerie non hanno la certezza di poter collocare il prodotto, non procederanno alla distillazione facendo decadere anche questo regolamento comunitario.

Abbiamo ottenuto due regolamenti che prevedono quantità ben superiori a quelle che realizzeremo nella sostanza: temo che non riusciremo — nonostante la pesantezza del mercato — a conseguire un risultato di distillazione pari alla potenzialità assicurata dai suddetti regolamenti comunitari.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Tesini, preannuncio finora il parere favorevole del Governo, anche perché esso tende ad allargare la possibilità di distillazione senza la quale resteremmo ad una percentuale ancora più bassa.

Per concludere, ritengo che i temi posti dagli onorevoli colleghi abbiano trovato, se non una esauriente risposta, almeno una sufficiente spiegazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo della installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (1724).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 12 giugno 1980 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gottardo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GOTTARDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1724 al nostro esame intende convertire in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi. L'argomento oggetto di questo provvedimento ha avuto una vita piuttosto travagliata, se consideriamo che questo è il quarto decreto-legge in materia: ciò sta a dimostrare come sia sempre molto difficile parlare oggi di petrolio. Si tratta infatti di un prodotto di cui riconosciamo la necessità, in modo particolare per il nostro paese, ma che tuttavia desta grosse tentazioni in tema di illeciti di natura fiscale. Mi pare perciò corretto il comportamento dell'esecutivo e del Parlamento, che si sono sempre impegnati per contenere il fenomeno delle evasioni.

Ricorderò perciò che il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, proprio per contenere tale fenomeno, introdusse l'obbligo dei misuratori meccanici, qualora la movimentazione riguardasse prodotti petroliferi immessi al consumo una volta assolto l'obbligo di imposta (articolo 1, primo comma). Al secondo comma del medesimo decreto del Presidente della Repubblica tale obbligo veniva esteso anche ai prodotti petroliferi che fossero movimentati sotto vincolo di cauzione, cioè ai prodotti petroliferi estratti sotto vincolo di bolletta per il trasferimento ad altri impianti di lavorazione o di deposito per le esportazioni, nonché ai prodotti petroliferi provenienti dall'estero per l'immissione in altri depositi o impianti di lavorazione, ed infine ai prodotti petroliferi che dovessero essere movimentati senza corresponsione di imposta. Nel momento in cui si stabiliva l'obbligo del

misuratore meccanico, si ammetteva, di fatto, che l'impianto, per la sua stessa strutturazione, potesse comportare innegabili difficoltà tecniche, per cui veniva consentito l'utilizzo dei cosiddetti serbatoi tarati e si ammetteva l'istituto della deroga o della proroga. Quest'ultima era consentita soltanto per i due anni successivi alla statuizione dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici. La proroga, dunque, poteva essere concessa fino al 7 luglio 1979. Da qui il primo decreto-legge del 5 novembre 1979, n. 558, che, per innegabili motivi di urgenza, avrebbe dovuto sanare la *vacatio* tra il 7 luglio e l'entrata in vigore del decreto medesimo. I tre decreti, per motivi non certo imputabili alla Commissione finanze e tesoro, non sono stati convertiti in legge e ci troviamo oggi ad esaminare un ultimo decreto-legge che, come ho già accennato all'inizio, ha un contenuto certamente migliorato rispetto ai precedenti. Al primo articolo si ricorda il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 232 del 29 aprile 1975 e si stabilisce che la proroga per l'installazione dei misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980. Al secondo comma di questo articolo si stabilisce l'obbligo inderogabile di presentazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del progetto tecnico relativo alla installazione di questo misuratore ed entro trenta giorni dalla stessa della documentazione concernente l'ordinazione e lo acquisto. L'omesso adempimento di tale obbligo fa scattare una sanzione pecuniaria pari a 200 lire per ogni quintale di prodotto in cauzione, movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente, con un *plafond* minimo di sanzioni di un milione giornaliero. Nel caso in cui all'installazione (che, come ho detto, deve essere attuata entro il 31 ottobre 1980) non si provvedesse nel termine citato, la sanzione di 200 lire unitarie di cui sopra verrebbe raddoppiata fino al 31 ottobre 1981, e quadruplicata dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1982. Quest'ultima data, onorevoli colleghi, costituisce il termine oltre il quale non dovrebbero sussistere

impianti adatti alla movimentazione dei prodotti in questione, sotto vincolo di cauzione, senza i necessari misuratori meccanici.

La Commissione si è, peraltro, fatta carico di considerare una fattispecie particolare che poteva venirsi a creare con l'installazione dei misuratori. Se andiamo a rileggere le prime relazioni che accompagnavano i disegni di legge di conversione, rileviamo come venisse fatto esplicito riferimento anche ad una certa difficoltà degli uffici metrici in ordine alla omologazione di questi misuratori. Da qui, molto opportunamente, la richiesta avanzata dalla Commissione e correttamente recepita da parte dell'esecutivo, che troviamo espressa al quinto comma dell'articolo 1 del testo in esame, di fissare un termine preciso di tre mesi entro il quale gli uffici competenti - l'ufficio metrico e l'ufficio tecnico per l'imposta di fabbricazione - debbono dare la loro approvazione di rito (l'omologazione da parte del primo e la verifica da parte dell'UTIF). È chiaro, d'altro canto, che, per la tutela dell'impianto, la denuncia di questa installazione doveva necessariamente sospendere il decorso delle eventuali sanzioni previste al terzo e quarto comma di questo articolo. Nel momento in cui si è dovuta obiettivamente riconoscere la difficoltà degli uffici metrici di esperire tutte le formalità necessarie per la legalizzazione e omologazione di questi impianti, si è per altro imposto ugualmente all'UTIF il vincolo di eseguire la verifica dell'impianto e di accertare se lo stesso non fosse impiegabile per anomalie imputabili alle ditte. In tale ultimo caso, si ripristinerebbe il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo in esame.

Il settimo comma dell'articolo 1 stabilisce un termine inderogabile - il 31 gennaio 1982 - entro il quale si può formulare una qualunque richiesta di legalizzazione dell'impianto, proprio al fine di dare agli uffici di cui sopra maggiori possibilità di esercitare le loro funzioni di verifica nei tre mesi citati.

L'ultimo comma dell'articolo 1 sottrae a questa imposizione i depositi di prodotti petroliferi che siano gestiti dalle am-

ministrazioni militari dello Stato e dai Corpi di polizia. Mi pare che qui le ragioni siano più che evidenti: impedire che autorità diverse o centri di informazione diversi possano comunque essere posti in grado di conoscere l'esatta entità dei prodotti petroliferi a disposizione di questi speciali Corpi.

Ricordavo all'inizio della mia esposizione che la Commissione si è fatta anche carico di prendere in considerazione l'ipotesi della deroga. In effetti, se deve riconoscersi l'esistenza di una preoccupazione, da parte dell'esecutivo, di restringere per quanto possibile l'area dell'evasione fiscale e di un'analogha preoccupazione, da parte di tutti i componenti della Commissione finanze e tesoro, di procedere in tale direzione, per contrastare ogni ipotesi o fattispecie di illecito fiscale in ordine alla movimentazione dei prodotti petroliferi, non si può però disconoscere l'esistenza dell'istituto della deroga, come finora è stata disciplinata. È vero che, come qualcuno ha osservato, tale deroga ha durata biennale, ma è altrettanto vero che mancava finora una precisa regolamentazione delle varie fattispecie ipotizzabili nel corso del biennio o alla scadenza dello stesso. Si deve dar atto all'esecutivo di aver molto opportunamente recepito questa preoccupazione, articolatasi d'altra parte, a suo tempo, in una serie di emendamenti.

La formulazione dell'articolo 2 tiene infatti egregiamente conto di tale preoccupazione della Commissione in quanto, dopo aver riaffermato la durata biennale della deroga e la possibilità di rinnovazione, precisa che la deroga stessa non fa venir meno l'obbligo, da parte dell'impresa, di comunicare tutte le variazioni verificatesi nell'impianto interessato. C'è quindi l'affermazione di una duplice responsabilità: del soggetto che esercita l'impresa, il quale deve comunicare tutte le variazioni dell'impianto; degli uffici incaricati di effettuare le visite periodiche, i quali debbono accertare la congruità dei motivi che hanno a suo tempo giustificato la concessione della deroga. Nel momento in cui, a seguito o della comunicazione da parte della ditta di variazioni

intervenute o dell'effettuazione di verifiche da parte degli organi a ciò preposti (UTIF, ufficio metrico), si constati il venir meno delle ragioni giustificative della deroga, è previsto che scatti immediatamente l'obbligo per il soggetto d'impresa di procedere all'installazione del misuratore meccanico. Anche in questo caso vi è una precisa e direi puntigliosa indicazione dei termini temporali della relativa procedura: entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca deve aver luogo la presentazione della documentazione relativa al progetto tecnico; entro tre mesi la presentazione della documentazione relativa all'ordinazione ed all'acquisto del misuratore; entro 18 mesi la comunicazione dell'installazione. In caso di mancato rispetto di quest'ultimo termine è prevista l'applicazione di una sanzione doppia, rispetto a quella prevista al terzo comma dell'articolo 1 per i primi tre mesi, e di una sanzione quadrupla nei successivi tre mesi; scaduti sei mesi dalla decorrenza del termine in questione, non è più possibile l'esercizio dell'impianto senza il misuratore meccanico. Come si vede, la graduazione delle sanzioni è analoga a quella prevista dal quarto comma dell'articolo 1.

L'articolo 3 del decreto-legge individua i soggetti che determinano la misura delle indicate sanzioni ed il soggetto presso cui debbono essere effettuati i pagamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge, debbo ricordare che, già in relazione ad un parere a suo tempo formulato su uno dei decreti precedentemente citati, la formulazione prevista nel testo governativo non appare corretta. Se infatti debbono pur essere fatti salvi gli effetti dell'applicazione dei decreti decaduti, non si ritiene corretto che questo adempimento sia contenuto nell'articolato di un decreto-legge; sembra più corretto al relatore — e mi pare che questo parere sia condiviso da tutta la Commissione — che tale articolo dovrebbe essere soppresso e sostituito da un articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di conversione.

Mi sembra di aver ricordato che, se c'è stato un lungo travaglio per arrivare alla discussione in Assemblea di questo provvedimento, direi che il tempo non è passato invano, in quanto ci troviamo di fronte ad un provvedimento decisamente migliore rispetto alla sua prima stesura. A questo proposito vorrei ricordare gli elementi principali: una riduzione dei termini temporali e un'elevazione delle sanzioni. Infatti, mentre il primo decreto poneva una sanzione di cinque lire al quintale, passate poi a 60 lire, poi a 120 lire, l'ultima versione del decreto-legge prevede una sanzione di 200 lire. Inoltre, mentre nel primo caso non veniva stabilita una cifra minima giornaliera, nel provvedimento all'ordine del giorno abbiamo l'indicazione di una cifra minima di ben 2 milioni di lire.

Sono tutti argomenti volti a ridurre, per quanto possibile, qualunque tentazione di esercitare un'attività senza l'utilizzazione di questi misuratori meccanici. Potrei ricordare anche la determinazione di un certo comportamento da parte degli uffici tecnici — sia l'ufficio metrico sia l'UTIF — che non era prevista nel primo decreto-legge. La Commissione non poteva non essere preoccupata, nel momento in cui si voleva esercitare una determinata azione vincolante nei confronti dei soggetti di impresa; infatti, non esisteva una pari azione di persuasione o di sollecitazione nei confronti degli uffici dell'amministrazione finanziaria.

A me sembra, quindi, corretto l'inserimento nell'articolo 2 del decreto-legge di un preciso termine di tempo — 3 mesi — entro il quale sia l'ufficio metrico sia l'UTIF devono svolgere le loro funzioni. Inoltre viene riconosciuto che, qualora esistano obiettive difficoltà tecniche da parte dell'ufficio metrico di procedere a questa omologazione, è fatto sempre salvo l'intervento da parte dell'UTIF e quindi l'immediata utilizzazione del misuratore meccanico.

Quindi il decreto-legge in questo decorso del tempo è decisamente migliore rispetto alla sua prima stesura; certo è che forse la mancata conversione in legge

dei precedenti decreti dimostra non soltanto una certa incertezza di quadro politico, quanto piuttosto anche una certa difficoltà di avvicinarsi ad un argomento — come ho detto all'inizio — estremamente delicato.

Infatti, è vero che il petrolio è molto prezioso, ma può anche essere motivo ed occasione di grossi illeciti fiscali; notizie al riguardo ne abbiamo già ed evidentemente dobbiamo operare per restringere, per quanto possibile, queste tentazioni.

Vorrei anche aggiungere che a me sembra che la Commissione abbia manifestato un serio impegno in proposito; al di là di una indicazione chiaramente politica, ha esercitato tutta la sua azione di convinzione anche nei confronti degli organi di Governo per correggere il decreto, affinché questo possa essere più coerente proprio in riferimento alla lotta all'evasione.

In ordine a questi problemi devo ricordare che la dizione « misuratori meccanici », così come noi la riceviamo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 29 aprile 1975, può essere considerata riduttiva, perché all'articolo 2 per misuratore meccanico viene intesa qualunque apparecchiatura, sia statica sia dinamica, che consenta la misurazione del prodotto petrolifero.

Ora, il riferimento alla misurazione statica è chiaramente al bilico, mentre per misurazione dinamica il riferimento è al misuratore meccanico o misuratore volumetrico. Oggi la tecnologia consente di avere sul mercato misuratori a turbina — ad esempio — ed elettronici che possono ridurre notevolmente quelle difficoltà tecniche che sono pure richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 e che sino ad ora avevano giustificato o la deroga o la proroga per l'installazione del misuratore meccanico, non fosse altro, alle volte, che per ragioni di spazio.

Devo ricordare ai colleghi che, dal punto di vista tecnico, certe tubazioni, di un certo diametro, rendono necessaria l'installazione di una batteria di misuratori meccanici; per questo si richiede un deter-

minato spazio, che a volte non è possibile reperire, per il modo in cui il deposito è stato strutturato all'inizio. L'installazione di un misuratore a turbina, invece, potrebbe facilmente essere attuata, consentendo una misurazione corretta del prodotto movimentato.

Qui ci troviamo però di fronte a una *impasse*, anche se sembra strano: il misuratore a turbina è stato approvato dal Ministero dell'industria, però non può essere omologato dall'ufficio metrico perché questo non ha le apparecchiature adatte per l'omologazione.

Quanto ai misuratori elettronici, questi non sono ancora riconosciuti dal Ministero dell'industria, e quindi tanto meno, evidentemente, possono essere omologati dall'ufficio metrico, sempre per lo stesso motivo della mancanza di apparecchiature adatte.

Ora c'è da chiedersi se possa ammettersi questa carenza di strutture da parte degli organi tecnici competenti, che riduce la possibilità di questa installazione, o comunque la consente solo in un determinato modo. Così, anche se si può raggiungere una sufficiente certezza circa la quantità movimentata, indubbiamente nascono gravami ed oneri.

A questo riguardo ho qui con me una copia di un ordine del giorno, che potrà essere esaminato dopo l'approvazione dell'articolato del disegno di legge, e che sollecita il Governo a prendere in considerazione l'esistenza sul mercato di questi misuratori, e quindi a prendere tutte le iniziative atte a mettere gli uffici tecnici in grado di attuare le necessarie omologazioni, così che più facilmente questi misuratori possano essere adottati dalle imprese interessate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo sia evidente, dalla chiarissima relazione dell'onorevole Gottardo, la esistenza di due fatti fondamentali attinenti a questo provvedimento.

Il primo fatto è che il Parlamento appare ormai rassegnato alla espropriazione delle sue prerogative legislative, alla quale assiste con una passività veramente paurosa. Si ricordi che questo è il quarto decreto presentato in quest'aula su questa materia. Il Parlamento, in questo modo, sottostà all'arroganza del potere esecutivo, che abusa di questa decretazione, violando la norma costituzionale; per tutti e quattro i decreti, infatti, non esistevano (come non esistevano per tutti gli altri che abbiamo avuto modo di discutere in quest'aula) i requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Ma dalla relazione emerge anche un altro fatto fondamentale e grave: l'inefficienza del Governo e la sua incapacità di far rispettare la legge. Si dirà che responsabile non è questo Governo, ma i precedenti: indubbiamente non sappiamo se questo Governo sarà in grado di far rispettare le leggi. Per quanto riguarda i Governi precedenti, comunque, certamente le leggi non sono state rispettate; anzi — ecco il fatto grave — essi si sono resi complici dell'inosservanza di esse, e addirittura complici dell'evasione fiscale.

A che serve, onorevoli colleghi, approvare le leggi, se poi queste non vengono rispettate? Il problema non è quello di rivivificare la legge, ma di farla rispettare. Il problema non è di modificare il meccanismo di una norma o di aggiungere sanzioni, ma è di fare rispettare la legge, e non rendersi complici della sua inosservanza.

Il decreto presidenziale n. 232 del 29 aprile 1975 era chiarissimo nei suoi pochi articoli, perché faceva obbligo alle aziende petrolifere di installare nuovi mecca-

nismi, tali da sostituire, per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, i vecchi sistemi della pesatura o della misurazione con asta o del serbatoio tarato, consentendo così all'amministrazione finanziaria di recuperare l'evasione fiscale e di sostenere minori costi per gli accertamenti.

Si stabiliva poi che, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, tutte le aziende dovevano adottare questi nuovi strumenti di misurazione. Si stabiliva anche che per alcuni casi (previsti dal secondo comma dell'articolo 1 di quel decreto) vi fosse un supplemento di proroga per altri due anni, ma solo per particolari difficoltà di ordine tecnico. Al termine dei due anni, però, tutte le aziende avrebbero dovuto naturalmente avere questi misuratori meccanici. Il termine ultimo, quindi, scadeva il 7 luglio 1979. Invece, giunti a quella data ci siamo accorti che, su 157 aziende che avevano l'obbligo di installare questi misuratori meccanici, appena 33 aziende avevano assolto a tale adempimento legislativo. Le altre non lo avevano fatto. Perché? Perché — questo è il fatto grave — il Governo e l'amministrazione finanziaria si erano resi complici dell'evasione fiscale compiuta da questi petrolieri; e attraverso deroghe e proroghe, ingiustificate nella loro motivazione, hanno consentito l'inosservanza della legge.

Ho con me questi documenti, e potremmo leggere attentamente le richieste fatte dai petrolieri e le motivazioni delle proroghe e delle deroghe. Credetemi: troveremmo forse materiale sufficiente per poter deferire il ministro delle finanze alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e qualche alto funzionario alla magistratura ordinaria. Questa è la realtà!

Detto questo, per quanto riguarda il provvedimento in esame, che cosa posso augurare a nome del mio gruppo? Posso augurare che questo Governo faccia osservare la legge, che non conceda nessuna proroga e nessuna deroga, e che sia inflessibile nell'applicazione di queste norme. È con questo augurio che io mi esprimo

a favore della conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179 (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, del merito del provvedimento al nostro esame è stato già abbastanza detto dal relatore; noi riteniamo per altro necessarie ed utili alcune altre considerazioni volte a meglio chiarirne la portata ed i limiti.

In primo luogo vogliamo rilevare come, ammesso che il presente decreto sia convertito entro i termini costituzionali, si giunga ad una disciplina legislativa di carattere permanente ad un anno circa di distanza dalla precedente e finale scadenza legislativa.

A voler essere rigorosi — d'altronde lo impone più che in altri casi la materia di cui ci ha detto poco fa il relatore, sulla quale è anche difficile parlare, essendo tanto scabrosa da essere ormai oggetto da tempo di ripetute indagini giudiziarie — occorrerebbe affermare che sono trascorsi anni di inadempienze delle quali non poca responsabilità portano i governi passati ed in particolare i ministri delle finanze, e che coinvolgono atteggiamenti e decisioni della stessa amministrazione finanziaria, anche centrale, e la direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Si tratta, come è noto, dei controlli dell'accertamento quantitativo del movimento dei prodotti petroliferi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 292 del 29 aprile 1975 ed in particolare dei prodotti movimentati in cauzione, cioè dei trasferimenti dei prodotti petroliferi per i quali non è stata ancora pagata l'imposta.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge impone anche per questi trasferimenti l'uso di misuratori meccanici, come intesi e definiti al successivo articolo 2. Va ricordato che con l'articolo 1, primo comma, è stabilito l'obbligo dell'ac-

certamento quantitativo attraverso lo stesso sistema dei misuratori meccanici per l'immissione in consumo dagli impianti o dai depositi con pagamento dell'imposta di fabbricazione o in esenzione dell'imposta medesima.

L'installazione di detti misuratori sarebbe dovuta avvenire entro due anni e cioè entro il luglio 1977; per i casi di cui al secondo comma (movimenti sotto cauzione) l'articolo 7 del citato decreto stabilisce che può essere accordata per « comprovati e giustificati motivi » una proroga di non oltre due anni cioè fino al luglio 1979, e non oltre.

Comunque si voglia considerare la questione, resta tuttavia il fatto che siamo ormai al luglio 1980, cioè ad un anno dall'ultima scadenza; siamo ancora in un regime che potremmo definire di *prorogatio* e non ci sorprenderemmo affatto, almeno noi, se in difformità da quanto affermato, anche per iscritto, dal Governo e dalla direzione generale delle dogane, si accertasse che nemmeno il primo comma — cioè le misurazioni a mezzo di misuratori meccanici dell'immissione al consumo con pagamento o in esenzione di imposta — sia totalmente applicato. Non ci sentiamo, cioè, di prendere atto e di avallare l'affermazione in tal senso contenuta anche in atti ufficiali, ed anzi riteniamo che, di fronte ai più recenti sviluppi giudiziari, alcune considerazioni siano da farsi.

Per raggiungere un grado di credibilità, di trasparenza e di maggiore certezza, noi riteniamo che sarebbe necessario che il Governo sentisse l'opportunità di una iniziativa che ponga il Parlamento nella condizione di effettuare specifici e stringenti accertamenti dai quali partire per sostanziali modifiche legislative e per garantire pienamente i diritti dell'erario.

Certo si è che, di fronte alle resistenze di ogni genere che sono state opposte alla introduzione di più sicure apparecchiature di controllo per il movimento dei prodotti petroliferi in cauzione ed agli atteggiamenti quanto meno permissivi del Governo, sono assai singolari e lasciano

molto incerti e perplessi le affermazioni circa il fatto che le stesse apparecchiature sono state poste in opera entro i termini previsti dal primo comma (ricordo solo i più brevi di tali termini, cioè entro i primi due anni, il che significa entro il 1977) per l'immissione in consumo — testualmente — « senza che si sia dato luogo ad alcun inconveniente ».

Né possiamo dimenticare che in una parte del provvedimento al nostro esame, così come di altri precedenti provvedimenti, è il Governo medesimo a riconoscere che l'attuale normativa favorisce, o almeno consente, o rende possibili l'evasione e le frodi. Ma non è il Governo quello che certamente ha dato segni di ravvedimento e di correzione di passati atteggiamenti, sui quali non si sa quanto sia pesata l'astuzia, o la furbizia, o la malevola azione di gruppi di pressione interessati, anche all'interno dell'amministrazione, oppure l'acquiescenza politica.

Secondo gli ultimi rilievi statistici che ci sono stati forniti dal Governo, su 157 impianti — oppure 163, secondo le due versioni dei documenti ministeriali e governativi rassegnati alla Commissione — in realtà, solo 33 hanno ottemperato; 40 hanno in corso di installazione i misuratori meccanici; tutti i rimanenti impianti non hanno messo in opera i misuratori meccanici. Questi ultimi sono rispettivamente 86 o 93, secondo l'uno o l'altro dei due dati forniti; e ciò è potuto accadere perché sono intervenute deroghe generali (cioè dei veri e propri esoneri) o deroghe particolari anche in forza di non meglio definiti provvedimenti della direzione generale o anche — si afferma — presumibilmente, quindi non con certezza, in forza di provvedimenti assunti da organi periferici dell'amministrazione, dell'esistenza dei quali, e dei loro contenuti, nulla è stato detto al Parlamento.

Naturalmente, dal punto di vista formale, si è avuta cura di assicurare che esistesse — lo ripeto — un formale rispetto della legge. E proprio qui sta, a nostro avviso, non poca della malizia che abbiamo intravisto e che abbiamo affermato sussistere in questa materia. Come, infatti,

si è provveduto? Inizialmente, con circolari interpretative della legge e quindi con dispacci telegrafici, se non addirittura per vie anche più brevi. Con almeno queste conseguenze. Abbiamo veduto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 1975, all'articolo 7, consente una ulteriore proroga oltre il luglio 1977 per comprovati e giustificati motivi.

Ebbene, i primi provvedimenti di una qualche e spesso riparatrice ed acquiescente efficacia, risalgono alla primavera del 1977, cioè pressoché all'avvicinarsi della scadenza ordinaria, cui avrebbe logicamente dovuto seguire l'adempimento più generale. È del marzo 1977, infatti, l'invenzione della proroga generalizzata, con la circolare 7270/76, della quale usufruiranno, secondo i nostri accertamenti, non meno di una settantina di impianti, grazie a provvedimenti centrali e a provvedimenti periferici. In questo modo l'efficacia della legge è all'incirca dimezzata, anche per effetto della successiva circolare — la n. 10901 del 7 dicembre 1977 — di sei mesi successiva alla scadenza del primo termine.

Sulla legittimità di tale comportamento ritengo possano essere sollevati seri dubbi. La legge parla infatti, lo ripeto, di « comprovati e giustificati motivi ». Che in quel modo il Governo prevaricasse il Parlamento ritengo non vi sia e non vi possa essere dubbio alcuno. E difatti, accanto a motivi tecnicamente apprezzabili e per i quali comunque si sarebbe dovuto agire tempestivamente ed opportunamente, con altro provvedimento legislativo (quali la presenza di acqua nei greggi da misurare), sono considerati motivi per deroghe generalizzate addirittura, fra gli altri, i rischi di usura delle apparecchiature, la necessità di installare pompe di notevole portata esclusivamente per l'effettuazione delle prove di taratura dei misuratori, il notevole ingombro di questi ultimi. Questo per citare alcune delle molte e troppo spesso pretestuose motivazioni.

Come se non bastassero le prime, si sono anche inventate le deroghe di carattere particolare; per dimostrare la loro pretestuosità voglio ricordare l'asserita ne-

cessità, per installare i misuratori meccanici, di apportare sostanziali modifiche all'assetto degli impianti, la mancanza di spazio, e addirittura motivi di sicurezza antincendio.

Non basta ancora, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi; un altro sostanziale motivo addotto per la prima proroga generalizzata, che sposta tutto alla fine del 1977, è rappresentato dalle difficoltà di carattere economico e valutario per l'acquisto dei misuratori e quindi un'altra proroga generalizzata che sposta ancora il termine al 30 giugno 1978 viene motivata con i tempi tecnici necessari per la progettazione e la fornitura e la messa in opera sempre dei misuratori. In tutti e due i casi, ripeto, con circolari ministeriali.

Dal luglio 1978 si sono susseguiti ben sette provvedimenti ministeriali e siamo così arrivati ai *telex* dell'ultima ora, i cui effetti sono stati, come vedremo, la copertura della responsabilità, anche di ordine penale, anzi specificatamente di ordine penale, degli operatori inadempienti, se pure esse non siano egualmente rilevabili ancora oggi. È assai dubbio che gli stessi abbiamo impresso una marcia in più ai tardivi adempimenti: anche se è stato così per alcuni casi certo è avvenuto con molto ritardo. È sufficiente pensare che solo nel novembre 1978, con il *telex* 10021/11, l'amministrazione finanziaria giunge alla conclusione che le difficoltà di carattere economico non possono rientrare nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge, cioè le « specifiche difficoltà di carattere tecnico », il che ritengo rappresenti una vera e propria « perla » di acquiescenza agli operatori petroliferi.

Vi immaginate, onorevoli colleghi e signor rappresentante del Governo, un provvedimento (ad esempio) del Ministro delle finanze che — per rimanere ad attuali problemi fiscali — dispensasse dall'obbligo della bolletta d'accompagnamento o della ricevuta fiscale, per difficoltà economiche degli obbligati; oppure un altro provvedimento che esentasse dall'obbligo di un simile adempimento, per mancanza di spazio aziendale, mettiamo, per installare regi-

stratori di cassa, o perché si devono arrecare sostanziali modifiche all'assetto degli impianti o dell'intera azienda? Questo sarebbe inimmaginabile per ognuno di noi, eppure a questi adempimenti ed altri ancora sono tenute centinaia di migliaia di commercianti, artigiani, piccoli e medi imprenditori ed altri adempimenti dovranno seguire a questi. Questi comportamenti preferenziali sono stati invece posti in essere per le imprese petrolifere anche di rilevante dimensione. La responsabilità di aver permesso (o addirittura promosso) tutto ciò, è secondo noi assai grave, anche perché i trattamenti preferenziali sono fonte di possibili inquinamenti, di comportamenti illeciti, e consentono eccessi di potere. Per quella via è più facile l'omissione di atti dovuti, l'assicurarsi connivenze in comportamenti non corretti. Nel migliore dei casi, si espongono a rischi onerosi anche i più onesti funzionari dell'amministrazione, i componenti degli organismi di controllo, come la Guardia di finanza.

La realtà è che le grandi imprese petrolifere non volevano sottostare alla norma di legge; non la volevano assolutamente e vi si erano opposti fin dall'inizio. Essa infatti non era contenuta nella proposta originaria del Governo, ma fu inserita su proposta della Commissione incaricata di fornire pareri per i decreti delegati, in attuazione dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 346. Il parere della Commissione reca la data del 22 aprile 1975; lo scandalo dei petroli era già scoppiato e si doveva pur avere riguardo alla reazione popolare di sbigottimento e rabbia. Esso trova un'immagine efficace in quella parte dell'intervista, resa ad un noto quotidiano qualche tempo fa, da un sostituto procuratore della Repubblica incaricato di indagare su quello che è stato definito un complicato intreccio di ruberie e bustarelle, di intrallazzi e clientela democristiana, di allegre gestioni della cosa pubblica: appunto, lo scandalo dei petroli, con un'evasione fiscale dell'ordine dei 2 mila miliardi. La riprendo e ripeto tale quale essa è. « Mi auguro che Reviglio si occupi della faccenda, perché

è vergognoso che il cittadino paghi 600 lire per un litro di benzina, quando parte di quei soldi invece di finire allo Stato, va nelle tasche di petrolieri e contrabbandieri! ».

Sappiamo benissimo che il caso cui si riferisce il magistrato è più propriamente definibile quello degli *H-ter 16*, cioè dei certificati falsi, dimostranti l'avvenuto pagamento dell'imposta sui prodotti petroliferi. Ma quale significato dare all'affermazione, sempre pubblica, di un altro magistrato secondo cui, quando gli organi dello Stato privilegiano l'interesse privato rispetto a quello pubblico, l'irregolarità diventa norma e chi deve intervenire non interviene? E ancora: « C'è stato il tentativo di copertura, da parte degli organi istituzionali che, di fronte alle nostre sollecitazioni, si sono chiusi a riccio. Finora (è dell'ottobre 1979) da parte del Ministero si è avuta indifferenza; esso ha brillato per la sua assenza! Abbiamo preso contatti con Malfatti, il ministro precedente, ma abbiamo ottenuto soltanto silenzio ».

Ognuno di noi sa che quell'inchiesta giudiziaria ha coinvolto operatori dei petroli, affaristi, ma anche funzionari dell'amministrazione ed alti ufficiali della Guardia di finanza. Decine e decine di inquisiti e molti arrestati. Due generali della Guardia di finanza hanno ricevuto comunicazioni giudiziarie. L'inchiesta si è estesa a decine e decine di città in Italia. Perché tacere di fronte al più recente sviluppo di questo colossale « pasticciaccio », che ha fatto scrivere su un noto settimanale pochi giorni fa: « Fiamme gialle fade nere » in rapporto alla decisione della procura di Venezia di « apprezzare » un documento apocrifo, peraltro (si dice) largamente motivato, che fu inviato all'inizio dell'anno a diverse procure della Repubblica ed alla Guardia di finanza. La Corte di cassazione ha designato un'altra sede per il proseguimento dell'inchiesta: si parla della procura di Modena. Il processo in quel modo sarebbe stato sottratto ai giudici naturali, che insieme ad altri sarebbero addirittura divenuti gli accusati.

In quella pubblicazione si dice che « si tratterebbe dunque di faide interne alla amministrazione e alla Guardia di finanza? ». E comunque si paventa l'insabbiamento della questione con grande beffa degli interessi dell'erario.

Il Governo sente il bisogno di rassicurare l'opinione pubblica? Di intervenire perché siano varati provvedimenti più severi, più sicuri, in materia di controlli nel settore petrolifero? L'occasione è pertinente, perché questo è un provvedimento di controllo dei movimenti dei prodotti petroliferi e se il Governo continuasse a dolersi di questa nostra denuncia commetterebbe, a nostro avviso, un grave errore. Se fossimo preoccupati solo di polemizzare potremmo facilmente rinviare, appunto, alle notizie vere di cui spesso parla la stampa. « Indagini, arresti, incriminazioni in dodici città per frodi sul petrolio »: questo era il titolo, non molto tempo fa, di un altro diffusissimo quotidiano del nord, che forniva un ampio resoconto ricco di nomi e di fatti, nel quale si conferma l'ingente danno per lo Stato (oltre duemila miliardi) e si parla di uno dei più colossali scandali nazionali dal dopoguerra.

Sarebbe anche facile rinviare alla lettura degli atti del Senato del 21 dicembre scorso, dai quali risultano gravissime accuse di un parlamentare facente parte della maggioranza nei confronti del direttore generale delle dogane e, in sede di replica, oltre alla insoddisfazione per la risposta del ministro, lo stesso viene addirittura esplicitamente accusato di omissione di atti di ufficio e di sperpero di denaro pubblico.

Credo di non sbagliare, colleghi, affermando che un autorevole riconoscimento alla serietà della nostra azione parlamentare in materia non possa non venire dalla risposta che il Governo si accinge a dare all'interpellanza presentata al Senato a firma del collega Bonazzi del gruppo comunista ed altri. Ma non è questo il nostro scopo. Noi vogliamo, in primo luogo, assicurare il nostro appoggio, la nostra adesione a tutti i funzionari, militari sottufficiali e ufficiali della Guardia di fi-

nanza che operano e agiscono onestamente. Desideriamo continuare ad impegnarci perché siano modificati i comportamenti sbagliati, anche se sono comportamenti del Governo, siano varate buone leggi, garantito l'erario, puniti i profittatori, chi evade e chi froda.

Per queste ragioni abbiamo contrastato posizioni sicuramente dannose assunte dal Governo. Come giudicare diversamente l'operato del Governo — si badi ai fatti, onorevoli colleghi! — con tutti i precedenti che ho, sia pure brevemente, richiamato? Il Governo ha lasciato trascorrere il tempo invano perché potessero essere varati gli opportuni provvedimenti legislativi, sino a che, scaduto il termine ultimo (luglio 1979), propone una proroga pura e semplice di un anno, con un emendamento — badate bene — presentato nell'ambito di un provvedimento concernente una materia del tutto diversa con il quale, ironia della sorte, si cerca di attenuare i disagi dei pensionati nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi. A propria difesa il ministro di allora affermò che di proroga si trattava. Il tentativo, quanto mai pericoloso, fallì per l'accortezza del Parlamento e — riteniamo — anche del mio gruppo. Il Governo ci riprovò una volta cercando di inserire la questione in un altro disegno di legge, il numero 128 del 1979, quello del Friuli. Anche qui, ironia della sorte, i petrolieri (dopo i pensionati) vengono accumulati ai terremotati. Questo tentativo sortisce uguale effetto ed il Governo è costretto a fare marcia indietro. Inizia così l'iter dei decreti-legge, dei quali mi limiterò a ricordare soltanto il numero dei disegni di legge di conversione: n. 863 del 1979, e poi n. 1234, n. 1521 e n. 1724. Voglio solo aggiungere che contro l'uso e l'abuso della decretazione di urgenza abbiamo già avuto occasione, in Commissione ed in aula, di pronunciarci. Nell'occasione specifica nulla giustifica la emissione di questo decreto-legge perché, come ribadiremo, nessuna reale ragione di urgenza esisteva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho detto all'inizio che sarei tornato sul merito del provvedimento in esame; voglio far-

lo molto brevemente per non abusare della pazienza dei colleghi e quindi per concludere entro il tempo concessomi dal regolamento.

Il decreto-legge n. 179 del 16 maggio 1980 ha ben poco a che fare, quanto ai contenuti, con i provvedimenti iniziali del Governo. Le penalità di ordine finanziario son state addirittura moltiplicate per 40 (ad esempio, da 5 lire previste originariamente dal Governo si è passati a 200 lire). Con ciò si dimostra che l'iniziativa governativa non poteva raggiungere lo scopo di non rendere convenienti le inadempienze. È stato introdotto un istituto nuovo, quello della sospensione del pagamento della pena pecuniaria, nel caso di ritardo negli adempimenti degli uffici preposti, attraverso la quale si garantisce il pagamento con efficacia retroattiva; delle pene pecuniarie quando dall'accertamento tecnico non risulti l'idoneità del misuratore e insieme si assicurano le operazioni. È stato inserito l'impegno, meglio l'obbligo, dell'ufficio metrico di procedere entro tre mesi alla legalizzazione e nel caso di ritardo, la utilizzazione del misuratore previo accertamento del corretto funzionamento da parte dell'ufficio tecnico erariale, creando un automatismo garante per l'amministrazione e per gli operatori. Sono stati ridotti poi i termini temporali per l'installazione dei misuratori meccanici, per cui, dopo il 31 gennaio 1982, non saranno più consentite operazioni di accertamento, mediante serbatoi tarati, nei casi in cui sono prescritti i misuratori meccanici. Ma l'innovazione di più grande portata, a nostro avviso, è quella contenuta nell'articolo 2, che abolisce il regime della deroga generalizzata senza termine, che è stato lo strumento del quale il Ministero si è avvalso di più.

Scattano quindi nuovi termini perentori. Le deroghe non hanno durata superiore a due anni; nel corso e alla fine dei quali si dovrà verificare se permangono le condizioni che consentirono la deroga, in mancanza delle quali si dovranno installare i misuratori meccanici entro diciotto mesi. Valgono le stesse norme dell'articolo 1 per le pene pecuniarie e per la so-

spensione del pagamento. Trascorsi ventiquattro mesi non sono più consentite operazioni di accertamento diverse da quelle effettuate con i misuratori meccanici laddove prescritti. La scadenza della deroga in atto è fissata al 31 luglio 1980 per tutte quelle il cui biennio si compie prima di quella data.

Così come risultato il provvedimento consente a nostro avviso, al Governo, ove lo voglia, di riparare a molte delle attuali distorsioni, e superare le forti resistenze che sono apparse anche nel corso dell'audizione promossa dalla Commissione parlamentare e dal Comitato ristretto.

La complessità della materia e il metodo usato dal Governo non hanno certo facilitato la conclusione dell'*iter* di un provvedimento che fosse pienamente all'altezza della situazione. Da parte nostra ci siamo battuti, ripeto, per migliorarlo ed abbiamo la soddisfazione di esservi per buona parte riusciti, tanto che nel provvedimento, vale ricordarlo, in buona misura è rintracciabile il contenuto di alcune nostre proposte. Vogliamo infine rapidamente esprimere altre due opinioni. La prima è che non bisogna cedere alla tesi, da taluni sostenuta, che la sfera di competenza di questo provvedimento è ridotta in quanto si tratta solo dei movimenti sotto cauzione. Tradotto in termini operativi ciò rappresenta il 70 per cento di tutti i movimenti delle raffinerie che dispongono di depositi costieri e per le quali — si badi bene — spesso sono necessari lunghi trasporti con navi. La seconda riguarda i comportamenti legali nel caso di mancato adempimento, dopo la scadenza del termine fissato dalla legge, relativo all'installazione di misuratori meccanici.

Si stabilisce ora che non sono più consentite misurazioni fatte in modo diverso. Dopo molte nostre insistenze, il Governo ha ritenuto che non sia necessario definire particolari prescrizioni o penalità (compresa la sospensione o la revoca della licenza), poiché allo stesso caso è applicabile l'articolo 23 del regio decreto 28 febbraio 1939, n. 334, sull'imposta di fabbricazione. Quest'ultimo articolo stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi

a tre anni chiunque sottragga con qualunque mezzo prodotti petroliferi, oltre che al pagamento, anche all'accertamento delle imposte. La stessa pena del reato consumato viene comminata per il tentativo.

Chiediamo che il Governo confermi ufficialmente in aula la sua posizione, anche perché ha sempre diversamente motivato le varie proroghe. Ha sempre affermato che, in caso contrario, si sarebbe dovuto chiudere l'azienda, con tutti i problemi sociali che ne sarebbero derivati. È ora chiaro invece che il Governo avrebbe potuto rendere possibile la sottoposizione a procedimento penale degli inadempienti, senza creare alcun problema sociale e senza subire il ricatto degli operatori petroliferi. A conferma dell'imprevidenza del Governo da noi denunciata così ulteriormente e decisamente confermata. L'articolo 23 esiste da molti anni. Perché il Governo non l'ha applicato nei casi che qui ci preoccupano? In ultimo, signor Presidente, vogliamo sottolineare la necessità di una più generale revisione della normativa, allo scopo di adeguarla a quella della Comunità europea. Dobbiamo, infatti, tener conto delle esperienze degli altri paesi, quali la Repubblica federale di Germania, l'Olanda e la Francia, superando contrasti e scontri interni alla amministrazione finanziaria, divergenze fra ministri, per creare così le condizioni per una tassazione più trasparente e più certa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, è evidente che il complesso delle ragioni da noi addotte, delle motivazioni e dei giudizi espressi sull'operato del Governo ci inducono a non approvare il contenuto del provvedimento. Ci asterremo dalla votazione pur ribadendo la soddisfazione che il nostro apporto (anche esso) sia valso a modificare sensibilmente e in meglio gli originari orientamenti del Governo. Il nostro gruppo giudica opportuno fare l'opposizione in questo modo, cioè per risolvere nel modo migliore i problemi e per creare le condizioni per un diverso e miglior modo di governare il paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, già chi mi ha preceduto ha esposto con chiarezza le valutazioni che era opportuno fare su questo decreto-legge. In particolare, il collega Antoni ha analizzato con precisione la storia ed i punti fondamentali di esso. Approfitto per associarmi alla sua ultima richiesta tesa ad ottenere una conferma da parte del Governo circa l'applicazione dell'articolo 23 del regio decreto n. 334 del 1939.

Nella storia quasi incredibile di questo decreto-legge sui misuratori meccanici, siamo arrivati al punto di dover auspicare il ritorno ad un regio decreto del 1939. Quindi, proprio perché chi mi ha preceduto è stato molto chiaro e preciso, mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni. Prima di tutto credo che vada rilevato che questo al nostro esame fa parte di una particolare categoria di decreti-legge. Dobbiamo infatti sapere che i decreti-legge sono di varie categorie; abbiamo visto i decreti-legge *omnibus*, quelli dove c'è tutto e il contrario di tutto, i decreti-legge comunicanti, quelli che scaturiscono da un decreto-legge decaduto (a volte accade addirittura che un decreto-legge decaduto si trasformi in un decreto-legge ed in un disegno di legge, ovvero in due decreti-legge), i decreti-legge iterativi, quelli che vengono emanati in rapida e continua successione, senza soluzione di continuità. Di questi ultimi abbiamo precedenti noti e a noi cari, perché sia in aula, sia in Commissione, ne abbiamo discusso innumerevoli volte: ad esempio il decreto-legge sulle caldaie o quello sui lamellibranchi. Il decreto-legge in esame fa parte di questa categoria anche se, rispetto a quelli citati, rappresenta qualcosa di più sostanzioso dal momento che, quando si parla di petrolio, sorge immediata l'equazione petrolio uguale dollari, uguale « tangenti » o cose del genere.

Il decreto-legge in esame, dunque, fa parte della categoria — inaugurata ormai

da almeno un anno — dei decreti-legge iterativi. Credo anche che esso costituisca un buon materiale di studio per chiunque voglia avvicinarsi ai meccanismi parlamentari, o meglio a questo modo di far politica e di elaborare — si fa per dire — le leggi.

A questo punto ritengo opportuno fare un richiamo — ma devo dire che lo faccio stancamente — all'articolo 77 della Costituzione: la necessità e l'urgenza per un provvedimento che risale al 1975 non sta infatti nè in cielo nè in terra. Inoltre — e lo ha sottolineato anche il relatore — all'articolo 2 del disegno di legge si stabilisce che si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti decreti-legge non convertiti. Questo perché un'identica disposizione era addirittura contenuta nel decreto-legge, all'articolo 4, se non sbaglio. Non mi pare questa una grande soluzione dal punto di vista legislativo, nel senso che, se proprio vogliamo fare i pignoli, l'articolo 77 della Costituzione, all'ultimo comma, stabilisce che i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti possono essere regolati dalle Camere con legge. In ogni caso è più corretto inserire una norma del genere nel disegno di legge di conversione piuttosto che nel decreto-legge.

I Governi (questo decreto-legge coinvolge infatti la storia di molti Governi) ancora non riescono a capire che la Costituzione deve essere in qualche modo rispettata e che non si devono inserire disposizioni di precedenti decreti-legge non convertiti in nuovi decreti-legge. La questione nasce — come altri colleghi hanno già fatto rilevare — nel 1975, quando fu posta in essere questa normativa; già si prevedeva un lasso di tempo di due anni, già si prevedeva la possibilità che l'amministrazione usufruisse eventualmente di una ulteriore proroga di altri due anni.

Credo che se dessimo incarico ad una qualsiasi società di indagine demoscopica di fare una indagine, di prendere un campione di cittadini italiani di qualunque età,

sesso, provenienza o mestiere, cui porre una domanda (« la legge del 1975 prevedeva che l'amministrazione potesse eventualmente usufruire di una proroga: questa proroga è stata o meno utilizzata? »), il risultato sarebbe che il cento per cento dei cittadini, senza sapere quel che noi sappiamo, risponderebbe sicuramente che l'amministrazione dello Stato ha usufruito della proroga. Il modo corrente di fare politica, infatti, è quello del rinvio, quelle proroghe.

Dicevo che questa legge del 1975 è entrata in vigore — si fa per dire, perché in vigore non è entrata — il 7 luglio 1979. Il tutto rispettando una logica che è ormai corrente: ai cittadini gli aumenti della benzina e del gasolio, ai gruppi di potere (in questo caso i petrolieri e le compagnie) le proroghe, le deroghe, in sostanza i privilegi.

Ritengo che al riguardo vada brevemente ricordato un episodio che è illuminante, un episodio di questa vicenda che dà la misura del modo di fare politica subalterno verso gruppi di potere ed interessi vari (in questo caso, ripeto, le compagnie petrolifere) che lo scorso anno ha caratterizzato un goffo tentativo di *blitz* — di quelli che non riescono, però — del Governo, il quale ha cercato di inserire la proroga relativa ai misuratori meccanici in due decreti, i cui titoli sono significativi del modo di fare politica di cui sto parlando. Il Governo di allora tentò, infatti, di inserire la proroga in questione (concernente, appunto, prodotti petroliferi) nel decreto-legge del 19 giugno che aveva, invece, come titolo: « Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali, nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto ». Tale *blitz* non andò in porto ma, naturalmente, il Governo ci riprovò con il decreto-legge n. 90, quello recante « Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi ». Dicevo che tutto questo dà la misura del punto cui siamo arrivati nel considerare il rapporto tra Governo e Par-

lamento. Tanto è, io credo, il disprezzo (purtroppo bisogna usare questa parola) del Governo verso il Parlamento.

Sono stati ovviamente scelti, oltre a questi due argomenti che non c'entrano per niente, né con i misuratori meccanici né con i prodotti petroliferi, dei decreti-legge, poiché ormai sembra che se i Presidenti del Consiglio non hanno a che fare con decreti-legge, probabilmente non stanno bene, cala loro la pressione od altro. Sono tanti e tali i decreti-legge che siamo stati costretti a subire — questa è la parola esatta — come Parlamento e come deputati, che non si può fare che questa ipotesi. Risparmio ai colleghi l'elencazione dei numerosi decreti-legge emanati — dopo questi due *blitz* falliti — dai Governi che si sono succeduti (evidentemente c'è da dire che i Governi passano, ma i decreti-legge restano!), anche perché altri colleghi si sono già diffusamente intrattenuti al riguardo.

Sul merito specifico di questo decreto, o meglio di quest'ultima edizione del decreto — perché ormai per i decreti occorre specificare le edizioni e le annate! — occorre dire che in effetti vengono sanate alcune macroscopiche carenze dei testi precedenti: se non altro, infatti, si prevedono delle sanzioni per coloro che non ottemperano alle disposizioni previste. Tutto ciò vale però solo per il futuro: se quindi, da una parte, c'è una valutazione positiva che va evidenziata, dall'altra non si può non sottolineare che ancora una volta vengono premiati, nei fatti se non forse nelle intenzioni di chi ha formulato il decreto, coloro che non hanno fino a questo momento ottemperato all'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici. Questo conferma una logica che in questi anni, e non solo nel settore considerato, è risultata nei fatti vincente. Proprio per questo bisognerebbe allora che il Governo avesse la coerenza di adottare provvedimenti punitivi a carico di quei soggetti che hanno provveduto all'installazione dei misuratori meccanici. Costoro, infatti, evidentemente non sanno fare gli imprenditori, non sono sufficientemente furbi, non hanno adeguati collegamenti con il mon-

do politico; hanno letto i decreti-legge, li hanno interpretati non solo nella lettera ma anche nello spirito e vi si sono adeguati e facendo ciò hanno chiaramente sbagliato. Questo è quanto si può ricavare da tutta la vicenda.

L'ultima considerazione da fare riguarda le accuse che spesso si muovono al gruppo radicale, il quale farebbe spendere molti soldi per gli emendamenti che presenta e per l'ostruzionismo che talvolta conduce. Ecco, vorrei che si facesse il conto di quanto è costata allo Stato, ai cittadini ed al Parlamento l'emanazione di questa serie ininterrotta di decreti sui misuratori meccanici, di quanto è costato allo Stato italiano, quindi ai contribuenti, l'ostruzionismo scientifico, programmato e pervicace che le forze di maggioranza hanno condotto. Non si tratta, infatti, di quell'ostruzionismo da burletta che i radicali hanno fatto per otto o nove giorni, ma di un ostruzionismo molto più serio, che è durato tre anni, cioè 36 mesi: per tutto questo tempo le forze di maggioranza in questo Parlamento sono riuscite, mediante un attento e studiato ostruzionismo, a ritardare l'entrata in vigore del decreto. Quanto è costato — ecco la domanda che bisognerebbe rivolgere ai rappresentanti del Governo — questo ostruzionismo ai cittadini italiani? Quali privilegi ne sono risultati per i petrolieri, a causa della mancata entrata in vigore delle norme sui misuratori meccanici?

Mi sembra allora che non sia possibile subire passivamente un modo di legiferare (si fa per dire!) di questo tipo, che non solo è anticostituzionale e arrogante, ma è anche sciatto; e per questo motivo, riferendomi all'analisi della storia di tutta questa vicenda, ci opporremo e voteremo contro anche quest'ultima edizione di questo decreto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

GOTTARDO, *Relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo sia apparso evidente, dal tono degli interventi che si sono succeduti, quanto l'argomento sia estremamente delicato, anche se devo riconoscere che questi interventi non si sono soffermati a lungo — fatto salvo quello del collega Antoni — sul merito del provvedimento, quanto piuttosto sulla metodologia seguita dal Governo nel ricorso alla decretazione di urgenza in questa materia, sulla correttezza di tale decretazione e così via.

Non vorrei ripetere argomentazioni già ampiamente dibattute in Commissione, ma devo ricordare che abbiamo avuto la fine anticipata della settima legislatura nel marzo 1979, le elezioni politiche, avvenute nel giugno e quindi la scadenza improrogabile del 7 luglio, termine ultimo entro il quale l'uso dei misuratori meccanici era obbligatorio a norma del decreto presidenziale n. 232 del 1975. Devo anche riconoscere l'inserimento non corretto delle ulteriori proroghe nei provvedimenti di urgenza successivamente emanati e poi non convertiti in legge.

O facciamo soltanto cacce alle streghe, oppure dobbiamo riconoscere che in certi momenti vi possono essere anche difficoltà obiettive, senza peraltro fare la difesa di ufficio del Governo, che deve difendersi da solo.

Per quanto riguarda il contenuto, sono stati mossi rilievi sulla capacità di questo provvedimento di prevedere un'efficace lotta all'evasione fiscale in materia petrolifera; se andiamo a leggere la lettera del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 29 aprile 1975 è ben vero che è previsto che anche per le movimentazioni dei prodotti petroliferi in regime di cauzione doganale, cioè da depositi nazionali o da depositi stranieri per essere immessi in impianti di lavorazione o per essere immessi a depositi e viceversa, sono necessari i misuratori meccanici, però quel decreto presidenziale prevedeva anche che potessero sussistere difficoltà tecniche.

A questo punto, onorevoli colleghi, dobbiamo mettere sotto accusa il legislatore di quell'epoca, che non è stato chiaro circa le difficoltà tecniche che si sarebbero potute incontrare; ad un certo momento si sono riscontrate difficoltà tecniche di carattere logistico e addirittura difficoltà tecniche di carattere strutturale connesse ai prodotti petroliferi. Infatti, il prodotto che proviene dall'estero contiene una certa quantità di acqua, che non può essere assolutamente misurata da un misuratore meccanico. Quindi, come dicevo prima, si faceva una generica indicazione che non poteva che far scattare l'istituto della deroga e della proroga; per l'esattezza, su 157 impianti interessati ben 60 risultavano provvisti di deroghe totali, 28 di deroghe parziali, 13 di deroghe contestate e solo 33 provvisti di misuratori meccanici.

Credo non sia utile esasperare la polemica, anche se potrebbe risultare comodo, soprattutto se il nostro obiettivo è quello di eliminare, per quanto possibile, l'evasione fiscale connessa ai prodotti petroliferi; comunque, se ci inseriamo in questo spirito, dobbiamo riconoscere, onorevoli colleghi, che in effetti il provvedimento poteva dare spazio a tutto ciò che si è verificato. Non mi straccerei quindi nemmeno le vesti — mi rivolgo all'onorevole Antoni — per quanto riguarda i vari *telex* del Ministero delle finanze o le varie circolari, sempre dello stesso Ministero, perché — sempre rimanendo entro il termine ultimo del luglio del 1979 — si dovevano risolvere diversi problemi, anche di natura tecnica, che non erano stati sufficientemente analizzati dal legislatore nel 1975, e che di fatto si riproponevano, nel momento in cui si dovevano esaminare le singole fattispecie.

Ho ascoltato con interesse la sollecitazione, da parte dell'onorevole Antoni, ad effettuare un adeguamento della nostra normativa a quella della CEE. Ebbene, onorevoli colleghi, noi potremmo forse avere una sorpresa, nel senso che questi misuratori meccanici potrebbero risultare inutili. Quando infatti riconosciamo che esistono movimentazioni sotto bolletta di

cauzione, cioè con la Guardia di finanza presente nello stabilimento, e vogliamo sovrapporre a questo controllo — dico, un controllo della Guardia di finanza — un misuratore meccanico, non so davvero quale scopo si voglia raggiungere.

In effetti, il nostro paese è l'unico che segue un metodo di questo tipo. Di qui un altro rilievo: quello di una insufficiente o non del tutto corretta legislazione riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 1975. Ne prendiamo atto. Noi abbiamo fatto uno sforzo comune, in Commissione — devo darne qui testimonianza a tutte le forze politiche presenti — per migliorare il provvedimento; e il Parlamento può andare orgoglioso di un provvedimento che oggi ha ben poco a che vedere con il primo dei quattro decreti che sono intervenuti. Nonostante questo, ringrazio tutti i colleghi, e penso che il Governo non potrà non rispondere in ordine ai singoli problemi per i quali è stato chiamato in causa. Grazie.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto l'onorevole relatore per la puntuale, ampia e precisa relazione e per la completezza della sua replica. Un ringraziamento anche all'onorevole Rubinacci, all'onorevole Antoni e all'onorevole Crivellini per gli interventi con i quali hanno voluto sottolineare l'impegno profuso dal Governo per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame. Non starò a ripetere quanto testé è stato ricordato circa la disponibilità e l'impegno del Governo per la elaborazione di un provvedimento, quale, appunto, quello al nostro esame, dopo aver recepito i suggerimenti pervenuti dalle varie parti politiche, come ricordava l'onorevole relatore, per migliorare il testo, per dare una normativa più adeguata alle nuove esigenze e alla nuova realtà.

L'onorevole Antoni ha voluto più volte ricordare, durante il suo intervento, alcu-

ni fatti incresciosi avvenuti nel nostro paese, e che sono oggi all'esame dell'autorità giudiziaria. Posso garantire che da parte del Governo non vi è alcuna intenzione di fuga di fronte alle proprie responsabilità. Esso ha fatto proprie alcune valutazioni, che sono state fatte anche per il passato, investendo l'autorità giudiziaria di vari aspetti che nella materia specifica si sono evidenziati.

Alla luce di alcune richieste che sono state avanzate sia dall'onorevole Antoni sia dall'onorevole Crivellini, devo ricordare, per quanto riguarda le sanzioni — mi riferisco anche alle pene chieste nel corso delle discussioni che hanno preceduto l'esame di questo provvedimento, ed anche di quello presentato nella scorsa legislatura — che dopo il 30 aprile 1982, come d'altra parte è stato ricordato dall'onorevole relatore, non esiste più alcuna penalità, perché viene disposto che non sono più consentite operazioni di accertamento mediante i serbatoi tarati, nei casi in cui sono prescritti i misuratori. Ciò significa che nell'impianto non potranno più essere introdotti, né dall'impianto potranno essere estratti, prodotti petroliferi soggetti ad imposta, in quanto, mancando i misuratori prescritti, non potranno essere eseguite le necessarie operazioni di accertamento. In pratica si verificherà la inagibilità dell'impianto, con la conseguente chiusura. Non vi è, quindi, motivo di avere preoccupazioni in tal senso.

Circa il richiamo al Governo perché si attenga alle disposizioni di legge, devo ricordare che l'articolo 23 del regio decreto 28 febbraio 1939, n. 334, prevede, per chiunque sottragga con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento, la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, e da un anno a 5 anni se la quantità dei prodotti petroliferi supera i 20 quintali. Le multe vanno poi dal doppio a dieci volte l'imposta evasa.

Desidero far presente all'onorevole Antoni che sia da parte della Guardia di finanza sia da parte dell'amministrazione delle dogane e degli uffici UTIF vi è l'impegno costante (come dimostrano del resto alcuni casi citati) nella lotta all'evasione. In

modo particolare, la Guardia di finanza ha potuto conseguire risultati brillanti, a seguito di investigazioni di ampio respiro, cui hanno preso parte varie unità operative del Corpo, con il supporto di moderne strumentazioni tecniche per l'elaborazione dei dati raccolti.

Da parte del Governo, quindi, vi è l'impegno di portare avanti questa linea. Vi saranno altri provvedimenti, quali il rafforzamento dell'amministrazione finanziaria e la dotazione di nuovo personale qualificato per la direzione generale delle dogane. Nel momento in cui tali provvedimenti verranno all'esame del Parlamento, ogni gruppo potrà recare un proprio contributo.

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti, anche per le critiche costruttive che hanno voluto rivolgere al Governo. Assicuro che da parte del Governo vi è l'impegno — più volte sottolineato dal Parlamento — di combattere l'evasione fiscale e di perseguire coloro che si pongono fuori dalla legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 (1813).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che in altra seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Giuseppe Russo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, è stato presentato dal Governo nel rispetto, ormai, di un rito, quale è quello purtroppo di trovarci come al solito dinanzi ad un'azione di governo tardiva in questo settore. Il Governo si è trovato nelle condizioni di essere facilmente ricattabile per il momento delicato scelto dai sindacati della scuola, nel rispetto di una logica che tende a fare del Parlamento il momento finale, ratificante, di decisioni prese altrove.

Da alcuni anni era già noto che era necessario elevare i compensi forfettari dei commissari e dei presidenti delle commissioni di esame, stante il decennio trascorso, la lunga stagione dell'inflazione, il conseguente movimento crescente nel mondo della scuola, il rifiuto delle nomine di presidente e di commissario e le conseguenti assenze dei docenti nominati dal Ministero, sostituiti poi all'ultimo momento con docenti locali nominati dai provveditori agli studi.

Questi ritardi, denunciati in Parlamento con interrogazioni ed interpellanze, purtroppo sono stati lasciati correre nel silenzio generale dai titolari del Ministero della pubblica istruzione. Si è arrivati così alla vigilia della presente sessione estiva, ormai del resto unica per le maturità, presi dai numerosi condizionamenti e nella necessità e urgenza del presente decreto-legge, emanato dal Presidente del Consiglio e dal ministro della pubblica istruzione di concerto con i ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

Il decreto-legge si compone di dieci articoli. Il primo articolo prevede, per gli esami di maturità professionale, oltre che

per quelli di maturità classica, tecnica, magistrale e di arte applicata, la elevazione dei compensi così distribuita: da 200 mila a 500 mila per i presidenti di commissione e da 120 mila a 330 per i commissari; e tra questi sono compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo.

Nella relazione che accompagna il provvedimento il Governo non spiega il divario tra l'aumento del compenso dei presidenti, che aumenta di due volte e mezzo, e quello dei commissari, che aumenta di circa tre volte. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami è assegnato un compenso uguale a quello previsto per i presidenti della commissione. Con questo primo articolo, quindi, opportunamente si riordina e si unifica tutta la vasta materia disciplinata in tempi diversi dal Parlamento.

All'articolo 2 del decreto-legge il compenso giornaliero previsto in lire 3000 dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1966, n. 335, viene elevato a lire 5000. È facile, però, al relatore rilevare la incongruenza di questa proposta; 5000 mila lire sembrano infatti poche, se si considera che, pur senza il grave fenomeno attuale di congiuntura inflattiva, nel 1966 questo compenso era stato portato dalle 1600 lire della legge del 1955 a lire 3000. Sembrerebbe congruo, quindi, elevare, dopo 14 anni, questo compenso a lire 7000.

Visto che questo stesso articolo al terzo comma prevede uguale trattamento per i presidenti delle commissioni di esame presso le scuole legalmente riconosciute (cioè lire 5000 giornaliero), il relatore è del parere che anche ad essi sia riconosciuto un compenso giornaliero più alto, cioè lire 7000, oltre alla propina di lire 1200 per ogni candidato esaminato.

L'articolo 3 del decreto-legge prevede un compenso di 5000 lire per i presidenti e di lire 1200 per i membri delle commissioni, così come stabilito dalla legge 5 febbraio 1970, n. 22, esteso ai componenti delle commissioni d'esame di qualifica degli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti delle commissioni di esame di am-

missione, di promozione, di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché ai componenti delle commissioni per gli esami integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

Anche per questa finalità viene proposto dal relatore che le 5000 lire siano elevate almeno a 7000, essendo già trascorsi dal 5 febbraio 1970 (attuazione della legge n. 22) ben 10 anni.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge prende in considerazione membri commissari nominati come esperti, i quali, non avendo un rapporto di impiego con lo Stato, hanno diritto ad un trentesimo della retribuzione, dell'indennità integrativa e dell'aggiunta di famiglia spettante ogni mese al professore di ruolo del grado iniziale e per le materie di esame cui gli esperti nominati siano equiparati.

L'articolo 4 del decreto-legge prevede, invece, un compenso forfettario che viene elevato da 105 mila a 200 mila lire per i coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale, dei corsi di integrazione per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

L'articolo 5 del decreto-legge garantisce che l'aumento dei compensi previsti dal decreto-legge debba essere compatibile con le indennità di trasferta e di rimborso delle spese di viaggio, sempre che queste siano compatibili con le attuali disposizioni circa il trattamento economico di missione per gli statali. Lo stesso articolo, al secondo comma, autorizza il godimento dei benefici del trattamento economico di missione anche da parte dei commissari governativi, nominati per la vigilanza degli scrutini e degli esami presso le scuole secondarie pareggiate e ove siano riconosciute le distanze previste dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 513, del 16 gennaio 1978. Ove manchino queste condizioni, sarà, invece, corrisposta una somma forfettaria pari ad un quinto delle 23.000 lire circa, previste per le spese per ogni giorno di impiego nella vigilanza.

L'articolo 6 del decreto-legge è meritevole di positiva considerazione: final-

mente la burocrazia centrale del Ministero si è convinta che i provveditorati agli studi, competenti per provincia, sommersi come sono da compiti — vorrei dirlo — immani, male potevano, con il personale ed i mezzi a disposizione, curare sollecitamente le liquidazioni spettanti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni di esame, cioè i compensi, le indennità di trasferta e di missione e le spese di viaggio. Così, il citato articolo 6 dispone che per le superiori liquidazioni provvede non più il provveditore agli studi, ma la scuola o l'istituto presso cui si svolgono gli esami.

Veramente si è trattato di scoprire l'uovo di Colombo. Eppure sono dovuti passare anni, in cui si sono accavallate proposte, polemiche, anche aspre, prima che si potesse giungere a varare tali norme semplificatrici che a mio giudizio potevano essere adottate dall'amministrazione della pubblica istruzione anche con un semplice decreto presidenziale o dello stesso ministro della pubblica istruzione. Tale nuovo sistema sarà realizzato assegnando le somme alle istituzioni scolastiche sedi di esame e, tramite aperture di credito, a favore dei provveditorati agli studi.

L'articolo 7 del decreto-legge potrebbe, a giudizio del relatore, venire soppresso e divenire il primo comma dell'articolo 1. La scadenza del 1983, prevista dal successivo articolo 8 per la decorrenza di aumenti pari al dieci per cento per i compensi previsti dal decreto-legge, potrebbe anticiparsi al 1981 o al 1982. E ciò per l'ovvia ragione che, in presenza di una svalutazione ormai a due cifre, è necessario fissare la data del 1981 o 1982 e non più quella, di lungo termine, del 1983.

L'articolo 9 del decreto-legge prevede l'impegno per il 1980 di ben 15 miliardi e 737 milioni, che saranno prelevati riducendo il capitolo n. 1031 della competenza del Ministero della pubblica istruzione di 5 miliardi, mentre gli altri 10 miliardi e 737 milioni saranno prelevati dal capitolo n. 6856 della previsione di spesa del Ministero del tesoro.

Il relatore, con alcune modifiche formali che proporrà, invita la Camera a

convertire in legge il decreto-legge n. 267, che dà piena soddisfazione agli operatori scolastici, ai presidenti, ai commissari ed agli ispettori ministeriali degli esami di qualunque tipo e che ha fatto evitare la sospensione minacciata di tutte le prove ed offre serenità ai candidati, che sono centinaia di migliaia, nonché tranquillità alle loro famiglie (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

**DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

**DEL DONNO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, « fuori sacco » ma non fuori proposito, anzi a tempo opportuno, giunge questo disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, emanato proprio alla vigilia delle prove più serie e più impegnative sostenute dalla scuola italiana. Il Movimento sociale italiano-destra nazionale, mettendo da parte ogni controversa posizione e ogni demagogia, è favorevole nella sostanza al provvedimento in esame e lo reputa un atto doveroso, anche se tardivo, verso una categoria così bersagliata, così impietosamente bestemmiata e calunniata, fatta ludibrio — come direbbe il poeta — a tutte le meretrici. È antico quanto il mondo il precetto umano e divino di dare la giusta mercede all'operaio, di non negare il soldo per il sudato pane a chi travaglia quotidianamente. Anzi, nella Bibbia suona solenne il monito di non mettere la museruola all'asino o al bue che lavora sull'aia. E San Paolo per l'eternità ripeteva quelle parole: *Dignus est enim operarius mercede sua*, ogni operaio, e quindi anche l'operatore della scuola — come diceva l'onorevole Giuseppe Russo con vocabolo che suona offesa, perché il docente non è mai operatore, ma è colui

che dona agli altri quella verità che tanto ci sublima. Se nella sostanza il decreto-legge ha una sua giustificazione oggettiva e di valore umano e sociale, nella pratica avremmo desiderato — come risulta dai nostri emendamenti — che le distanze fra presidente e commissari fossero maggiormente ridotte, tanto più che il lavoro e la responsabilità sono condivisi, sono globali, si riversano totalmente e solidalmente su tutti i membri della commissione. Il cironeo che porta le responsabilità non è, come si dice sempre, il presidente, ma, nella scuola più che in ogni altro campo, è il singolo membro nella pienezza delle facoltà e responsabilità a lui inerenti. Non siamo ancora in grado di passare dal campo apodittico a quello dimostrativo, ma da un'indagine svolta direttamente e personalmente da me nei provveditorati di Bari e di Brindisi risulta che quest'anno il fenomeno delle rinunzie (che in momenti di punta, negli anni passati, ha raggiunto il 30-40 per cento) è ridotto a zero o è del tutto insignificante. Indubbiamente — e questo è un punto assai importante —, per la logica stessa delle cose, la nota quantitativa si trasforma di per se stessa in nota qualitativa, perché, se le scelte dei commissari — come si è sempre fatto e come si auspica che si continui a fare — vengono effettuate secondo criteri discrezionali di cultura, di integrità, di altezza morale, in seguito alle relazioni degli ispettori centrali, dai presidenti di commissione, da una documentazione critica, seria e oggettiva, l'accettazione di coloro che sono stati non scelti, come qualcuno ha pensato, ma prescelti fra tutti quelli che presentano la domanda per partecipare come commissari o come presidenti agli esami, fa sì che questa scelta assicuri agli esami il personale migliore, riducendo al minimo la piaga del sostituto e, spesso, del sostituto del sostituto, fino alla mortificante presenza nelle commissioni di esame di elementi appena in possesso della laurea!

Le difficoltà relative alla formazione delle commissioni di esame non possono naturalmente essere ridotte interamente alla componente economica: il discorso

partecipativo va esteso a molti altri fattori, non ultimo quello della serietà degli esami, svuotati da tempo del significato culturale ed intellettuale, del significato di quella vera maturità che Dante riponeva nell'arbitrio « libero, dritto e sano »: la persona, nella sua maturità, ha il suo arbitrio libero, il suo diritto. In verità, l'espressione di maturità significava una pienezza intellettuale, una « luce intellettuale, piena d'amore, amor di vero ben, pien di letizia ».

Vi sono distorsioni, carenze e fallimenti che allontanano i più qualificati professori dalle commissioni di esame: dobbiamo avere il civile coraggio di essere seri e leali, non nascondendoci dietro polemiche e sotto accuse che possono essere facili ed a volte anche artificiose. Si possono avanzare perplessità e critiche, si può invocare un nuovo corso, un nuovo modo di svolgere gli esami, ma è doveroso riconoscere anche il peso economico nella realtà quotidiana, e quindi anche nello svolgimento degli esami.

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale, mai lontano dall'arena scolastica, per anni ha denunciato carenze e deficienze mortificatrici di valori; ha lottato per far prevalere metodi di innovazione coerente e fruttifera, aggredendo i problemi e non rinunciando a risolverli in attesa della riforma generale; lo ha fatto cercandone e realizzandone intanto le soluzioni in un quadro generale di riferimenti entro cui dovranno collocarsi le soluzioni degli altri problemi.

Nella visione della realtà effettuale che ci caratterizza, siamo lieti che l'esigenza economica sia stata valutata ed affrontata; ma siamo lontani dal mortificare il corpo docente attribuendo alla liquidazione dei nuovi compensi il potere carismatico di assicurare la regolarità delle procedure: non si dispiaccia il signor sottosegretario se cito testualmente le parole offensive, indegne con le quali si è voluto giustificare il provvedimento, mortificando le persone cui esso si riferisce. Addirittura, si parla di rivalutazione, di liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame nella scuola statale

« al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 ».

La scuola non aspettava, né sospettava, né poteva immaginare questa frecciata lanciata alle spalle di un corpo docente che nella povertà conserva ancora integra, pura ed intatta la propria personalità.

Voglio pensare, signor sottosegretario, ad una distrazione, anche se imperdonabile, degli estensori del decreto-legge, ma devo esprimere, a nome mio personale e della classe dei docenti, alla quale mi onoro di appartenere, tutto il cordoglio, tutta l'indignazione per una motivazione così squallida, così avvilita della dignità umana.

In questo momento mi vengono in mente i versi di Dante, quando parla di quel cane che « abbaiano agugna e si racqueta poi che il pasto morde che solo a divorarlo intende e pugna ». Sembra, in verità, che il decreto-legge abbia gettato un pugno di cibo al corpo docente al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami. Non c'era bisogno dell'elemosina; l'elemosina si può anche rigettare; e ricordiamo in questo momento le parole di Pascoli giovane quando rifiutò l'offerta che una donna pietosa gli voleva fare, dicendo: « non deturpi con un dono la bellezza ideale delle sue lacrime ».

DE CATALDO. Perché la donna era brutta!

DEL DONNO. In questo caso il Governo ha deturpato tutto! Caro collega, questo significa deturpare, offendere, perché si dà un pugno di fave e poi si dice che si potranno fare bene gli esami. Gli esami si possono fare bene anche senza aumentare i compensi. Una classe docente che lavora ed invita alla fatica, che dona la gioia dello sforzo e della conquista, che non offende il lavoro manuale o intellettuale, ma rifiuta — e questo è interessante — e sa rifiutare ogni premio alla ricchezza e all'ozio, una simile classe intellettuale andava trattata diversamente.

Un'equivalenza come questa suona menzogna e perciò viene rigettata dal Movimento sociale italiano, da me e, penso ancora, da tutti coloro che hanno letto la motivazione del provvedimento.

Comunque, si dice che non si guardano « le mosche sotto l'arco di Tito »: non è un arco di Tito, è uno sforzo che finalmente il Ministero ha compiuto attraverso gli organi legislativi, non è un arco di Tito, dicevo, dove possono passare trionfalmente i professori, è un pezzo di pane ad una stirpe dignitosa che lotta quotidianamente e dona più di quello che riceve.

In questo senso e per questi motivi siamo favorevoli al provvedimento, mentre ne rigettiamo le motivazioni; accettiamo il dono non come ricompensa, ma come riconoscimento alla « dignitosa coscienza e retta » del corpo docente italiano (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Giovanna Bosi Maramotti. Ne ha facoltà.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, non intendo entrare nel merito del decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, almeno per quanto riguarda i suoi termini precisi, anche se diversi punti meriterebbero un'analisi approfondita, quale per esempio quello relativo al trattamento troppo divaricato, secondo il nostro giudizio, fra presidenti e commissari nelle commissioni di esame. Ma non posso non rilevare alcuni elementi che ci sembrano degni di attenzione.

Inanzitutto mettiamo in evidenza il ricorso al decreto-legge, che in questo caso si giustifica meno, dal momento che tutti gli anni, e da più anni, sentiamo voci discordi sulle commissioni di esame di maturità. Vi sono voci che riguardano professori che non accettano di far parte delle commissioni: provveditori che a loro discrezione, secondo le loro conoscenze o secondo la presenza in sede di insignificanti non occupati in esami, comple-

tano il collegio dei docenti esaminatori con gli insegnanti che trovano, mettendo in tal modo a disagio sia i docenti stessi, provenienti anche da altri tipi di scuole, sia gli studenti. Ma ci sono anche le voci, e non sono poche, di professori di ruolo di istituti secondari, che, pur avendo presentato regolare domanda e pur essendo disponibili, non vengono chiamati né dal Ministero, attraverso il cervello elettronico che sembra registri tutte le richieste, né dai provveditori. Su questo fatto, che contrasta con quanto viene sottolineato dalla stampa in questi giorni, e cioè l'irreperibilità degli insegnanti, noi comunisti abbiamo presentato una interrogazione che fino ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta.

Stanti così le cose non sono molto sostenibili né le motivazioni della defezione, come dice la relazione che accompagna il decreto-legge, né la motivazione dell'urgenza di questo decreto perché da tempo si è davanti a reali difficoltà, che il ministro cerca di risolvere ora con un aumento cospicuo dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame.

Noi crediamo che tutta la materia necessiti di una riconsiderazione profonda non solo dei meccanismi degli esami di maturità, che qui non è il caso di sollevare, ma della composizione delle commissioni, dei criteri di scelta dei commissari, da parte dei provveditori, qualora ci si trovi in presenza di rinuncia, cioè della prima rivalutazione culturale di un atto che non deve essere formale, ma un atto che concluda un ciclo di studi e che porta il giovane alle soglie del lavoro o della università. Quest'atto è estremamente delicato ed importante, è la verifica della preparazione, dell'impegno, delle capacità acquisite dai nostri giovani. L'aumento qui proposto non è di piccolo conto e non vorremmo che avesse un carattere meramente accattivante, senza cioè che ai compensi corrispondesse una valutazione piena dell'opera degli insegnanti: si tratta di 15 miliardi e 737 milioni per il 1980.

Siamo certi che a questa spesa corrisponda un'efficacia reale delle norme? Os-

servando gli articoli, sui quali non mi soffermo, come ho detto, nutro qualche dubbio. Ci lascia perplessi infatti che per trovare la copertura di spesa si utilizzi l'accantonamento per gli impegni derivanti dal rinnovo della convenzione di Lomè. Non vorremmo che, per tentare di sanare una delle tante distorsioni che affligge la scuola italiana, si venisse meno ad un impegno solennemente assunto in questa aula, o malignamente si potrebbe dire vi è una sotterranea seppure inconscia equazione: classe docente italiana e terzo mondo, il che sarebbe piuttosto grave.

Se è giusto valutare lo sforzo dei docenti impegnati in questo lavoro, tanto più faticoso, tanto meno agevole, sia per la scarsa conoscenza degli studenti esaminati, quando la sede è lontana dal posto di lavoro, sia per l'eccessiva conoscenza degli stessi o delle famiglie, quando devono operare nella stessa città in cui insegnano, non deve sfuggire all'attenzione del ministro la complessità del problema e deve farsi strada, con maggior peso, la convinzione che non è sufficiente un aumento dei compensi per eliminare le cause che determinano rinunzie e defezioni.

C'è anche, e soprattutto, un meccanismo inceppato dal quale deriva quella sfiducia che colpisce il corpo docente e, con risvolti estremamente negativi, i giovani che per la prima volta nella loro vita di adolescenti si incontrano e si confrontano con un collegio giudicante; e da questo si attendono un giudizio sereno ed equilibrato (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Brocca. Ne ha facoltà.

**BROCCA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, motivando il convincimento favorevole del gruppo della democrazia cristiana non farò uso di sponde culturali costituite da dotte citazioni simili a quelle con le quali ci diletta spesso il collega Del Donno.

Nel presentare la nostra posizione non farò ricorso a particolari forme retoriche, come ad un paracadute, per sostenere delle ragioni che d'altra parte si evidenziano

da sole e che riscontriamo nella relazione svolta dal collega Giuseppe Russo. Sono sufficienti i motivi che sono stati adottati dal Governo per comprendere e riconoscere la giustezza del provvedimento. Si tratta di un diritto degli operatori scolastici ad una adeguata retribuzione, perché la professione del docente — sebbene imponga generosità, dedizione ed altruismo — non è una missione e l'insegnante non è un missionario tenuto a dare prestazioni quasi gratuite.

Siamo anche consapevoli che le spese per la pubblica istruzione, comprese quelle che riguardano i presidenti ed i commissari, sono sempre spese produttive: è una riflessione che abbiamo svolto in altre occasioni in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione. In quella occasione abbiamo anche rilevato che il bilancio della pubblica istruzione si caratterizza per un particolare contenimento della spesa rispetto a bilanci di altri Ministeri. L'aumento della spesa è stato quest'anno meno rilevante del passato. È questo un apprezzamento positivo per il modo con il quale ha operato il Governo, ma è anche un invito allo stesso a non stringere troppo la borsa rispetto alle legittime esigenze economiche che vengono avanzate dal corpo docente.

Onorevoli colleghi, stiamo discutendo su un decreto che — a nostro avviso — si giustifica per uno stato di necessità. È vero quanto viene fatto notare dal relatore e, cioè che esistono delle defezioni da parte del personale docente. Può darsi che vi siano anche — come ha rilevato la collega Bosi Maramotti — dei casi di domande non soddisfatte: ritengo si tratti di casi molto isolati, mentre è più generale la defezione di presidenti e commissari che si registra in questo periodo rendendo difficile il lavoro dei provveditori e mettendo in particolare situazione di precarietà le commissioni di esame.

Ci troviamo di fronte ad un decreto che si giustifica per un particolare carattere di urgenza; siamo nell'imminenza degli esami di maturità, di qualifica e di altri esami molto importanti. È perciò

necessario che le commissioni siano nella pienezza dei loro poteri.

Da ciò si deduce l'orientamento favorevole del gruppo della democrazia cristiana, che ribadisco formulando due inviti al Governo. Anzitutto mi permetto di chiedere all'esecutivo, in modo garbato, di intervenire non più sul filo di lana e in modo settoriale. È sempre valida l'esigenza di legiferare in modo globale, tenendo conto di altri elementi concernenti il personale della scuola. Il Governo dovrebbe intervenire con un certo anticipo, in modo da consentire l'approfondimento delle questioni sulle quali siamo chiamati a decidere.

In secondo luogo invitiamo il Governo ad accogliere la proposta che ha avanzato il relatore in ordine ad un aumento dei compensi forfettari. Quello che è stato chiesto non è molto; è una maggiorazione del compenso in una misura contenuta e ragionevole. Ci faremo quindi promotori di emendamenti in tal senso, e chiediamo al Governo di valutarli positivamente nell'ambito del Comitato dei nove.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giuseppe Russo.

**RUSSO GIUSEPPE, Relatore.** Signor Presidente, rispondo brevemente al collega Del Donno precisando che l'aumento che sarà corrisposto ai presidenti delle commissioni è pari a due volte e mezzo il compenso precedente, mentre quello corrisposto ai componenti le commissioni è pari a tre volte il compenso precedente. Quindi il Governo ha rispettato la perequazione di cui parlava il collega Del Donno.

Per quanto riguarda le osservazioni della collega Giovanna Bosi Maramotti, devo precisare — pur essendo vero che alcuni commissari non accettano la designazione — che spesso la mancata accettazione è dovuta all'assegnazione di una sede molto vicina a quella di residenza,

che fa perdere il diritto alla liquidazione di quell'indennità che è invece riconosciuta quando la sede di esame dista più di 30 chilometri da quella di residenza. La distanza, in altre parole, dà diritto non soltanto alle indennità previste dal decreto-legge (300.000 lire per i componenti le commissioni e 500.000 per i presidenti di commissione), ma anche alle indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio.

Dobbiamo inoltre precisare che spesso molte sedi sono ambite in quanto luogo turistico, per cui, di fatto, esse sono assegnate in base ai punteggi degli aspiranti.

Concordo con le osservazioni formulate dal collega Brocca e lo ringrazio della sua adesione alla mia proposta di un aumento del compenso forfettario da cinquemila a settemila lire.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

**DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per la puntuale e dettagliata relazione svolta in ordine al provvedimento in esame. Ringrazio pure i colleghi che sono intervenuti per i suggerimenti che hanno dato. Desidero ricordare che questo provvedimento non ha come obiettivo una nuova concezione dell'esame di maturità, ma concerne sostanzialmente una rivalutazione del compenso da dare ai presidenti di commissione ed ai commissari d'esame, sia per gli esami di maturità sia per ogni altro tipo di esame assimilato e connesso.

Si è già ricordato che la legge che regola attualmente i compensi in questione risale al 1969, a circa 11 anni fa, e che il processo inflazionistico in atto ha certamente portato tali compensi a non essere più incentivanti per coloro che vengono chiamati a far parte delle commissioni.

Il provvedimento riguarda, oltre che le indennità per i componenti delle commissioni di maturità, per i quali viene soppressa la distinzione tra incarico in sede ed incarico fuori sede, stante la rivalutazione

della indennità di trasferta ed il suo agguanciamento alla contingenza, anche le indennità concernenti i componenti delle commissioni per gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, delle commissioni per gli esami di qualifica negli istituti professionali, delle commissioni per gli esami di ammissione, promozione e idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e così via.

Rispondendo anch'io all'onorevole Del Donno, vorrei rilevare che negli aumenti in percentuale al presidente e ai componenti delle commissioni si attua un avvicinamento tra i due compensi. Vorrei infine rilevare che gli aumenti di cui trattasi sono stati previsti con riferimento alle indennità che vengono date ai componenti delle commissioni delle scuole medie inferiori, indennità approvate con legge recente.

Credo che il Governo non avrà difficoltà, nel momento in cui andremo a discutere l'articolato, a prendere in esame le proposte che verranno avanzate dal relatore e da altri colleghi.

Desidero dire che il ricorso al decreto-legge si è reso necessario per il momento particolare (il decreto è stato emanato il 21 giugno) in cui il provvedimento si inseriva: l'agitazione del personale docente della scuola e l'approssimarsi degli esami di maturità, con la conseguente necessità di formare le commissioni d'esame. Vorrei, da ultimo, ricordare alla Camera la necessità e l'opportunità che il decreto-legge venga convertito il più presto possibile in legge.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 732**  
**Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili (approvato dal Senato) (1556).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Norme provvisorie

sulla indennità di espropriazione di aree edificabili ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento e la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rocelli.

ROCELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nel luglio del 1968, con la sentenza n. 55, la Corte costituzionale dichiarò la illegittimità costituzionale di quelle parti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che consentivano, in sede di redazione del piano regolatore generale, l'imposizione sulla proprietà urbana di vincoli di non edificabilità, a tempo indeterminato e senza indennizzo. Abbiamo dovuto attendere ben nove anni, dal 1968 al 1977, perché intervenisse la cosiddetta « legge Bucalossi » a riempire il vuoto legislativo determinatosi con la richiamata sentenza della Corte costituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale aveva in sostanza affermato che, a norma dell'articolo 42 della Costituzione repubblicana, non era possibile espropriare beni senza indennizzo e che l'imposizione di vincoli di non edificabilità, a tempo indeterminato e senza indennizzo sui suoli,

costituiva una espropriazione surrettizia. Era infatti da ritenersi un'ipotesi di espropriazione sostanziale di un bene non soltanto quella del suo trasferimento coattivo dal singolo cittadino ad un ente pubblico o ad altro cittadino (come avviene in occasione di leggi speciali con cui si concede una particolare protezione a determinate attività, nell'ambito della quale si consente anche l'espropriazione a favore dei singoli cittadini: ad esempio nel caso delle cooperative edilizie), ma anche quella della privazione del valore economico del bene stesso, che pure resti formalmente nella sfera di disponibilità del soggetto titolare. Con ciò la Corte costituzionale riconosceva che è insito nel diritto di proprietà quello che i giuristi, fin dall'epoca romana, hanno individuato e definito come *ius aedificandi*, che rappresenta una delle facoltà più caratteristiche in cui si esplica il diritto di proprietà.

Di fronte a tale sentenza della Corte costituzionale si ponevano, a mio avviso, due strade per la soluzione del problema. Si poteva cioè rispondere introducendo il principio dell'esproprio generalizzato, come era previsto in uno schema di disegno di legge formulato dall'allora ministro dei lavori pubblici ed oggi presidente della Commissione lavori pubblici della Camera, onorevole Fiorentino Sullo; oppure adottando il sistema suggerito dal Movimento sociale italiano, in una sua proposta di legge, del comparto urbanistico, che attua in concreto il principio della perequazione dei valori. Il legislatore italiano ha risposto — mi permetto di dire — all'italiana: con la « legge Bucalossi » si è infatti stabilito che, visto che l'obbligo di indennizzo per i vincoli di non edificabilità compete alla proprietà dei suoli in quanto è riconosciuto lo *ius aedificandi*, è sufficiente sopprimere tale *ius aedificandi* per risolvere il problema. Questo in sostanza fu il ragionamento su cui si basò la legge n. 10.

Ora, è intervenuta ancora una volta una sentenza della Corte costituzionale. Cosa ha inteso dire la Corte costituzionale, in sostanza, con la sentenza n. 5 di quest'anno? Non vedo in questa occasione in aula il professor Rodotà, deputato

della sinistra indipendente, eletto nelle liste del partito comunista, il quale è stato il cultore di questo diritto urbanistico che più degli altri è intervenuto sulla stampa quotidiana e sulla stampa periodica criticando la sentenza della Corte costituzionale.

Se ricordo bene, proprio su *la Repubblica* il professor Rodotà iniziava un suo articolo dicendo che con poche righe la Corte costituzionale aveva cancellato una riforma. Quale riforma? La riforma sarebbe stata quella di aver trasformato la licenza edilizia in concessione; cioè aver trasformato un istituto, quale quello della licenza edilizia, che si ravvisava in una autorizzazione amministrativa, nel nuovo istituto della concessione amministrativa. Quali sono le caratteristiche differenziali dell'autorizzazione amministrativa e della concessione amministrativa? L'autorizzazione amministrativa non è altro che la rimozione di vincoli, di intralci all'esplorazione di un'attività che è insita nel diritto del cittadino, mentre la concessione è l'apporto di un *quid plus*, di qualcosa che il cittadino non ha, di qualcosa che soltanto la pubblica amministrazione detiene e che concede al cittadino richiedente, verificandosi determinate condizioni.

Onorevoli colleghi, credo di non aver mai peccato, in oltre sedici anni di presenza in quest'aula, di superbia, credo di non aver mai richiamato cose dette da me; ma mi si consenta questo piccolo peccato di vanità in questo momento, per avere avuto la legittima soddisfazione, io, relatore di minoranza sulla « legge Bucalossi », di vedere praticamente trasferiti nella sentenza della Corte costituzionale i rilievi che mi permisi di fare all'epoca.

MELLINI. È anche la tesi di Rodotà.

GUARRA. Dissi che non si trattava di vera riforma, che la concessione della « legge Bucalossi » era soltanto una riforma nominalistica, perché la licenza edilizia la si chiamava concessione, mentre la si legava alle stesse condizioni cui era legata la licenza edilizia.

Sappiamo che una delle caratteristiche fondamentali della concessione è la discrezionalità della pubblica amministrazione; infatti, è concessione quell'atto della pubblica amministrazione che viene conferito soltanto in base a determinate condizioni dettate dalla pubblica amministrazione stessa. Ad esempio, uno degli atti concessivi caratteristici è il porto d'armi: ad un cittadino sì, ad un altro no per i suoi precedenti penali; mentre la concessione edilizia non può assolutamente essere negata ad un cittadino, proprietario di un suolo classificato come edificabile, il quale si trovi nelle condizioni previste da uno dei vari strumenti urbanistici.

Inoltre si dice che la licenza edilizia è irrevocabile, mentre una delle caratteristiche fondamentali della concessione, come di quasi tutti gli atti amministrativi, è la revocabilità; ed ancora si dice che questo atto è trasferibile da un privato all'altro.

Quindi non si tratta di concessione, e non trattandosi di concessione — la Corte costituzionale lo ha messo in rilievo —, lo *ius aedificandi* non viene scorporato dal diritto di proprietà. La Corte dice esattamente: « Per contrastare tale conclusione » — cioè la conclusione che il diritto di edificare appartenesse alla proprietà del suolo — « si è opposto che, in base alle leggi che hanno disposto la conformazione edilizia del territorio e condizionato la edificabilità dei suoli, nei casi in cui essa è prevista dagli strumenti urbanistici, al rilascio di una concessione, deve ritenersi che lo *ius aedificandi* non inerisca più al diritto di proprietà, potendo la edificabilità delle aree essere stabilita solo con provvedimenti dell'autorità; sicché sarebbe venuta meno la rilevanza, anche ai fini della determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, della destinazione edilizia dei suoli ».

E prosegue la sentenza: « Tale assunto non può essere condiviso. È indubbiamente esatto che il sistema normativo attuato per disciplinare l'edificabilità dei suoli demanda alla pubblica autorità ogni determinazione sul se e sul come, e anche sul quando, dell'edificazione; ma la rigidità

del sistema non è tale da legittimare le conseguenze che se ne vorrebbero trarre. Invero, relativamente ai suoli destinati dagli strumenti urbanistici alla edilizia residenziale privata, l'edificazione avviene ad opera del proprietario dell'area, il quale, concorrendo ogni altra condizione, ha diritto ad ottenere la concessione edilizia, che è trasferibile con la proprietà dell'area ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza; e il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire, anche se di esso sono stati tuttavia compressi e limitati portata e contenuto, nel senso che l'avente diritto può solo costruire entro i limiti, anche temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici ».

Io mi ero permesso, in quella occasione, quando venne approvata la « legge Bucalossi », di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea questi rilievi: « Si vuole introdurre un nuovo istituto, che si definisce « concessione », ma che delle principali caratteristiche della concessione finora conosciuta nel nostro ordinamento amministrativo è certamente sprovvisto. La concessione è per sua natura revocabile; è caratterizzata dalla discrezionalità della pubblica amministrazione; è quasi sempre conferita *intuitu personae*; si riferisce, nella quasi totalità dei casi, all'esercizio di un'attività permanente da parte del concessionario. Nulla di tutto questo nella concessione di cui trattiamo, dato che la stessa, come dice l'articolo 4, è dovuta, in conformità delle previsioni urbanistiche; si trasferisce insieme alla proprietà della area; è irrevocabile. Si tratta dunque di una forma atipica di concessione, la cui vera natura giuridica resta ancora da elaborare, e che nell'attuale momento politico ed economico non potrà non portare ulteriori elementi di confusione in un campo già tanto turbato da troppe sperimentazioni collettiviste ».

Qual è, onorevoli colleghi, secondo il mio parere, la situazione giuridica in cui si viene a trovare il diritto di proprietà, in attesa delle scelte degli strumenti urbanistici, del piano regolatore generale, dei

programmi di fabbricazione, in alcuni casi della determinazione dei perimetri delle aree di sviluppo industriale, insomma, di tutti quegli strumenti urbanistici che sono dettati dalla nostra normativa urbanistica generale, o da leggi speciali? È una specie di affievolimento del diritto di proprietà per quanto riguarda la facoltà di edificare. Il diritto di proprietà, cioè, si affievolisce in attesa delle scelte degli strumenti urbanistici; ma, una volta che tali scelte siano state effettuate, il diritto di proprietà rivive in tutte le sue potestà, anche nella *potestas aedificandi*, quello che tutti quanti noi chiamiamo lo *ius aedificandi*. Infatti, quando il suolo è previsto come edificabile, la concessione deve essere data, non può essere revocata, ed è trasferibile.

Si determina allora quella sperequazione che comporta, nella fattispecie che è stata esaminata dalla Corte costituzionale, non soltanto la violazione dell'articolo 42 della Costituzione, ma anche la violazione dell'articolo 3, relativo alla *par condicio*.

Il dibattito urbanistico si svolge in Italia da una quindicina d'anni a questa parte; direi anzi da vent'anni a questa parte, perché, se non vado errato, le proposizioni del Ministero dei lavori pubblici e tutto il dibattito urbanistico italiano datano da quell'epoca, dal tempo della proposta del comparto urbanistico. In fondo tutto questo dibattito vuole pervenire ad uno stato di indifferenza da parte dei proprietari dei suoli edificabili nei confronti delle scelte dei piani regolatori, delle scelte urbanistiche.

Possiamo dire noi che l'istituzione della concessione secondo la « legge Bucalossi » abbia risolto questo problema? Possiamo noi in coscienza, al di là delle barriere politiche, ideologiche e di schieramenti parlamentari che ci dividono, dire che l'istituto della concessione, di cui alla « legge Bucalossi », abbia portato ad uno stato di indifferenza dei proprietari dei suoli nei confronti delle scelte di piano regolatore? Certamente no: non esiste questa indifferenza, per cui non esiste la *par condicio* dei cittadini proprietari

dei suoli edificabili nei confronti della norma.

La concessione, poi, è stata gravata di un balzello, di una tassa iniqua, come fu a suo tempo iniqua la tassa sul macinato. Noi infatti non ci dobbiamo riferire solo ai grandi edifici delle grandi città, ma anche alla casetta che il cittadino vuole costruirsi nei piccoli comuni. E ci siamo dimenticati — ecco uno degli errori fondamentali della normativa urbanistica del nostro paese — che le condizioni non sono identiche; ma si è voluto equiparare la disciplina urbanistica di grandi città, come Torino, Milano, Napoli, a quella dei piccoli paesi.

Nelle grandi città, ad esempio, gli *standards* di costruzione edilizia rispondono alla necessità di preservare l'ambiente, di conservare il verde, di creare condizioni umane di vita; mentre nei nostri piccoli comuni di verde si muore, e non vi era davvero bisogno degli *standards* urbanistici per determinare condizioni civili di vita.

Il relatore ha affermato che ora dobbiamo soltanto guardare al problema concreto posto dalla sentenza della Corte costituzionale, che è quello di rendere l'indennità di espropriazione consona al dettato dell'articolo 42 della Costituzione.

Pur ponendosi dall'angolo visuale del relatore, interessato ad una rapida approvazione del disegno di legge per colmare un pericoloso vuoto legislativo, sento il dovere di sottolineare che non si può assolutamente guardare al dispositivo di una sentenza, senza tener conto della motivazione. È vero che nel dispositivo non se ne parla, ed è vero che la sentenza della Corte costituzionale, concludendo, non si pronunzia sull'istituto della concessione; però è altrettanto vero che in tutta la parte della motivazione della sentenza si affronta questo problema e si demolisce quella che l'onorevole Rodotà aveva definito la « grande riforma », che è stata cancellata in quindici righe.

Noi dovremmo guardare con molta ponderazione alla realtà e al modo in cui possiamo modificarla. Dobbiamo innanzitutto partire dai diritti che vengono sanciti dalla Costituzione; ed il disaccordo con l'ono-

revole Rodotà su questo punto da parte mia è profondo, quando egli stabilisce una gerarchia di garanzie costituzionali. So che l'onorevole Rodotà fa parte dei garantisti costituzionali, ed in ogni occasione è sempre stato dalla parte di coloro che garantiscono i diritti dei cittadini. Tuttavia non posso assolutamente seguirlo in questa scala di valori, quando egli dice che la nostra Costituzione garantisce in modo assoluto i diritti di libertà dei cittadini, non altrettanto i diritti economici, perché sono previsti i casi in cui lo Stato può intervenire e privare i cittadini dei loro diritti economici.

Non c'è dubbio che questo possa verificarsi, ma sempre secondo le prescrizioni costituzionali. Ora, l'articolo 42 della nostra Costituzione repubblicana afferma che « la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Poi aggiunge: « La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ».

Quali sono allora i limiti all'esercizio del diritto di proprietà in campo urbanistico? Il cittadino può esercitare il suo diritto di proprietà attraverso tutte le facoltà che questo diritto ha conosciuto nel corso dello sviluppo della società. Questo diritto assoluto di proprietà viene ad essere limitato nei casi in cui ci si trova dinanzi alla violazione dell'interesse generale. In altre parole, quando il diritto di proprietà può essere esercitato soltanto violentando l'interesse generale, la possibilità di questo esercizio viene meno, ma salvo indennizzo, cioè dietro indennizzo. Il cittadino non può utilizzare la sua proprietà in un senso che si dimostrerebbe contrario all'interesse generale, ma in questo stesso momento deve essere risarcito. In che misura? La giurisprudenza, anche quella costituzionale, ha precisato che questo indennizzo deve essere rappresentato non necessariamente dall'equivalente eco-

nomico, cioè dal valore di mercato, ma in ogni caso deve essere un equo ristoro del danno economico subito dal cittadino.

La Corte costituzionale ha più volte stabilito che i suoli destinati alla edificazione hanno il valore economico che gli deriva dalla edificazione stessa e non possono essere equiparati ad altri valori, quali quelli agricoli, sia pure moltiplicati, così come previsto da varie leggi, dalla riforma della casa del 1971 alla « legge Bucalossi » del 1977.

Qualcuno ha affermato - se non vado errato l'ha detto anche, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, un altro presidente della Corte costituzionale proprio dopo aver sottoscritto la sentenza n. 55 del 1968 - che con una legge ordinaria, che avrebbe equiparato tutte le situazioni e quindi escluso la *par condicio*, si poteva separare il diritto di proprietà dallo *ius aedificandi*, cioè dalla potestà di edificare.

Credo che ciò non sia possibile, se vogliamo restare nell'ambito del nostro archetipo costituzionale, dove esiste la economia libera, dove il profitto è consentito, certe volte regolato e certe volte protetto: ciò sarebbe possibile solo se la norma costituzionale dettasse principi di carattere collettivistico.

Non si può dire che la nostra Costituzione non consenta l'esproprio generalizzato; il collega Sullo diceva poc'anzi che non ritiene sia proprio precisa questa definizione. Comunque non c'è dubbio che lo Stato, volendo intervenire correttamente nella edificazione, cioè volendo regolamentare in un determinato modo la crescita urbanistica di una città o di qualsiasi altro agglomerato urbano, possa espropriare i terreni. E ciò si è verificato storicamente: proprio qui a Roma uno dei più bei quartieri della città è stato costruito perché venne generalizzato l'esproprio di una vasta zona. Mi riferisco all'EUR, e, se qualcuno non lo sapesse, tale quartiere fu costruito su un suolo che apparteneva all'Ente esposizione universale. Ciò non toglie, però, che debba essere pagato il prezzo dell'esproprio, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

In sintesi, lo Stato può espropriare, ma deve pagare l'indennizzo: solo così noi raggiungiamo la *par condicio* dei cittadini, ed abbiamo davvero il titolo della concessione, dato che in questo modo non c'è l'arricchimento di un cittadino nei confronti di un altro, perché tutti i proprietari dei suoli sono stati pagati per il valore che tali suoli avevano, e successivamente la concessione viene assegnata in base a determinati principi e scelte.

Non esiste altra strada. Il pagamento della tassa di edificabilità è stato introdotto dalla « legge Bucalossi »; ed anche di questo aspetto si è fatta carico la Corte costituzionale in una sua recente sentenza, ove si dice che il diritto di edificabilità non rappresenta più un privilegio di un cittadino nei confronti dell'altro, di un cittadino proprietario di un suolo nei confronti di un altro cittadino proprietario a sua volta di altro suolo, in quanto il diritto ad edificare viene pagato attraverso la tassa di concessione.

Qualsiasi proprietario di suolo vorrebbe pagare questa tassa di concessione perché - e lo mette in risalto la Corte costituzionale - non vi è dubbio che questo onere, questo balzello, venga trasferito dal costruttore sull'acquirente dell'edificio; e quindi ci si trova nuovamente in una situazione di sperequazione in ordine alla proprietà dei suoli per quanto attiene alla *par condicio* dei cittadini dettata dall'articolo 3 della Costituzione.

Allora, onorevole ministro, bisogna rendersi conto di questo: che per costruire le case sono necessari tre elementi, e cioè l'elemento suolo, l'elemento materiale di costruzione e l'elemento attività costruttiva, ivi comprendendo anche l'attività progettistica. E noi non possiamo dire che, in Italia, per costruire si paghi soltanto il materiale da costruzione e l'attività costruttiva: si paga anche il suolo, perché la proprietà del suolo è tutelata dalla Costituzione.

Onorevoli colleghi, sono pertanto pesimi informatori, sono pessimi profeti coloro i quali sostengono che ciò sia possibile (cioè non pagare il valore del suolo)

perché ormai è più di vent'anni che questa legislazione paralizza l'attività costruttiva, soprattutto per quel che riguarda l'edilizia economica e popolare. Perché è di questa che noi ci stiamo interessando: certamente quanto ho sinora detto non vale per le costruzioni delle case di lusso, per le quali questi problemi non sorgono.

ALBORGHETTI. Non sorgono neppure per i fratelli Caltagirone.

RUBINACCI. Neanche per i Marchini.

BAGHINO. Credo sia meglio tacere.

GUARRA. Certamente, anche per i fratelli Caltagirone ed i Marchini. Questo avete fatto voi negli ultimi anni con questa legislazione: si è consentito di costruire e di speculare. Per la verità, i fratelli Caltagirone sono accusati di non aver costruito e di aver dato i soldi ai politici, quindi, non si tratta di « sfere costruttive », ma di altre cose; ad ogni modo, con questa legislazione si è data la possibilità di costruire ai grandi speculatori e si è impedito che la povera gente, che il coltivatore diretto, che l'artigiano, che il cittadino che non ha grandi possibilità potessero costruirsi la propria casa. E ciò rappresenta la vostra condanna. Volendo voi attuare il principio sociale, avete creato dei balzelli, avete creato dei vincoli, avete creato degli ostacoli e che il cittadino medio potesse costruirsi la casa.

Questa è la realtà: noi abbiamo determinato una situazione di crisi attraverso errori legislativi. Ricordo un articolo scritto dall'onorevole Compagna, ministro dei lavori pubblici nel precedente Governo e ministro dei lavori pubblici adesso, pubblicato da *Il Mattino* di Napoli, in cui puntualizzava alcune cose, dicendo che per tanti anni abbiamo atteso tre leggi che dovevano regolamentare e in un certo qual modo avviare la ripresa edilizia.

COMPAGNA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto di correggerla per scrupolo filologico, non si trattava de *Il Mattino*.

GUARRA. È vero, era *Il Tempo*. Dicevo comunque che si trattava di tre leggi: la « legge Bucalossi », la legge sull'equo canone, il piano decennale per l'edilizia. Non sto a ripetere quanto ha scritto allora il ministro, dico solo che riscontrò errori di carattere legislativo che avevano contribuito alla paralisi, dicendo con molta schiettezza che bisognava rimuovere questi errori.

Per quanto mi riguarda — adesso non c'entra più il ministro —, io dico che uno degli errori fondamentali è stato di aver fatto comprendere ai cittadini che si poteva evitare l'elemento di valutazione della costruzione, che è indispensabile per la realizzazione di alloggi, e che consiste nel valore del suolo edificatorio.

Io allora ripeto — e questo è il contenuto di un nostro emendamento — che lo Stato o gli enti pubblici non devono certo regalare niente a nessuno e che la Corte costituzionale, posta dinanzi a questo fatto, dovrebbe rivedere alcune sue posizioni. In effetti, la Corte costituzionale non si è mai espressa sulla formulazione di quella parte dell'articolo 18 della legge urbanistica del 1942 che fu troppo frettolosamente cancellata e che ora non si ritrova nei testi più recenti. Mi riferisco al punto in cui si affermava che l'ammontare dell'indennità deve essere depurato dell'incremento di valore determinato, direttamente e indirettamente, dalle scelte urbanistiche.

Noi riteniamo che l'*impasse* costituzionale possa essere superata in questo. Ritornando — dite voi — all'antico? Ma, la bontà delle leggi non si giudica dal numero di anni che quelle leggi hanno. Per fare un esempio, proprio quando dovemmo affrontare un problema del genere con la legge n. 167 (che era una legge nuova, nuovissima, risalente, se non sbaglio, al 18 aprile 1962), legge che intendeva affrontare con una visione moderna i problemi dell'edilizia economica e popolare, avendo la Corte costituzionale censurato il sistema con il quale veniva determinata l'indennità di esproprio, il legislatore democratico (eravamo in tempi di centro-sinistra), un ministro socialista dei lavori pubblici,

per rendere aderente alla Costituzione una legge nuova, riesumò l'articolo 13 della legge sul risanamento della città di Napoli, legge che risaliva al 1885. Come vedete, una legge antica, quasi borbonica, immediatamente successiva all'unità d'Italia, servì, nel 1966, per rendere aderente alla Costituzione l'articolo di una legge nuova.

Noi riteniamo che, attraverso questo sistema, si possa risolvere il problema. Certo, è un sistema che comporta una soluzione caso per caso, esproprio per esproprio. Forse noi abbiamo sbagliato proprio quando abbiamo voluto dar vita a leggi troppo rigide, a meccanismi troppo certi, sicuri, che poi invece hanno determinato l'insicurezza e spesso il caos nella trasposizione nella vita concreta di ogni giorno, negli atti amministrativi. Se invece affermiamo il principio che il bene deve essere pagato per quello che vale, ma che dal suo valore deve essere tolta la parte che è stata aggiunta a seguito delle scelte pubbliche, credo che nessuna Corte costituzionale di questo mondo potrebbe tacitare una tale norma di illegittimità (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Sullo. Ne ha facoltà.

**SULLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono portato ad intervenire in questo dibattito sia a titolo personale, sia come presidente della Commissione. E devo spiegare perché la Commissione si sia trovata d'accordo su un testo che in realtà presenta alcuni lati deboli, che tuttavia possono portare a giudicare l'approvazione quasi come un fatto di forza maggiore.

La storia di questo provvedimento deve partire da qui: allorché fu comunicata ufficialmente alla Camera ed al Senato la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, la Commissione si è riunita ed ha posto in discussione la sentenza, ai sensi dell'articolo 108 del nostro regolamento per il quale « entro il termine di 30 giorni la Commissione competente esamina la

questione con l'intervento di un rappresentante del Governo o di uno o più relatori, designati dalla Commissione affari costituzionali ». Seguita lo stesso articolo: « Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso il terzo ed il quarto comma del presente articolo ». Tali commi prevedono un documento finale con il quale la Camera è messa in condizione di valutare politicamente la sentenza.

Quando ci siamo accinti a tale procedura, il Governo fu d'accordo ma, per ragioni che hanno costituito oggetto di polemica in una successiva riunione della Commissione, esso ha presentato un suo disegno di legge, ma non nella sede in cui si era già iniziata la discussione della sentenza, bensì al Senato. Abituato a parlare con testi alla mano, in una riunione della Commissione lavori pubblici ho assunto — come risulta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* — il comportamento seguente: « Il Presidente informa i commissari che la Commissione affari costituzionali ha nominato propri relatori, per l'esame della sentenza n. 5, i deputati Bozzi, Rodotà e Greggì ». Quest'ultimo, per il suo gruppo, onorevole Guarra. « A tale proposito dichiara di avere a sua volta nominato relatori per la IX Commissione i deputati Alborghetti, Padula e Querci, che hanno accettato tale incarico ». Il presidente di questo gruppo di relatori era il sottoscritto, socialdemocratico: quindi erano rappresentati quasi tutti i gruppi della Camera. « Su tale questione il deputato Rocelli, attualmente relatore, esprime contrarietà per il comportamento del Governo che, pur essendo informato dell'applicazione dell'articolo 108 del regolamento della Camera per l'esame della citata sentenza della Corte costituzionale, ha preferito presentare il relativo disegno di legge al Senato piuttosto che alla Camera. Al biasimo espresso dal deputato Rocelli si unisce, a nome del suo gruppo, anche il deputato Alborghetti che rileva altresì l'assenza del Governo alla

seduta odierna». Ecco i fatti, nella loro ufficiale documentazione.

Perché successivamente la Commissione ha accettato di discutere egualmente il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato? Perché si è resa conto di una situazione insostenibile in quanto, nel frattempo, si stanno già determinando molti casi di enti pubblici che, nell'incertezza del diritto, stanno adottando criteri di concordati che addirittura — come da una lettera ufficiale inviata al relatore dall'Associazione nazionale dei coltivatori diretti — si richiamano alla legge n. 2359 del 25 giugno 1865.

Dobbiamo dare atto al Governo di aver presentato non un decreto-legge, ma un disegno di legge. In assenza di un qualunque provvedimento, gli enti pubblici per le difficoltà in cui si trovano cercano qualsiasi aggancio a leggi precedenti che non sempre determinano situazioni favorevoli per loro.

Vi è incertezza anche per la controparte: la Coldiretti si è lamentata perché molti proprietari hanno accettato questo compromesso, questo concordato, ma questo va a danno del coltivatore diretto non proprietario, per cui si è creata nelle campagne una situazione che questa grande associazione di coltivatori italiani ritiene insostenibile.

Inoltre, abbiamo dovuto superare quelle ragioni di principio secondo cui avremmo dovuto risolvere il problema nella sua complessità ed abbiamo dovuto accettare di discutere questo provvedimento con gli opportuni emendamenti. Dobbiamo inoltre considerare che siamo già andati assai avanti nel tempo, se si tiene presente che la sentenza è del 30 gennaio 1980: da quella data sono trascorsi 5 mesi, ma l'iter del provvedimento non è stato concluso, perché esso deve ritornare al Senato prima di diventare legge. Noi abbiamo l'esigenza che il disegno di legge, nonostante qualche suo difetto — ed a questo proposito in seno al Comitato dei nove cercheremo di introdurre ulteriori emendamenti — venga approvato rapidamente, pur lasciando inalterati i problemi di fondo.

Do atto al relatore di aver presentato le tesi della quasi unanimità della Commissione lavori pubblici e gli do atto di aver sostenuto la tesi della Commissione, secondo cui con questo provvedimento non siamo assolutamente entrati nel giudizio sulla sentenza della Corte costituzionale. Posso dire che questo giudizio sulla sentenza sarà ripreso in esame dal comitato dei sei relatori presieduto dal presidente della Commissione lavori pubblici, anche prima che il Governo avrà presentato il disegno di legge organico.

Debbo dire che come giurista, o per lo meno come dilettante giurista, trovo scarsamente corretto sotto il profilo tecnico il fatto che in una legge si dica, come è scritto nel caso della cessione volontaria, che il conguaglio vale finché, entro un anno, non vi sia una legge definitiva. Non so come si possa stabilire che vi sarà entro un anno una legge. Una legge, signor ministro, lei lo sa, ha bisogno di una lunga gestazione parlamentare, a meno che non vogliate ricorrere ad un decreto-legge, ma per esso vi sarebbero tutte le difficoltà costituite da questo strumento e comunque non sarebbe assolutamente consigliabile cercare di risolvere questo problema in tutta la sua complessità con un decreto-legge. Affinché tra un anno vi possa essere una legge definitiva, la prego, signor ministro, unendomi alla richiesta che le viene formalmente rivolta dal relatore, di assicurarci che entro il prossimo autunno sarà presentato al Parlamento l'apposito disegno di legge.

Signor ministro, lei ha già trovato una commissione ministeriale nominata dal suo predecessore, onorevole Nicolazzi. Alla testa di questa commissione era stato preposto il suo collega di partito, e mio carissimo amico, anche se in materia urbanistica spesso siamo stati in contrasto, il professor Aldo Sandulli. So che lei ha integrato questa commissione, che attualmente sta lavorando. Bene, se a nome della Commissione lavori pubblici posso chiederle qualcosa di concreto, le domando di far sì che la commissione ministeriale concluda al più presto i lavori. Pro-

tabilmente anche noi in questo periodo non riuniremo il comitato dei relatori ed arriveremo al mese di ottobre, ma lei deve fare in modo che il nuovo testo ci venga messo a disposizione entro il mese di ottobre, in modo da consentirci di dare una valutazione definitiva ed un giudizio su questa materia. Lei sa, signor ministro, che anche in Parlamento qualunque giudizio o qualunque alternativa ci verrà proposta dalla commissione Sandulli non passerà così facilmente, perché le voci saranno diverse e vi saranno discussioni inevitabili; ma del resto il Parlamento esiste proprio per questo. Ebbene, discutiamone, e così arriveremo a quel famoso anno di cui prima parlavo.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte costituzionale, credo che altro sia il giudizio sugli effetti della « legge Bucalossi », giudizio che era allora del suo partito, onorevole Compagna, per quanto riguarda l'incremento delle costruzioni delle case, sul quale mi pare lei abbia espresso giudizi piuttosto negativi in varie sedi, parlando anche di necessaria autocritica, altro sia un problema di costituzionalità.

In un certo senso — credo che anche l'onorevole Guarra ne convenga — la Corte costituzionale, affermando che la concessione non ha sostanzialmente innovato rispetto alla vecchia licenza se non attraverso determinati oneri, ha, in un certo qual modo, riconosciuto costituzionalità piena alla legge. In realtà la Corte costituzionale ha rifiutato la filosofia che alcuni giuristi italiani hanno ritenuto di ricavare da quella legge. Quella filosofia appartiene a quei giuristi e non alla legge come tale; in sostanza quest'ultima ne esce sostanzialmente rafforzata dal punto di vista costituzionale.

Che poi in Italia l'abusivismo sia molto diffuso — e non soltanto quello dei poveri, come ha detto l'ingegner Viziano nella relazione alla Confedilizia —, questo deve farci riflettere. Se c'è tanto abusivismo, vuol dire che vi sono leggi mal fatte che lo hanno promosso; questo fenomeno non può essere considerato così facilmente un reato. Non posso credere che nella pro-

vincia dell'onorevole Guarra o nella mia un povero emigrante, che torna dalla Svizzera o dalla Germania e che a distanza di 3 chilometri dal capoluogo si è costruito una casetta, possa essere considerato moralmente un abusivo perché non ha corrisposto il 15 per cento allo Stato in base alla « legge Bucalossi ».

Vi sono troppe cose che andrebbero approfondite. Ma anche questa è un'altra preghiera che rivolgo al ministro dei lavori pubblici Compagna; dal momento che egli riconosce che la « legge Bucalossi » va rivista, perché un'autocritica da parte del legislatore va fatta, nel momento in cui si discuterà dell'indennità di espropriazione in via definitiva, gli chiederei di conglobare questi grossi problemi di cui lo stesso onorevole Compagna ha parlato in altri momenti e che riguardano, per esempio, il rapporto tra lo Stato e le regioni, l'attuazione da parte di queste ultime dei piani: in sostanza, quei grossi problemi che riguardano il peccato di alcuni cittadini i quali, risiedendo in comuni non dotati di strumenti urbanistici, oggi non possono costruire. Lei sa che dal 1° gennaio 1979, in base all'articolo 4 della « legge Bucalossi », è impedita la costruzione laddove manchi lo strumento urbanistico; oltre il 25 per cento dei comuni italiani mancano di strumenti urbanistici, cosicché non si può costruire per colpa di amministrazioni comunali che, per non inimicarsi questa o quella parte del comune, non attuano lo strumento urbanistico. Moltissimi comuni della nostra penisola, per esempio in quelli della provincia di Salerno, si trovano in queste condizioni.

Vorrei allora domandare al ministro Compagna se sia possibile affrettare la presentazione del disegno di legge sull'indennità di esproprio anche sulla base di numerose pressioni pervenute da parte delle regioni; queste ultime hanno infatti formulato numerose proposte tese a portare dinanzi al Parlamento proposte di modifica della « legge Bucalossi ».

COMPAGNA, *Ministro dei lavori pubblici*. Se per il secondo provvedimento si

potesse fare più presto che per il primo, tanto meglio!

SULLO. Teniamo presente che la situazione che si viene a creare con questa legge-tampone non è delle più rosee, in quanto si lasciano molte porte aperte.

COMPAGNA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ho detto questo; non mi riferisco alle difficoltà, bensì alla situazione oggettiva! Potrebbe verificarsi che quello che lei chiede per la « legge Bucalossi » si possa fare prima che non la soluzione-tampone!

SULLO. Quando sarò a conoscenza delle ragioni per le quali questa commissione non giunge ad alcuna conclusione sulle indennità di espropriazione, allora riprenderemo il discorso. Devo rispondere all'onorevole Guarra — anche perché mi ha citato — che l'indennità di espropriazione, prevista nel disegno di legge che presentai nel 1963 quando ero ministro dei lavori pubblici e che forse pochi conoscono, mi pare che — tenendo conto delle varie modifiche apportate dalle varie leggi — fosse abbastanza equa. Si leggeva: « Per le aree edificate già comprese in zona urbanizzata, l'indennità di espropriazione è stabilita in base al prezzo di cessione dei più vicini terreni di nuova urbanizzazione ». Quel prezzo, poi, doveva essere aumentato di un determinato coefficiente. Si diceva ancora: « Per le aree che prima dell'approvazione del piano regolatore generale avevano una destinazione urbana ed erano coperte da costruzioni, l'indennità di espropriazione è raggugliata al valore venale della costruzione ». Ebbene, non si può dire certamente che la mia malfamata legge urbanistica del 1963 andasse contro i principi oggi dettati dalla Corte costituzionale.

Di tutte le sentenze della Corte costituzionale in materia di indennizzo, bisogna soprattutto ricordare quella che ebbe come relatore il mio maestro in materia di diritto penale all'università di Napoli, Petrocchi, e come presidente Azzariti. Questa sentenza del 13 maggio 1957, n. 61 (la ricordo anche al collega Guarra) dice: « Il criterio della corrispondenza dell'indennizzo al giusto prezzo che l'immobile avrebbe

avuto in una libera contrattazione di compravendita fissato dall'articolo 39 della legge generale del 1965 non ha avuto, né poteva avere in pratica un valore assoluto. Infatti, come è stato esattamente rilevato dalla dottrina, il riferimento al prezzo della compravendita in una libera contrattazione non può attuarsi in quanto la libera contrattazione in effetti non sussiste ed in luogo di essa si verifica una cessione coatta con la conseguenza che il prezzo, anziché essere determinato in base alla legge economica dell'offerta e della domanda, finisce col subire, sia pure con l'intervento dei periti, una determinazione astratta ed approssimativa in considerazione prevalente dei pubblici interessi ». In questa sentenza è chiaramente detto che il ritorno, in qualunque forma, alla legislazione del 1865 viene considerato dalla nostra Corte costituzionale (che spero sia coerente con questa sentenza del 1957) assolutamente anacronistico.

La stessa sentenza aggiunge che in sostanza ci deve essere un incontro « fra la misura dell'indennizzo e gli scopi di pubblica utilità che rappresentano il motivo essenziale di queste disposizioni ». In sostanza ci deve essere un incontro tra la misura dell'indennizzo e gli scopi di pubblica utilità, ma « l'indennizzo non può significare quell'integrale risarcimento che la difesa sostiene, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato ». La stessa sentenza, alla fine, conclude che l'indennizzo non deve essere simbolico.

Essendo ad essi interessato, ho studiato attentamente questi problemi: nella Val d'Aosta, ad esempio, si è giunti all'indennizzo personalizzato. Infatti una cosa è espropriare il bene di una grande società multinazionale, altra cosa è espropriare il bene di un piccolo proprietario coltivatore.

D'altra parte, mi pare che l'ultima legge che riguardava i coltivatori diretti non proprietari abbia tenuto conto di questo principio. Tutto questo rappresenta uno sforzo notevole del legislatore. Se vediamo quale è stata tutta la fatica dei

legislatori in questo periodo per definire diversamente questa forma di indennizzo, constatiamo che sono stati fatti molti passi in avanti. Il merito della Corte costituzionale è stato quello di aver messo in luce alcune mancanze: ora vediamo di riparare a tali mancanze! Se vogliamo riaprire il problema in ogni senso, stiamo attenti, perché potremmo andare molto in là.

Avendo interpellato, nella mia veste di presidente della Commissione, sia la Confedilizia sia la Federazione dei lavoratori ed altre parti, tutte mi hanno detto di aver molto da dire sulle leggi mal fatte; ma hanno anche invitato il Parlamento a non approvare una legge al giorno, mutando tutto, e a cercare piuttosto di riparare agli errori fatti, tenendo conto, empiricamente, delle realtà che si sono dimostrate poco adatte. La mia esortazione, pertanto, è questa: cerchiamo di non cominciare di nuovo da zero e teniamo conto che molto di quello che è stato fatto è buono; lasciamo da parte le teorie, correggiamo gli errori, e cerchiamo, soprattutto, di fare in modo che, anche per l'urbanistica, non accada quanto sta accadendo, onorevole ministro, per la riforma sanitaria. Credo infatti che in questo settore molte cose vadano male per il mancato coordinamento fra lo Stato e le regioni.

Se il nostro ministro si è dimostrato - e gliene sono veramente grato - così zelante da dire che anche subito può affrontare la riforma della « legge Bucalossi », indipendentemente dalla questione delle indennità, lo faccia subito: noi saremo lieti di poter dare una mano affinché in Italia si costruiscano case. Siamo chiari: se è vero che nel 1963 mi trovavo di fronte al problema del suolo e del suo costo, è anche vero che oggi ci troviamo di fronte ad oneri di costruzione che sono sperequati fra comune e comune, regione e regione: il che molte volte affossa l'autoproduttore ed impedisce a questo nostro popolo, che vuole la casa soltanto per viverci e mantenere una civiltà sostanzialmente legata alla vita familiare, di avere questa soddisfazione.

Ringrazio il nostro ministro e mi auguro che ci presenti quanto prima le riforme che ci ha promesso questa sera.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Ciuffini. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò anzitutto un breve cenno al ritardo con cui questo provvedimento arriva al nostro esame. Dal 19 marzo, giorno in cui fu approvato dal Senato (ma ancor prima, cioè dalla data della sentenza n. 5 del 1980) ad oggi sono passati molti mesi; è stato già detto. Tale ritardo ha contribuito ad alimentare dubbi, confusioni, incertezze; ed anche questo è stato già detto.

Il Governo ha preferito la discussione di altri argomenti, malgrado il ministro sappia benissimo quanto noi abbiamo insistito affinché si discutesse questo provvedimento, ad esempio, prima di quello n. 1668, approvato la scorsa settimana. Diciamo subito, quindi, che tale ritardo è, a nostro avviso, imputabile al Governo e che non condividiamo la scala di priorità scelta dal Governo nella discussione di una serie di provvedimenti.

Detto questo, farò un brevissimo cenno alla sentenza n. 5, anche se non è questa la sede per disquisire su di essa in termini giuridici. Abbiamo già detto in un'altra occasione - e lo ha detto anche il presidente della Commissione Sullo - che la Commissione lavori pubblici, insieme alla Commissione affari costituzionali, dovrà partitamente esaminare le questioni attinenti alla sentenza, allo scopo di ovviare al vuoto che la sentenza medesima ha creato nella nostra legislazione. Diciamo subito, tuttavia, che noi non condividiamo il contenuto di tale sentenza; d'altro canto, vi è anche notizia che una parte non irrilevante - minoritaria per un solo voto - dei giudici della Corte costituzionale ha ritenuto che quegli articoli non meritassero la censura, che fossero cioè in armonia con la Carta costituzionale. Ma voglio dire, ancora una volta, che non entrerò nel merito della sentenza, soprattutto perché le questioni di cui

stasera bisogna parlare sono principalmente di carattere politico. Del resto, anche chi ha parlato prima di me, pur iniziando con un richiamo alla Costituzione, è poi scivolato in un discorso di carattere politico, in una critica alla legge, che nulla ha a che vedere con la sentenza della Corte, bensì con una serie di polemiche che risalgono addirittura al momento in cui la legge è stata approvata dal Parlamento.

Intendo dire che, anche se in quella legge sussistevano elementi di ambiguità e di incertezza sotto il profilo costituzionale — e noi lo segnalammo allora —, e quindi anche se questi elementi di ambiguità e di incertezza hanno costituito punti di debolezza della legge, varchi attraverso i quali passare nel momento in cui si è inteso invalidare non soltanto l'articolo in questione ma, in un certo senso, l'edificio complessivo della legge, noi riteniamo che, nonostante tutto ciò, l'impianto costituzionale della legge n. 10 sia un impianto che tiene. Ripeto, molti giudici della Corte costituzionale erano del mio avviso. Comunque, il problema non si pone in relazione alle leggi, poiché non intendo rinfocolare un certo tipo di polemica. Il problema, cioè, è politico e di clima. Direi che questa sentenza e, più che questa sentenza, ciò che è venuto successivamente, le speranze che ha suscitato in certi ambienti, il tipo di discussioni che ha acceso, dimostrano che in questo momento (e lo abbiamo detto in altre occasioni) ci troviamo in presenza di un complessivo clima controriformatore che tenta di ricacciare indietro, di rimettere in discussione leggi che eravamo riusciti in qualche misura, oltre che a votare in questo Parlamento, ad applicare nel nostro paese.

Ancora una volta, questa sera abbiamo sentito ripetere una serie di argomentazioni già ascoltate, che leggiamo sulla stampa, che rimbalzano da un convegno all'altro, da una riunione della Confedilizia ad una riunione dell'ANCE, ad una riunione conviviale, ad un articolo sulla stampa del ministro Compagna, e cioè che in buona sostanza oggi ci troviamo

in una situazione di grave crisi nel settore dell'edilizia e della casa (grave crisi che nessuno contesta) e che ciò è dovuto al fatto che abbiamo approvato nella scorsa legislatura determinate leggi, quali la n. 865 sulla casa e le tre che per brevità anche stasera sono state chiamate: la « trilogia ». Si fa, così, una grossa confusione, in quanto si confonde la medicina con la malattia ed il medico con il malato. Si afferma che la legge n. 10 non funziona (ma in realtà non funzionerebbe la n. 865, poiché quell'articolo della « legge Bucalossi » migliorava una norma contenuta nella legge citata) e provoca addirittura l'abusivismo... Lo abbiamo sentito affermare questa sera. Ma come possiamo operare questo ribaltamento? Vogliamo davvero cominciare a domandarci quali siano le cause dell'abusivismo? Vogliamo cominciare a domandarci per quale ragione l'abusivismo si realizzi soltanto in certe zone del nostro paese? Vogliamo cominciare ad andare al di là di un certo tipo di demagogia sull'abusivismo di necessità, ricordando, ad esempio, che non esiste soltanto questo abusivismo, ma che vi è anche quello per cui si può morire? L'abusivismo non della piccola casetta del bracciante o dell'emigrato, ma l'abusivismo dei grandi speculatori, di coloro i quali costruiscono alberghi, che danno vita a lottizzazioni per costruzioni da adibire al turismo, e così via. Vogliamo ricordare queste cose? Che cosa c'entra la « legge Bucalossi »? Per quale motivo si mette il dito su tale fenomeno, che è grave, per cercare di colpire la legge che in qualche misura forniva strumenti per impedire proprio questo fenomeno? Le leggi rappresentano gli strumenti, i quali poi devono essere adoperati! Abbiamo sentito dire che il bracciante avrebbe costruito la casa abusiva per non pagare il contributo del 15 per cento stabilito dalla « legge Bucalossi » ed abbiamo sentito affermare che ciò costituirebbe l'alibi per giustificare tale costruzione abusiva. Noi diciamo: no! Affermiamo che la colpa di quella costruzione abusiva è di chi, avendo a disposizione una serie di strumenti, non li ha

adoperati. Perché in quel comune non si è rispettata la legge n. 167? Perché non si è creato un demanio di aree pubbliche a basso costo? Perché non si è predisposto il piano regolatore?

SULLO. Sono piccoli centri...

CIUFFINI. Anche nei piccoli centri, dove tutto quello cui mi sono riferito è possibilissimo e facilissimo ottenere, non si è adottato l'articolo 8 della legge n. 10, che consentirebbe di attuare un'edilizia convenzionata, dunque senza il contributo del 15 per cento. Perché? Perché probabilmente non sono state adottate le delibere regionali, non è stata adottata la delibera sull'atto unilaterale d'obbligo, perché probabilmente una serie di strumenti, che la legge n. 10 metteva a disposizione, proprio per evitare che l'abusivo dovesse pagare la taglia alla speculazione e costruire poi una casa abusiva, non ha trovato utilizzazione. Possiamo allora incolpare lo strumento, se chi se ne deve avvalere non lo adopera o lo adopera male, o addirittura lo adopera in maniera provocatoria?

Si dice, poi, che non si fanno case e si inventa, con l'articolo 9 della legge n. 25, una specie di rimedio al fatto che non si riesce a costruire case con il piano decennale. Ma se consideriamo la storia del piano decennale, dal momento della sua approvazione fino ad oggi, ci accorgiamo che si tratta di una storia di sabotaggi al piano decennale stesso. Diciamo francamente, anzi, che il piano decennale ancora non esiste. La legge n. 457 stabilisce che si deve predisporre un piano decennale, stanzia dei fondi per il primo biennio e prevede che già nel successivo biennio si operi a pieno regime: ebbene, il piano decennale, che avrebbe dovuto contribuire a mettere a regime il settore, non esiste, la normativa tecnica è ancora di là da venire, una serie di atti spettanti al Governo non è stata predisposta, una serie di regioni, guarda caso con un certo tipo di direzione politica, non ha fatto ciò che si doveva fare. In questa situazione si pontifica affermando che, poiché

il piano decennale non va avanti e le case non si costruiscono, la colpa è della legge n. 10 e della legge n. 457, e si inventano cose che vanno nella direzione completamente opposta, non nel senso della programmazione ma della frammentarietà, come avviene appunto in ordine all'articolo 9 della legge n. 25.

Si dice che l'equo canone non funziona e che per questo è difficile (come è vero!) trovare case in affitto, anzi in alcune situazioni è quasi impossibile, e si dimentica che, caso mai, di questa legge si può dire non che non abbia funzionato, ma che sia stata disattesa, in quanto vi è stato un atteggiamento complessivo in questo senso, da parte della proprietà. Allora, il problema è quello di disporre di leggi sbagliate, oppure di disporre di leggi che non si vogliono far funzionare, proprio da parte di coloro che dovrebbero farle funzionare? Si badi che non si sta ora facendo una polemica per la polemica. Deve essere chiaro, infatti, che noi, tanto per cominciare, conveniamo sul fatto che queste leggi potrebbero anche essere, in parte, modificate. Quando le abbiamo approvate, abbiamo detto tutti che avevano un ampio margine di sperimentabilità; le abbiamo messe alla prova ed abbiamo constatato che, per alcuni aspetti, non funzionano: credo che tutte le parti politiche siano disposte a modificarle; noi stessi abbiamo presentato proposte in tal senso. Ma l'edificio complessivo rimane saldo. Allora, prima di parlare di queste leggi non come leggi da modificare e migliorare ma come leggi da cancellare, da distruggere (perché così se ne parla), cerchiamo di riflettere e di pensare a ciò che accadrebbe in Italia se abbattessimo questo edificio. Cerchiamo di verificare quello che accade in Europa, dove pure la crisi edilizia è in atto, visto che nel corso dell'ultimo decennio, sia pure fatte le debite proporzioni, il numero degli alloggi costruiti ogni anno per ogni mille abitanti (che rappresenta uno degli indicatori più attendibili) è diminuito notevolmente in tutti i paesi europei. Certo, in paesi in cui si costruivano otto alloggi ogni anno, per ogni mille abitanti, si è scesi a cinque

o quattro alloggi, mentre noi non costruiamo neppure quei quattro. Da dove siamo partiti? Negli altri paesi, da dove si era partiti? E perché non vogliamo ricordare che certi ritardi diventano tanto più gravi quanto più tempo si impiega a porvi rimedio, e che una malattia che era grave negli anni '50 è diventata gravissima negli anni '60 e non voglio dire che oggi sia incurabile, ma certamente richiede interventi immediati e coraggiosi, basati sulla logica della programmazione e non su quella dell'improvvisazione, delle « toppe », della frammentarietà, basati su un complesso di strumenti che debbono essere tutti, ed in maniera armonica, fatti funzionare, da parte del Governo, delle regioni, degli enti locali?

Ma il Governo per primo deve dire che questi strumenti possono funzionare, perché poi se dai banchi del Governo, come accade adesso, come è accaduto in passato, si dice che questi strumenti non funzionano, si forniscono alibi a tutti coloro che dovrebbero farli funzionare.

Quindi, è contro questo clima controriformatore che crediamo che in questo Parlamento e fuori ci si debba battere, per migliorare le leggi, per farle funzionare bene, perché questi strumenti diventino strumenti sempre più affinati, al servizio del paese, per risolvere un problema gravissimo che interessa tutti i cittadini, qual è il problema della casa.

Venendo al merito di questo provvedimento riteniamo che esso vada bene e ci siamo anche battuti perché alcune espressioni, quale, ad esempio, la parola « conguaglio », venissero inserite nella legge; infatti, ci siamo opposti a che qualcuno parlasse di « acconti », cioè che si pensasse che la soluzione finale fosse aperta in una sola direzione, e cioè la direzione dell'aumento. Quindi, come ho detto, pensiamo che questa legge vada bene e daremo il nostro voto favorevole, ivi inclusi anche i miglioramenti di carattere tecnico che la Commissione ha già apportato e che il Comitato dei nove potrebbe ulteriormente apportare.

È chiaro che non possiamo dare un giudizio per quello che questa legge è, di-

mentandoci della prospettiva, e cioè dimenticandoci di dire che cosa pensiamo si debba fare in futuro. Abbiamo anche letto nella pubblicistica di questi ultimi mesi una serie di proposte, anche molto interessanti, ma vogliamo dire che, al di là delle proposte, dei mezzi tecnici con cui si può porre rimedio al vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte costituzionale, riteniamo che vadano sottolineati alcuni punti. Quando si pensa di tornare ad una espropriazione che sia ancorata in qualche modo ai prezzi di mercato — dico ancorata a tutti i prezzi di mercato, oppure, come nella vecchia « legge per Napoli » ad una parte del prezzo di mercato —, diciamo che non siamo d'accordo e diciamo anche, per assurdo, che, se questa ipotesi passasse, come si fisserebbero i prezzi di mercato? A quale mercato faremmo riferimento? Non ci si rende conto, quando si invoca il mercato, che nella situazione attuale delle aree e nella legislazione italiana un mercato delle aree non turbato non esiste? Non ci si rende conto che il mercato delle aree è turbato per via delle scelte della collettività? Si potrebbe parlare di mercato delle aree se ci trovassimo nella situazione di avere la totale disponibilità di aree tutte ugualmente edificabili e mettessimo queste aree a libero mercato. Ma così non è, perché le scelte della collettività individuano alcune aree suscettibili di edificazione e altre aree non edificabili; di per sé questo fatto crea una turbativa tale nel mercato per cui non credo che si possa più parlare di prezzo di mercato. Pertanto, è impossibile, oltre che illogico e iniquo, fare riferimento ai prezzi di mercato; dico iniquo perché anche stasera si è parlato di separazione. C'è la separazione tra il diritto di proprietà e lo *ius aedificandi* nella « legge Bucalossi », oppure non c'è o c'è solo in parte? Dico che la questione non è questa, o comunque non è soltanto questa, e che la separazione nella « legge Bucalossi » esiste; ma non desidero abusare del tempo dei colleghi per cominciare a discutere articolo per articolo e vedere che, nonostante tutto, in quell'edificio che abbiamo costruito, sia pure con

ambiguità e incertezze, la separazione è prevista.

Potremmo affermare, in maniera ancora più chiara, dissolvendo ogni ambiguità, ogni dubbio, ogni nebbia di carattere interpretativo e quindi eliminando questo inciampo dal nostro cammino, che la separazione — ammettiamolo per un istante — ci sia. Ma la questione dell'eguaglianza tra i cittadini non è nella separazione, la quale è sì una condizione necessaria, ma non sufficiente, per realizzare l'equità, che anche noi vogliamo. Occorre sapere a chi vada il plusvalore che sulle aree viene determinato dalle scelte della collettività. È iniquo che un proprietario debba attribuirsi in proprio il fatto che la collettività con il suo operare, con le sue scelte, con i suoi investimenti, aumenti di valore un'area. È iniquo che quel proprietario possa intascare quell'aumento di valore senza aver fatto nulla perché lo stesso si determinasse.

GUARRA. Su questo siamo tutti d'accordo!

BIONDI. Questo vale anche per chi ci rimette!

CIUFFINI. Se è così, tolto il plusvalore — che secondo Sandulli deve essere avvocato alla società —, il problema è quello di stabilire il prezzo-base. E quale valore resta al suolo, se non il valore d'uso? A questo punto, deve essere chiaro che il futuro prezzo di esproprio dovrà fare riferimento al valore d'uso. Nei modi stabiliti dalla legge n. 865 o nei modi stabiliti dalla legge n. 10? Su questo possiamo discutere.

Devo dire che si sono criticate troppo la legge n. 865 e la legge n. 10, per quanto riguarda la questione dei moltiplicatori. Io ritengo, ad esempio, logico che vi siano dei moltiplicatori. Sappiamo tutti che, se calcoliamo i valori dei terreni secondo metodi oggettivi in rapporto alle loro vocazioni, non in termini di rendita di posizione, ma in termini di caratteristiche fisiche relative al terreno, si può determinare una differenza di valore, anche

se non enorme. Questo è un fatto oggettivamente constatabile. Se facciamo un conto con i metodi oggettivi conosciuti in altri paesi per valutare la convenienza o meno di urbanizzare un certo terreno, possiamo stabilire che è più conveniente urbanizzare alcuni terreni piuttosto che altri. Di conseguenza, certe differenze in questi ambiti possono esistere.

Non vedo, quindi, per quale motivo si possa parlare di quei differenziali come di un qualche compromesso con la rendita: quei differenziali, dati dai moltiplicatori, erano in qualche misura il riconoscimento di una realtà oggettiva. Certo, dobbiamo anche qui lamentare che, quando si applicano certi strumenti e quando si procede all'esproprio, il problema che si crea per l'espropriato, lo stato di disagio e di avversione nei confronti della legge sono determinati da una serie di fatti collaterali, relativi all'applicazione della norma.

Abbiamo tutti di fronte a noi una infinità di casi, in cui non è in questione l'indennità di esproprio, che viene data per una strada, per una scuola o per un piano di edilizia popolare, ma il fatto che gli indennizzi vengono pagati dopo cinque o dieci anni, e in qualche occasione non vengono pagati mai. È quindi il valore d'uso che viene determinato male. Con la legge n. 10 abbiamo giustamente introdotto il principio secondo il quale va dato un giusto risarcimento al coltivatore in rapporto alla sua dinamica aziendale, cioè in rapporto al danno che la sua azienda riceve: poi, però, constatiamo nei fatti che di questa indicazione della legge non si tiene il dovuto conto e che molto spesso si propongono indennità di esproprio che non risarciscono il danno sopportato dall'azienda e quindi non risarciscono il danno all'uso. Ad esempio, possiamo considerare che è ben diversa la situazione del cittadino il quale subisca la completa ablazione della sua proprietà, rispetto al caso in cui questa ablazione è parziale: altro è possedere un ettaro e vederselo togliere tutto, altro è possedere mille ettari e vedersene togliere uno.

Sono questi gli elementi che, in larga misura, hanno creato intorno a questa legge e a quella n. 865, che in parte ne è all'origine, un moto di scontento, una situazione di disagio, un'avversione da parte anche, ad esempio, di ambienti che si riconoscono in associazioni di coltivatori o agricoltori.

Pensiamo che, quando non si fa in modo che lo strumento legislativo possa funzionare in quella direzione per assicurare un risarcimento equo, il risultato sia quello di fornire un servizio a quanti hanno tutta la convenienza che gli espropri si facciano a prezzo di mercato, anzi, che non si facciano affatto e che praticamente le leggi consentano la libertà di edificare ovunque; si rende a costoro un servizio, dando loro una sorta di fanteria che in qualche misura ne sostiene e ne amplifica inconsapevolmente le manovre.

Allora, scusandomi per avere anch'io, tutto sommato, parlato più di quanto non si fosse convenuto (ma sono stato chiamato in causa dagli interventi che mi hanno preceduto), voglio dire che noi auspichiamo che, per quanto riguarda la prospettiva, l'edificio costruito in questo Parlamento non venga smantellato, ma migliorato eliminandone le parti carenti, rendendolo più funzionale e soprattutto facendone uno strumento che conservi le sue caratteristiche di fondo e sia sempre di più al servizio del paese e della collettività per la soluzione di quello che, come tutti conveniamo, è un problema drammatico; il problema della casa e dell'assetto del territorio (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ho qui un testo piuttosto articolato e non vorrei essere accusato di eccessivo parlamentarismo se a quest'ora lo volessi, come forse è doveroso, illustrare tutto e poi magari non seguirlo, come è nel mio modo di fare e di dire; per cui, se lei mi consente, onorevole Presidente, lo passerò ai funzionari

stenografi per la storia di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Biondi.

BIONDI. Questo disegno di legge del Governo propone una soluzione transitoria « Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime » che dovrebbe essere emanata « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ». La soluzione transitoria consisterebbe, in sostanza, nel far rivivere le norme dichiarate illegittime con questa particolarità: che l'indennità di esproprio determinata in base alle norme stesse deve ritenersi provvisoria rispetto alla determinazione definitiva il cui meccanismo, come si è accennato, è rinviato ad una legge successiva.

La Commissione lavori pubblici della Camera ha modificato il testo del disegno di legge approvato dal Senato. Le modifiche più importanti riguardano: la concessione di mutui (da parte degli istituti mutuantanti), anche se la proprietà dell'area non sia stata ancora acquisita dai comuni, nonché l'immediata efficacia della garanzia sussidiaria dello Stato sui mutui deliberati in pendenza delle procedure espropriative (la cosa riguarderebbe anche i mutui non fruanti del contributo statale, per ampliare — com'è detto nella relazione della Commissione di merito — gli spazi operativi dei piani di zona di edilizia economica e popolare).

Sempre nella relazione della Commissione di merito è precisato che il provvedimento è diretto a tamponare « velocemente » il vuoto legislativo conseguente alla sentenza costituzionale, per evitare la totale paralisi del settore edilizio, delle opere pubbliche, del piano decennale e delle altre leggi in materia. « Si tratta, in una parola — dice il relatore — di una conferma del quadro normativo compiutosi nella passata legislatura (di cui questa circostanza non rappresenta che un accidente di percorso) e non una globale valutazione negativa di quel globale e positivo disegno politico ».

La sentenza della Corte costituzionale ha riaperto la discussione sull'intero problema della edificabilità dei suoli e, quindi, sulla politica edilizia del paese. Essa ha amputato la « legge Bucalossi » dei suoi arti principali e cioè della disciplina degli espropri e dello strumento della concessione. Non è certamente questa la sede per entrare nel merito della questione; tuttavia in riferimento ad essa non si possono non fare alcune considerazioni.

Da qualche parte sono state rivolte critiche ai giudici della Consulta. Si è detto, in sostanza, che essi hanno voluto tutelare ad oltranza il diritto di proprietà, vanificando i programmi di sviluppo urbanistico. A questi critici va fatto osservare che la Corte costituzionale ha una funzione da svolgere: quella di controllare l'aderenza delle norme di legge alla Costituzione e non di tutelare questo e quel diritto o di appoggiare o vanificare programmi di sorta che sono di esclusiva competenza del Parlamento e alla cui responsabilità fanno carico. La verità è che — come purtroppo è spesso accaduto nel passato e come rischia di accadere nel presente — il Parlamento a volte emana norme che invece di adeguare le leggi ai precetti della Corte costituzionale ne tentano un aggiramento. Ora, nella materia della edificabilità dei suoli il « nodo » costituzionale — come ha sottolineato Sandulli dopo la sentenza della Corte — non può essere sciolto senza una legge giusta. Ecco, è questa la legge che il Parlamento avrebbe dovuto discutere ed approvare con la massima tempestività dopo la sentenza in questione, al posto della presente « leggina » che non solo non risolve nulla, ma pone ulteriori, gravi problemi di natura costituzionale e aggrava la situazione esistente.

Un'altra considerazione riguarda l'importanza della sentenza della Corte, che va ben al di là degli effetti immediati che ne discendono.

Infatti, tale sentenza va considerata un freno alla tendenza, che si è sviluppata negli ultimi tempi, di costruire in importanti settori una disciplina giuridica difforme dal disegno costituzionale. Una ten-

denza alla quale, a quanto pare, è tenacemente attaccato anche il relatore della Commissione lavori pubblici, che sembra difendere ad oltranza il quadro normativo, delineato nella passata legislatura, concernente la materia di cui trattasi, credendo o fingendo di credere che tale quadro, per essere portato a compimento, abbia bisogno solo di qualche correttivo che l'esperienza ha dimostrato o dimostrerà necessario ».

Ma qui — e va sottolineato con la massima chiarezza — non è questione di esperienza, ma di aderenza o meno, in tutto o in parte, di quel quadro normativo alla nostra Costituzione e al rispetto dei diritti da essa solennemente riconosciuti.

Per quello che riguarda il merito del disegno di legge in esame, le perplessità da parte liberale sono diverse e di varia natura. La prima, fondamentale, riguarda la riproposizione di norme sostanzialmente identiche a quelle censurate dalla Corte. E qui ritorniamo all'osservazione già fatta a proposito della tendenza a raggirare — forse, raggirare è troppo — ad aggirare, quindi, le dichiarazioni di incostituzionalità che appaiono scomode per il raggiungimento di certi disegni politici.

Quello previsto dal disegno di legge è un vero e proprio artificio, che non può essere condiviso da chi crede nella certezza del diritto e nella necessità del rispetto della Costituzione, specialmente quando l'interpretazione della Costituzione viene fatta in sede di verifica di differenze che sono state evidenziate e delle quali si deve tenere conto. Né, d'altra parte, può oggi mitigare questo giudizio la necessità di tamponare « velocemente », come ha detto il relatore, il vuoto normativo prodottosi, in quanto sono passati quasi sei mesi dall'emanazione della sentenza della Corte e cinque dalla presentazione del disegno di legge. Non si giustifica più, quindi, un provvedimento-tampone, che evidentemente sarebbe troppo asfissiante rispetto alla entità temporale, ma vi è l'esigenza improcrastinabile che la nuova legge di disciplina della materia venga presentata e discussa subito.

La transitorietà e provvisorietà della soluzione prevista mantiene l'incertezza della normativa dichiarata incostituzionale per un tempo che sembra certo sulla carta, ma che di fatto potrebbe risultare indefinito, nulla potendo obbligare il legislatore futuro ad adempimenti legislativi nei termini qui indicati.

Si sostiene — e lo abbiamo ricordato — che il provvedimento-tampone è necessario per evitare la totale paralisi dell'edilizia popolare, dell'edilizia convenzionata, del piano decennale, eccetera. Certo, il vuoto normativo conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale non giova, in linea di massima, a risolvere i problemi di settore; ma va anche detto, per quello che riguarda almeno l'edilizia popolare, che quest'ultima già da tempo ristagna per motivi che sono noti a tutti e due e che nulla o poco hanno a che vedere con le norme dichiarate incostituzionali. Quindi, è in un quadro generale e non per le denunce che la Corte ha fatto che le carenze vanno evidenziate, sottolineate e rimosse. Pertanto, solo intervenendo « a monte » si potranno trovare soluzioni idonee a risolvere il problema.

Le principali modifiche apportate dalla Commissione cui in precedenza si è fatto riferimento, rispetto al testo approvato dal Senato (mutui e proroga dei termini di validità delle occupazioni d'urgenza) non hanno nulla a che vedere con la dichiarata incostituzionalità dei capisaldi della « legge Bucalossi », ma servono, se non andiamo errati, ad agevolare i comuni, così da rendere pressoché influenti nei loro riguardi gli effetti, anche futuri, della incostituzionalità delle norme in questione. Ciò, nonostante, come ha riconosciuto il relatore, le perplessità esistenti, riguardanti soprattutto valutazioni di natura bancaria permangono.

I liberali sono sempre stati e restano contrari agli ingiustificati profitti sulle aree, però reclamano una politica di edificabilità dei suoli giusta e conforme al disegno della nostra Costituzione ed hanno presentato recentemente allo scopo una proposta di legge *ad hoc*. Sono, invece, fermamente contrari a riforme che ab-

biano lo scopo, palesato o recondito, della pubblicizzazione generalizzata del settore edilizio, che, anche nella fase attuale, ha dimostrato tutte le sue carenze.

In conclusione, per le considerazioni fatte, di natura costituzionale e politica, i liberali ritengono che il disegno di legge in esame non possa essere da essi considerato positivamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Rocelli.

ROCELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, ruberò soltanto un minuto per fare una considerazione, in quanto mi sembra di non poter svolgere una vera e propria replica, dato che non è stata raccolta la mia raccomandazione di non entrare nel merito della sentenza n. 5 della Corte Costituzionale, per la quale è già in atto il procedimento previsto dall'articolo 108 del regolamento della Camera.

In questa discussione io credo sia comunque importante riferirsi al fatto che ci siamo venuti a trovare in questa situazione con un disegno di legge e non con un decreto-legge. Il che vuol dire che il Governo ha lasciato al Parlamento la possibilità di discutere ampiamente, tanto è vero che si sono lasciati passare cinque mesi dalla data di presentazione, per giungere a conclusioni che già allora mi sembravano estremamente urgenti: tanto più che — come è stato qui detto — le considerazioni fatte dalla Corte costituzionale, con la ristretta maggioranza di un solo voto, sono apparse a taluni contraddittorie, ambigue e piene di incertezze.

Credo che questa sera l'onorevole Guarra abbia peccato nell'impostare il suo intervento, riproponendo la sterile polemica tra lo *ius aedificandi* e il diritto di proprietà, polemica che non può rientrare tra le considerazioni che si devono fare questa sera e che si riferiscono — devo ribadirlo — soprattutto alla estrema urgenza di approvare questa legge: se è vero quan-

to hanno detto tutti gli intervenuti a proposito della crisi edilizia nel nostro paese, non vorrei che, con i suoi ritardi, il Parlamento portasse ancora acqua al mulino di coloro che forse ritengono convenienti i ritardi che fanno riferimento al proseguimento del discorso di programmazione, di necessaria programmazione. A questo proposito, vi è anche da parte del relatore un richiamo al Governo, affinché non presenti disegni di legge che siano contraddittori con il disegno programmatico del piano decennale.

A questo punto, posso anche concludere dicendo che questa legge non solo è urgente ma è anche utile, non è utile perché è solo urgente. Dobbiamo comprendere questa legge nella filosofia che il legislatore — anche italiano — dovrebbe sempre assumere come propria, in quanto sia l'onorevole Guarra sia l'onorevole Biondi hanno presentato questo provvedimento come punitivo per alcuni. Io credo che questo provvedimento non si collochi in questa ottica, anche se certamente è il frutto di un discorso legislativo molto opinabile. Lo stesso relatore non è completamente soddisfatto del risultato dei lavori parlamentari, tanto che domani sarà disposto, nel corso dei lavori del Comitato dei nove, a verificare la possibilità di alcune modifiche all'articolo 4 e ad accogliere anche i suggerimenti che verranno avanzati, con emendamenti, come ha preannunciato il presidente Sullo. Dobbiamo, a questo punto, solo richiamare la cortese attenzione del Governo affinché non sia utilizzato tutto l'anno che è stato richiesto, e che è previsto nel testo della legge, per la predisposizione e la approvazione delle norme che a regime dovranno sostituire quelle che questa sera il Parlamento si accinge ad approvare, e che compongono un testo legislativo che deve essere strettamente collegato a quell'impegno del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

COMPAGNA, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, è l'ora della sintesi e, per mettere alla prova la mia ca-

pacità e volontà di sintesi, ho annotato due proposizioni dell'onorevole Sullo. Mi riconosco in quelle due proposizioni che adottate per esprimere la volontà del Governo *de iure condendo*: non ricominciare da zero (è la prima delle due proposizioni); correzioni e non rivolgimenti (è la seconda). Mi auguro perciò che l'onorevole Ciuffini non debba disperdere riserve della sua preziosa energia in una battaglia controriformista!

Questo che dobbiamo varare stasera è un intervento di emergenza: della parola si fa uso ed abuso oggi in Italia, ma essa si addice a qualificare una proposta come questa, diretta ad impedire niente meno che un arresto delle procedure. Il Governo è impaziente di veder approvata questa proposta, perché è incalzato dalla preoccupazione di assistere al congelamento delle convenzioni in corso di stipula fra operatori e comuni, per l'utilizzazione delle aree della cosiddetta legge n. 167, o che si fermino o rallentino le acquisizioni di aree per l'urbanizzazione, per i programmi di opere pubbliche, facendo venire meno tanto il soddisfacimento di esigenze sociali nei tempi previsti o sperati, quanto un flusso di produzione indispensabile per l'industria e l'occupazione nell'edilizia.

Il Governo ha pensato ad un'azione in due fasi distinte. Della prima, l'onorevole Biondi, riprendendo un'espressione del relatore Rocelli, ha parlato come di « operazione-tampone veloce »: il termine è appropriato e non appropriato, nello stesso tempo. Comunque sia, con una indennità provvisoria e soggetta a conguaglio, si vuole colmare il vuoto legislativo dovuto alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 di quest'anno.

Intendo attenermi ad una saggia raccomandazione del relatore: non lasciamoci suggestionare in questa sede dalle ingannevoli seduzioni della raffinata disputa sulla separazione tra lo *ius aedificandi* e il diritto di proprietà: mi limito quindi a dichiarare l'impazienza del Governo per l'approvazione di questo « tampone ».

Farò due comunicazioni integrative a nome del Governo (o del ministro, se vo-

lete), in ordine a problemi connessi al provvedimento. La prima è questa: il Governo si riserva di presentare un articolo aggiuntivo per dare corso al suggerimento giuntogli dalle amministrazioni di Napoli e Firenze nell'incontro di ieri sulla questione degli sfratti. Il comune di Napoli (mi è particolarmente caro: non ho alcuna ragione di nascondere, quale che sia il colore politico di quell'amministrazione), nella persona dell'assessore Imbimbo, ha fatto presente che risulterebbe molto utile una proroga della scadenza di cui all'articolo 7 della legge n. 25, per l'acquisto di alloggi per gli sfrattati. Quell'assessore ha detto che gli esigui termini previsti non hanno consentito a Napoli l'acquisto delle case che si sarebbero potute comprare. Il comune di Firenze ha comunicato qualcosa del genere e considero la proposta dell'articolo aggiuntivo una parte dell'ammortizzatore di cui ho parlato, almeno per questi due comuni (ma non credo soltanto per loro).

La seconda comunicazione integrativa è che, terminati i lavori della commissione Sandulli, il Governo si riserva di sottoporre alla valutazione delle forze politiche una rosa di soluzioni. Comunque sia il Governo, con riferimento ad una preoccupazione espressa dal relatore anche nella sua replica e ad una sollecitazione avanzata in modo convincente dall'onorevole Sullo, dichiara che non intende consumare tutto l'arco di tempo a disposizione nella elaborazione, formulazione ed attuazione della normativa che, a regime, dovrà farci giungere ad una soluzione da ritenersi definitiva.

Credo che con queste due comunicazioni integrative posso ritenere di aver messo alla prova con vostra soddisfazione la mia capacità di sintesi alle ore 20,45 del primo luglio.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro. Le do atto di questa sinteticità, che non è mai a discapito della chiarezza; per cui desidero sottolineare favorevolmente questa doppia funzione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Per la discussione di una mozione.**

MELEGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Vorrei soltanto ricordare che nella seduta di ieri avevamo dichiarato che avremmo oggi chiesto la fissazione della data per la discussione della mozione n. 1-00091, sulla fame nel mondo. Vi è stato un accordo con il Governo affinché questa discussione avvenga lunedì 14 luglio e si passi ai voti nelle sedute successive di martedì o di mercoledì. Mi pare che il Governo non possa che confermare questo accordo; in tale eventualità, dichiaro che i deputati del gruppo radicale non insistono nella loro richiesta di un voto dell'Assemblea.

COMPAGNA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA, *Ministro dei lavori pubblici*. Confermo la disponibilità del Governo ad effettuare la discussione della mozione lunedì 14 luglio; il voto avverrà, invece, in una seduta immediatamente successiva.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, ritengo pertanto opportuno che lei informi di questa intesa il rappresentante del suo gruppo in seno alla Conferenza dei capigruppo, per le determinazioni conseguenti.

#### **Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento,

propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati » (1697) *(con parere della I, della III, della V, della XI e della XII Commissione);*

*alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici):*

LA LOGGIA ed altri: « Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 495, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (1683) *(con parere della I Commissione).*

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del professor Angelo D'Amato a presidente dell'istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara, del dottor Lanfranco Gualtieri a presidente dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano e del professor Giuseppe La Malma a presidente dell'istituto sperimentale per l'agricoltura di Acireale.

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento,

è deferita alla XI Commissione permanente (Agricoltura).

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 2 luglio 1980, alle 15:

1. — Assegnazioni di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza (895);

PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (109);

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (145);

BELLUSCIO ed altri: Riforma della pubblica sicurezza (148);

MAMMÌ ed altri: Istituzione del corpo di polizia della Repubblica italiana e coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica (157);

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (343);

DI GIULIO ed altri: Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (559);

MILANI ed altri: Riforma della polizia (590);

BIONDI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana e nuove norme relative alla riorganizzazione della polizia ed allo *status* ed ai diritti dei suoi appartenenti (729);

BOFFARDI INES: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (795);

— Relatori: Mammì, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1717);

— Relatore: Zambon;  
(Relazione orale).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (1724);

— Relatore: Gottardo;  
(Relazione orale).

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 (1813);

— Relatore: Russo Giuseppe;  
(Relazione orale).

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 732. — Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili (approvato dal Senato) (1556);

— Relatore: Rocelli.

8. — *Seguito della discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— Relatore: Mastella.

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (Approvato dal Senato) (1267);

— Relatore: Casini;  
(Relazione orale).

Sanatoria delle erogazioni per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— Relatore: Sinesio;  
(Relazione orale).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1980

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

11. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti nume-

rosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

— *Relatore*: Zolla.

**La seduta termina alle 20,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1980

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**TOZZETTI, VETERE, CANULLO, POCHETTI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, OTTAVIANO, TROMBADORI E FERRI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per far luce sulla intrigata ed equivoca vicenda della cooperativa edilizia « Auspicio » e per sapere in che modo il Ministero del lavoro (che ha per legge il controllo delle cooperative) intende intervenire per tutelare gli interessi dei 1.400 soci e per appurare eventuali responsabilità.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del Ministro sui seguenti fatti, anche perché ne venga accertata la veridicità:

1) la cooperativa Auspicio — ex società immobiliare — fino dalla sua trasformazione si è caratterizzata per una conduzione privatistica da parte dei componenti il consiglio di amministrazione, in gran parte composto da ex soci della originaria società immobiliare;

2) successivamente la cooperativa, avvalendosi dei requisiti dei soci, tutti operai e impiegati con redditi da lavoro dipendente e alloggiati in prevalenza con le proprie famiglie in condizioni precarie, spesso drammatiche (perché colpiti da sfratti esecutivi), ha ottenuto — in base alle disposizioni della legge n. 167 — un mutuo agevolato pari al 75 per cento del costo di costruzione di alloggi di tipo economico-popolare, da realizzarsi nei piani di zona di Tiburtino sud, a Roma;

3) fino ad oggi, tutti i soci hanno versato in contanti, all'atto di prenotazione degli appartamenti, somme che vanno

da un minimo di 12 a un massimo di 20 milioni, che, aggiunte al mutuo, portano il costo degli appartamenti ai livelli dell'edilizia immobiliare privata pur non avendone i requisiti tecnici. Ciò malgrado i soci sono ulteriormente ricattati dai dirigenti che minacciano la liquidazione coatta della cooperativa se non verseranno ulteriori anticipi di circa 10 milioni a socio;

4) la realizzazione del programma, oltre ai tempi lunghi, è arrivata praticamente alla paralisi. Solo 500 famiglie hanno potuto entrare recentemente negli appartamenti del primo lotto, peraltro non ancora ultimati e con rilevanti difetti di costruzione, mentre nel terzo lotto è stato realizzato solo il rustico e attualmente i lavori sono bloccati in quanto le somme erogate dagli istituti di credito si incanalano in gran parte per rivoli diversi, quali cartelle ipotecarie SEIND, presunto debito Italcasse, ed altri;

5) l'originaria immobiliare Auspicio il 20 maggio 1974 ha contratto un mutuo con l'Italcasse di 6 miliardi a tassi certamente non agevolati. Gli attuali soci hanno già restituito circa 3 miliardi mentre l'Italcasse ne pretende ancora altri 5, assorbendo così notevole parte dei mutui agevolati;

6) i dirigenti della cooperativa, con il falso scopo dichiarato di ricavare i mezzi per coprire totalmente le passività della gestione e di consolidare i costi edilizi dei lotti I e III, hanno di fatto « svenduto » ad acquirenti di comodo i lotti II e IV comprensivi di appetibili centri commerciali;

7) in tutta l'intrigata faccenda si è ripetutamente manifestato un intreccio di interessi tra i dirigenti della cooperativa e le società di costruzione (tutte accuratamente selezionate, come la SEIND (GEPI) e la Pontello). Quest'ultima in particolare è imputata dal collegio dei collaudatori per un importo danni per circa 2 miliardi.

Gli interroganti rilevano che questi ed altri fatti di dubbia natura hanno ingenerato nelle 1.400 famiglie la fondata con-

vinzione di essere state vittima di una organizzata operazione speculativa a cui non è mancato l'avallo di forze e di uomini politici bene individuati, il che ha determinato un grave stato di tensione, ma anche di decisione e di lotta, come ha dimostrato la manifestazione di massa svoltasi mercoledì 25 giugno scorso, al Ministero del lavoro.

Urgono pertanto iniziative del Ministero che portino a soluzione i problemi più urgenti: abbattimento totale del debito con l'Italcasse, ripresa immediata dei lavori e accertamento delle responsabilità e delle complicità, dirette e indirette, di quanti hanno, per proprio tornaconto, speculato sulla fame di case delle 1.400 famiglie.

In tal senso gli interroganti attendono sollecitamente la risposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(5-01163)

NAPOLETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del contenuto di un esposto indirizzato in data 27 maggio 1980 al Consiglio superiore della magistratura, dai magistrati addetti alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli nel quale si denuncia la progressiva disapplicazione dei termini fissati nell'articolo 435 del codice di procedura civile, così come novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, venendosi, in pratica, ad allungare notevolmente i tempi per la definizione delle controversie individuali di lavoro;

per sapere, anche con riferimento alla interpellanza a firma dell'interrogante n. 2-00077 del 2 ottobre 1979, rimasta stranamente senza risposta nonostante sia stata successivamente trasformata in interrogazione, quali misure di sua competenza intende adottare per arrestare il progressivo aumento della durata media del processo del lavoro in generale e, in particolare, presso il tribunale di Napoli, onde evitare che, entro breve termine, i tempi di tale processo finiscano per coincidere con quelli del processo civile comune.

(5-01164)

DI CORATO, SICOLO, DE CARO, CARMENO, DE SIMONE E GRADUATA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che ad altra interrogazione presentata dagli stessi interroganti il 27 febbraio 1980, sulle gravi carenze nell'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di appello di Bari, non è stata ancora data risposta —

se è a conoscenza che la situazione, dal febbraio scorso, si è persino aggravata: due magistrati della sezione del lavoro della pretura di Bari sono stati destinati ad altro incarico senza essere stati preventivamente sostituiti con la conseguenza prevedibile ed inevitabile che tutte le numerosissime cause di lavoro loro affidate sono ora sospese;

se è a conoscenza che recentemente la CGIL di Corato, rendendosi interprete del grave disagio dei lavoratori di quel comune, praticamente paralizzato nell'amministrazione della giustizia a causa di un'assenza legittima del pretore dirigente, non essendo riuscita ad ottenere l'assegnazione di altro giudice, richiesta anche con manifesti pubblici, è stata costretta a citare in giudizio per danni il Ministero di grazia e giustizia;

se è a conoscenza che, solo a seguito di tale iniziativa il presidente della Corte di appello di Bari, con suo decreto n. 62 del 5 giugno 1980 ha assegnato — anche se in via straordinaria — altro magistrato alla pretura di Corato in sostituzione del pretore assente;

se è a conoscenza che la CGIL di Corato, risolto il problema — anche se in via provvisoria —, ha responsabilmente rinunciato al giudizio per danni che è stato estinto il 13 giugno 1980, presente la Avvocatura dello Stato.

Tutto quanto innanzi premesso, gli interroganti, chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per il regolare funzionamento della giustizia nel distretto della Corte di appello di Bari; e se non intenda intervenire anche presso il presidente della Corte di appello di Bari perché, in attesa della soluzione integrale del problema, che in ogni caso va risolto in tem-

pi brevi, assunta immediate, urgenti iniziative, al fine di evitare la generalizzazione in tutto il distretto della Corte di appello di Bari della scandalosa situazione della pretura di Foggia, dove - ormai è a conoscenza di tutti - le cause di lavoro durano non meno di 5 anni.

Tutto ciò anche al fine di evitare che il sindacato o altre parti sociali siano costrette a ripetere l'esperienza di Corato, citando in giudizio di responsabilità per danni il Ministro della giustizia, che ha l'obbligo istituzionale d'intervenire.

(5-01165)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1980

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

—

**BENCO GRUBER AURELIA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è al corrente che l'emittente radiotelevisiva di Stato iugoslava di Koper (Capodistria) nelle sue trasmissioni in lingua italiana, diffuse e ricevute in buona parte del territorio nazionale italiano, esercita costantemente indebite interferenze nei fatti politici interni della Repubblica italiana.

In occasione delle ultime elezioni amministrative, ad esempio, nella giornata di domenica 8 giugno 1980 (in tutta Italia di « tregua » elettorale) la radiotelevisione di Koper ha lanciato un appello redazionale in lingua italiana, invitando gli italiani a votare per il PCI.

Domenica 15 giugno 1980 la suddetta emittente (presenti i segretari triestini della DC, del PCI e del PSI) ha interferito sulla composizione delle giunte provinciale e comunale di Trieste suggerendo « soluzioni » gradite a quel paese estero.

Ciò premesso, si chiede di conoscere come tali atti possano non ritenersi indebita interferenza nelle questioni di politica interna italiana e, in caso negativo, quali azioni diplomatiche saranno intraprese per ottenere la cessazione di non tollerabili ingerenze. (4-03938)

**BENCO GRUBER AURELIA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, stanti i ricorrenti dissguidi postali che si verificano a Trieste nella distribuzione della stampa periodica in abbonamento (in particolare nei confronti del settimanale della Lista per Trieste *La voce libera*) quali provvedimenti si intendano adottare per far cessare questo disservizio gravemente lesivo della stessa libertà di stampa incidendo su un settore delicato, come quello degli abbonamenti, che costituisce l'unico affidamento finanziario per i giornali liberi e non sovvenzionati. (4-03939)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se i regolamenti della CEE, che autorizzano lo scambio della mano d'opera necessaria in determinati settori non possano essere applicati in Italia nei riguardi delle indossatrici straniere appartenenti a detti paesi, quando vengono in Italia per esibire modelli di produzione italiana durante le sfilate all'uopo organizzate.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se anche per le indossatrici di origine extraeuropea e afroasiatica chiamate in Italia dalle case di moda non possa valere una autorizzazione procurata tempestivamente dagli organizzatori per i giorni della loro permanenza in Italia, quando esse vengono con un visto turistico, che presenta minori complicazioni. Gli organizzatori di tali sfilate sono i primi ad essere interessati a che la permanenza di lavoro di indossatrici straniere sia in regola con le autorizzazioni degli uffici del lavoro e con gli oneri fiscali e previdenziali che gravano sui loro compensi.

(4-03940)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia vero, come è sostenuto da più parti, che i visitatori stranieri che vengono in Italia con i loro aerei da turismo si trovino in alcuni degli aeroporti maggiori e anche in molti scali minori di fronte a gravi difficoltà per la scarsa o mancata assistenza.

(4-03941)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — rattristato per la malasorte delle medie, medio-piccole, piccole aziende italiane molte volte mortificate dal Governo —

quali tipi di « ricorsi » si possono presentare ai sensi della recente legge sul condono previdenziale, in quanto l'INPS sostiene che « nel caso in cui risultino presentati ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di addebito per contributi

sanzioni civili, sanzioni amministrative, eccetera, i debitori possono insistere nelle contestazioni sollevate, con la conseguenza peraltro di non beneficiare dell'esonero per le partite contributive oggetto del ricorso; diversamente, qualora intendano beneficiarne, dovranno abbandonare il ricorso e sanare l'inadempienza alle condizioni e nei termini soprariocordati. Ove il ricorso verta unicamente in materia di somme accessorie e risultino già versati i relativi contributi, i ricorrenti potranno chiedere l'applicazione nei loro confronti del provvedimento di esonero presentando all'uopo domanda da redigere sull'apposito modulo». (4-03942)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — rattristato per la malasorte delle medie, medio-piccole, piccole aziende italiane molte volte mortificate dal Governo — quali sono le « condizioni » del condono presidenziale previsto dalla recente legge, in quanto — dice sempre l'INPS — che « l'esonero ha luogo esclusivamente su iniziativa delle aziende, le quali si assumono la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni rese. La concessione dell'esonero resta comunque subordinata al controllo delle operazioni e dei versamenti effettuati dal datore di lavoro elencati nella dichiarazione di cui sopra è cenno. Pertanto, la richiesta dell'esonero e l'effettuazione da parte dei datori di lavoro dei conseguenti adempimenti non comporta per l'INPS moratoria nell'accertamento dei suoi crediti (costituiti da contributi e somme accessorie) e nella acquisizione dei titoli e delle eventuali relative garanzie. Questo Istituto quindi continuerà ad effettuare gli accertamenti di cui sopra, riservandosi di iniziare, proseguire o sospendere fino al 30 giugno 1980 le azioni esecutive o fallimentari ». (4-03943)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — venuto a conoscenza dell'ipotesi di soppressione dell'ufficio imposte dirette di Rivarolo, con

accorpamento a quello di Cuornè, nel quadro del piano di riorganizzazione degli uffici finanziari — se è a conoscenza che i sindaci dei comuni ricadenti nel distretto di Rivarolo hanno evidenziato che:

1) l'ufficio delle imposte dirette di Rivarolo è stato appena trasferito in una nuova sede ampiamente adeguata, mentre l'attuale sede di Cuornè non è in grado di recepire la struttura di Rivarolo;

2) il distretto di Rivarolo comprende quindici comuni con 43.000 abitanti e 3.573 aziende industriali artigianali con 10.040 addetti;

3) Rivarolo è sede attualmente di molti uffici pubblici, di scuole superiori, ha un carico di lavoro come ufficio imposte dirette di circa 25.000 dichiarazioni annue dei redditi ed un gettito annuo d'imposta di circa 15 miliardi;

4) l'economia prevalente dei comuni del distretto di Rivarolo, a carattere industriale, porta alla previsione del piano territoriale del centro di Rivarolo a capoluogo di subcomprensorio, al centro di un sistema viario al servizio della zona, oltreché sede del consorzio trasporti Canavese occidentale.

Per sapere se non si ritiene opportuno il mantenimento in Rivarolo dell'ufficio delle imposte dirette. (4-03944)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — dopo l'incontro di oggi di Bardonecchia dei sindaci della comunità montana della Valle di Susa con gli amministratori francesi — se il Frejus sarà aperto fra otto giorni, malgrado l'opposizione dei sindaci valsesini, in quanto la viabilità sul versante italiano, non essendo adeguata, porterebbe al caos, per cui quindi sarebbe meglio rinviare tale apertura.

Per sapere — dato che la data per la apertura del traforo autostradale era stata stabilita quattro anni fa — perché l'Italia non ha mantenuto fede ai patti. Le responsabilità sono da distribuire a più livelli, ma non si può dimenticare la campagna contro le « opere faraoniche » che negli anni scorsi il PCI ha guidato con

le amministrazioni rosse regionali, provinciali e del comune di Torino, bloccando ogni iniziativa per la viabilità in Valle di Susa.

Per sapere se il Governo intenda finalmente decidere in piena responsabilità, di iniziare la costruzione di una vera autostrada. (4-03945)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che continuano le proteste in alta Val Chisone contro il documento-proposta della regione Piemonte su Pra Catinat, con raccolta di firme con cui i dipendenti dell'ospedale, unitamente alla popolazione ed alle amministrazioni locali, intendono ribadire la necessità dell'utilizzo sanitario della struttura, almeno per un padiglione, con giurisdizione comprensoriale ed extra-comprensoriale, legando l'ospedale di Pra Catinat all'ospedale Agnelli di Pinerolo e con utilizzazione socio-sanitaria per la seconda struttura.

Per sapere quali interventi il Governo intende promuovere per salvare l'ospedale « necessario » di Pra Catinat. (4-03946)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che il piano socio-sanitario della regione Piemonte prevede la soppressione dell'ospedale di Varallo — quali interventi il Governo intende promuovere, per mantenere tale ospedale, indispensabile per tutti i comuni della Val Sesia. (4-03947)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere che fine ha fatto l'appello presentato dal capostazione di Omegna per migliorare la linea ferroviaria Novara-Domodossola, in cui si chiedeva che venissero eseguite migliorie da anni promesse per potenziare il servizio di collegamento fra l'alto novarese, Torino e Novara. (4-03948)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — dopo la esperienza dello scorso inverno con muri

di nebbia scesi su tutta la piana dell'Osola, da Domodossola fino al Lago Maggiore, che hanno costretto gli automobilisti ai « sudori freddi » per non perdere d'occhio il bordo della strada per la mancanza delle strisce bianche di mezzera, vecchie di secoli, del tutto sbiadite o addirittura mancanti — se non intenda accettare la proposta degli automobilisti locali che sono certo ben felici di fare munifico dono, all'ANAS e alla provincia di Novara, per il prossimo inverno, di un secchio di vernice bianca con tanto di pennello. (4-03949)

RUBINACCI, BAGHINO E PARLATO. — Per sapere — premesso:

che la regione Marche nei collegamenti con Roma è mal servita per la mancanza di collegamenti autostradali e per la inadeguatezza della strada ferrata (si consideri che i treni da e per Roma transitano ancora su di un unico binario);

che nessun collegamento aereo esiste tra le Marche e Roma, tra le Marche e Milano, tra le Marche e il resto del mondo, nonostante siano ultimati i costosi lavori di ristrutturazione, potenziamento e ammodernamento dell'aeroporto regionale di Ancona-Falconara;

che il versante adriatico è penalizzato rispetto a quello tirrenico sì da contraddire ogni obiettivo di programmazione —

se non ritiene realizzabile e giusta la richiesta del presidente dell'Aerodorica affinché ogni ulteriore collegamento tra il nord e Roma e tra il nord ed il sud faccia scalo ad Ancona. (4-03950)

RAMELLA E PAGLIAI MORENA AMABILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative intende prendere per rimediare alle cause che hanno giustamente spinto il Presidente del distretto scolastico n. 30 di San Bonifacio (provincia di Verona) a presentare un esposto-denuncia al Ministero e alla magistratura.

In tale esposto si fa rilevare che, a tre anni dall'entrata in vigore dei consigli scolastici distrettuali, il consiglio del distretto n. 30 (San Bonifacio) non ha ancora una propria idonea sede; che per l'espletamento dei doveri d'ufficio l'unica impiegata (dipendente dello Stato) è collocata in un salone delle scuole elementari, utilizzato molte volte per assemblee degli alunni delle scuole medie e degli insegnanti e ad ogni scadenza elettorale sede di un seggio; che mancando perfino gli armadi, il materiale deve essere accatastato ed alla mercè di tutti i frequentatori del salone; che tutto ciò è causa di gravi carenze nella funzionalità del distretto scolastico in oggetto.

Gli interroganti fanno infine notare che nell'esposto-denuncia del presidente del distretto scolastico n. 30 si rileva come ci sarebbe una soluzione nello stesso edificio; quindi il problema è essenzialmente di volontà politica e di funzionalità amministrativa. (4-03951)

**GATTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi e su proposta di quale Stato membro la Commissione CEE ha modificato, con regolamento n. 1476/80 del 12 giugno 1980, il precedente regolamento n. 1146/80 del 7 maggio 1980, togliendo la possibilità ai produttori agricoli di accedere all'acquisto del prodotto e togliendo qualsiasi riferimento al limite quantitativo che ogni industria mangimistica può acquistare, con il risultato di discriminare i produttori che dovrebbero, viceversa, essere i veri beneficiari del prodotto agevolato e di favorire le grosse industrie multinazionali.

Per sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per ripristinare la precedente impostazione e in particolare il regolamento 1146/80 del 7 maggio 1980.

(4-03852)

**SPATARO E DE GREGORIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che al professor Giuseppe

pe Castellana nato il 28 aprile 1946 a Palma Montechiaro e residente in Agrigento, docente di ruolo presso il liceo scientifico « Leonardo » di Agrigento, vincitore di un pubblico concorso per una borsa di studio di « alta specializzazione » da utilizzarsi presso una delle Soprintendenze archeologiche della Sicilia, non è stato tutt'ora erogato lo stipendio così come previsto all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, mentre in altri casi analoghi riferiti ad altri insegnanti è stato regolarmente concesso l'esonero dall'insegnamento e il mantenimento dello stipendio -

1) per quali motivi dopo sei mesi non è stato erogato lo stipendio al professor Giuseppe Castellana;

2) per quali ragioni, inoltre, il Ministero della pubblica istruzione ha proceduto, solo per questo caso, scaricando gli assegni sulla regione siciliana che a sua volta ha respinto tale decisione ministeriale con la conseguenza che l'interessato da oltre sei mesi non percepisce lo stipendio mensile;

3) se non si ritiene d'intervenire con urgenza al fine di sbloccare questa assurda situazione che a seguito di un'altro, strano provvedimento ministeriale vede, momentaneamente, sospesi dallo stipendio tutti i borsisti che già ne usufruivano.

(4-03953)

**ZARRO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere -

premessi che è insorto da tempo un contenzioso per oltre 9 miliardi di lire tra la Cassa per il Mezzogiorno e l'amministrazione provinciale di Benevento in ordine alla costruzione della tangenziale ovest della città di Benevento;

premessi, altresì, che, per tutelare i propri interessi, la CASMEZ ha ordinato il fermo amministrativo dei fondi in danno dell'amministrazione provinciale di Benevento;

premessi, ancora, che a seguito di tale fermo viene di fatto impedito l'accredito di qualunque somma all'ammini-

strazione provinciale di Benevento se non per le spese correnti;

tenuto conto che per il quarto lotto dei lavori di costruzione dell'Istituto tecnico per geometri di Benevento, ai sensi della legge n. 647/67, il Ministero dei lavori pubblici, Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, con nota del 2 maggio 1980, prot. 39248/III BN.8, ha emesso il primo certificato di pagamento per la revisione dei prezzi per un importo di lire 30.093.510, delegando la tesoreria provinciale dello Stato, sede di Benevento, con ordinativo n. 182, elenco n. 17 del 12 maggio 1980, all'accredito di questa somma all'amministrazione provinciale di Benevento, ente concessionario dei lavori in discorso, affinché a sua volta provvedesse al pagamento delle spettanze dovute all'impresa Nazzaro Cosimo di Benevento, rimasta a suo tempo aggiudicataria della gara d'appalto dei richiamati lavori;

evidenziato, però, che in conseguenza della situazione in premessa richiamata, la tesoreria provinciale dello Stato, sede di Benevento, ha ritenuto non dover accreditare la citata somma di lire 30 milioni 93.510 all'amministrazione provinciale di Benevento per lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'Istituto tecnico per geometri di Benevento;

affermato, infine, che l'impresa Nazzaro Cosimo si sente ingiustamente penalizzata -

a) se sono a conoscenza di tale stato di cose;

b) se non ritengano che il fermo amministrativo dei fondi operato dalla Cassa per il Mezzogiorno in danno dell'amministrazione provinciale di Benevento a seguito del contenzioso insorto per la costruzione della tangenziale ovest della città di Benevento possa comunque impedire l'accredito all'amministrazione provinciale di Benevento di somme dovute per altri lavori, regolarmente portati a termine;

c) se non intendano dare disposizione alla sede di Benevento della tesoreria provinciale dello Stato affinché provveda all'accredito all'amministrazione provinciale di Benevento delle somme dovute

per il quarto lotto dei lavori di costruzione dell'Istituto tecnico per geometri di Benevento, evitando, di conseguenza, che venga penalizzata l'impresa Nazzaro Cosimo di Benevento. (4-03954)

ZARRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premesso che il 23 settembre 1976 gli aspiranti alla cattedra di insegnante di scuola materna parteciparono al concorso pubblico bandito dal Ministero della pubblica istruzione;

tenuto conto di quegli aspiranti che alla fine delle prescritte prove d'esame risultarono idonei ma non vincitori;

affermato che, nonostante i molti anni di attesa, gli insegnanti risultati idonei non sono stati tuttavia immessi nei ruoli, tanto che gli stessi hanno dovuto partecipare al nuovo concorso di recente bandito dal Ministero della pubblica istruzione -

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) se è quando gli insegnanti risultati idonei al termine delle prove del concorso di scuola materna del 1976 saranno definitivamente sistemati nei ruoli scolastici;

c) se, in sede di valutazione delle prove sostenute dai candidati per il concorso di scuola materna in corso di svolgimento attualmente, sarà valutato in via preferenziale il titolo conseguito nel concorso del 1976. (4-03955)

ZARRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere -

premesso che l'Istituto sperimentale per l'agricoltura di Salerno, al fine di valorizzare il territorio ed aumentarne le capacità produttive, sulla scorta di dati concernenti il clima, l'*habitat*, eccetera, ha in corso di realizzazione la nuova sede tecnica di Pontecagnano (Salerno), in considerazione della particolare fertilità del terreno;

affermato che il Ministero dell'agricoltura e foreste concesse nel 1977 il con-

tributo pari al 99 per cento circa delle spese di realizzazione del citato centro;

tenuto conto che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 375 del 1976 si è reso necessario redigere una nuova perizia di variante e suppletiva per il contenimento dei consumi energetici;

ricordato che tale perizia fu approvata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nel gennaio 1980 e che il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ha apposto il necessario visto di congruità;

considerato che ancora oggi attende di essere realizzata la nuova sede dello istituto —

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) perché ancora non sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo centro di Pontecagnano (Salerno) dell'istituto sperimentale per l'agricoltura;

c) quando questi lavori avranno effettivamente inizio;

d) se sarà necessario un ulteriore finanziamento tenuto conto del maggior importo dei lavori. (4-03956)

ZARRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che con decreto ministeriale n. 926 D 14C del 25 febbraio 1980 venivano soppressi 2 posti in organico a Castelpoto capoluogo (Benevento) nei ruoli degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1980-1981;

tenuto conto che avverso tale provvedimento il 2 aprile 1980 veniva presentato un ricorso a firma degli insegnanti e dei genitori degli alunni della scuola elementare del centro sannita;

affermato che i ricorrenti lamentavano il fatto che il decreto ministeriale innanzi citato non avrebbe tenuto conto dell'articolo 1 della O. M. n. 24 del 24 gennaio 1980 e della circolare ministeriale n. 203 del 9 agosto 1979 le quali rispettivamente, riconoscono ai Provveditorati agli studi interessati la verifica della consistenza della popolazione scolastica e garantiscono, comunque, la continuità didattica;

tenuto conto che a giudizio dei ricorrenti vi sarebbe stato un aumento del numero degli alunni delle tre sezioni di classe 4°;

affermato, infine, che i ricorrenti denunciano una serie di irregolarità ed anomalie nelle scuole elementari di Castelpoto capoluogo (Benevento) —

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) se corrisponde a verità quanto affermato dai ricorrenti contro il decreto ministeriale innanzi citato;

c) quali iniziative intende assumere per garantire la continuità didattica presso le scuole elementari di Castelpoto capoluogo (Benevento). (4-03957)

VIZZINI, MASSARI E NICOLAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'ENPAS affinché, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nella liquidazione — o riliquidazione — dell'indennità di buonuscita con il computo anche della tredicesima mensilità, continui ad operare il criterio, finora adottato dall'ente, di considerare parimenti ed indiscriminatamente computabili come anzianità complessiva, da assoggettare alla medesima aliquota, sia gli anni di servizio effettivo che i 7 — oppure 10 — anni di « aumento di servizio » concesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Gli interroganti rilevano che il citato criterio risponde anche al principio giurisprudenziale consolidatosi presso il Consiglio di Stato, come confermato anche dalle recenti decisioni giurisdizionali: VI Sezione, decisioni n. 549/80, 551/80 e 585/80, pubblicate rispettivamente il 18 aprile 1980, il 22 aprile 1980 e il 6 maggio 1980.

L'articolo 6 della stessa legge n. 75 del 1980 da applicare dispone che « le controversie in materia di indennità di buonuscita relative al personale dello Stato appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali » e quindi, in secondo grado, al Consiglio di Stato.

È quindi intuibile il massiccio contenzioso che si creerebbe *ex novo* qualora l'ENPAS, fino dalla prima applicazione della legge n. 75 del 1980, adottasse un criterio drasticamente opposto a quello espresso dal Consiglio di Stato.

(4-03958)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle proteste dei vari docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche-consolari all'estero, retribuite con i fondi COASSCIT, capitolo 3577, perché l'accordo per la sistemazione del precariato all'estero sottoscritto dal Governo e dalla « triplice » ignora totalmente questa benemerita categoria la cui situazione di disagio viene ulteriormente ad aggravarsi istituzionalizzando una evidente discriminazione.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se i Ministri competenti intendano riconoscere le giuste richieste del Comitato di agitazione dei predetti insegnanti, formatosi recentemente a Stoccarda (RFT) e che ha deciso lo stato di agitazione della categoria, attuando per ora lo « sciopero bianco » rifiutando di partecipare a qualsiasi riunione tecnico-organizzativa dell'amministrazione astenendosi dall'invio delle relazioni trimestrali.

L'interrogante chiede se i Ministri competenti non intendano intervenire urgentemente essendo nell'aria la minaccia di far saltare gli esami dei corsi serali programmati per il corrente mese. L'interrogante infine chiede di sapere qual è la posizione giuridica dei COASSCIT all'estero e cosa intendano fare per andare incontro alle rivendicazioni di questa numerosa categoria.

(4-03959)

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione comunale di Castagneto Carducci (Livorno), mentre largheggia nel concedere, per ragioni turistiche, deroghe al riposo settimana-

le, per cui tutti i negozi non solo sono sempre aperti ma fanno anche orari continuati, applichi un inspiegabile rigore per quanto riguarda i distributori di benzina, al punto da pretendere la chiusura settimanale perfino all'unico distributore installato in zona turistica, cioè quello di Marina di Donoratico;

in particolare, per sapere se è esatto che la deroga al riposo settimanale è stata estesa ai negozi di calzature e se è altresì vero che l'assessore competente per tali « permessi » risulti essere proprietario di negozi del genere;

se, nel provvedimento che nega la apertura estiva ai distributori di benzina, e ad essi soli, siano da ravvisarsi, da parte dell'amministrazione comunale, motivazioni politiche e, se ciò risultasse esatto, per conoscere i provvedimenti che si intendono prendere per ragioni di giustizia.

(4-03960)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi accuse rivolte dal giudice tedesco Dubbers al Ministro dell'interno del Baden-Wuerttemberg per illeciti nella procedura per la concessione del soggiorno ai nostri lavoratori emigrati, accuse coraggiosamente avanzate persino dal giudice del tribunale di Reutlingen (RFT) Jurgens Dubbers che in un articolo che sarà pubblicato dal mensile italiano di Stoccarda *Oltreconfine*, sostiene che a fine maggio 1980 oltre quattromila erano gli illeciti verificati e che nella stragrande maggioranza si trattava di nostri connazionali.

L'interrogante chiede di conoscere quali passi abbia fatto il nostro Governo per salvaguardare il sacrosanto diritto di circolazione dei nostri cittadini emigrati, e se non ritiene di dare disposizioni precise affinché le nostre autorità diplomatiche consolari intervengano con maggiore solerzia per salvaguardare un evidente ed elementare diritto come quello della libera circolazione nei paesi della Comunità europea.

(4-03961)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sono vere le voci che corrono negli ambienti giornalistici d'emigrazione, secondo le quali con fondi riservati, sotto forma di abbonamenti, sono stati elargiti finanziamenti occulti ad alcune testate che si pubblicano all'estero, vicino agli ambienti di regime.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere l'entità dei finanziamenti elargiti e con quale criterio sono stati dati tenendo conto che importanti organi da anni presenti nelle nostre comunità emigrate non hanno ricevuto niente. (4-03962)

SANTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia della CEE il 27 febbraio 1980 per aver contravenuto a quanto disposto dall'articolo 95 del trattato CEE, che vieta l'applicazione diretta o indiretta ai prodotti degli altri Stati membri di imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, avendo applicato contrassegni di Stato ai recipienti contenenti acquaviti destinate alla vendita al minuto con un'imposta differenziata per quanto concerne, da un lato, le acquaviti ottenute dalla distillazione di cereali e della canna da zucchero (di preminente produzione estera) e, dall'altro, le acquaviti di vino e di vinacce (di produzione nazionale);

la Commissione CEE, che ha istruito il procedimento, ha affermato l'esigenza di giungere ad un regolamento comunitario in materia, che preveda una aliquota di imposta unica per tutte le acquaviti, e al superamento delle differenze delle materie prime impiegate, mediante aiuti alla produzione o sistemi di compensazione fra produttori —

1) quale sia il giudizio del Governo sulla sentenza della Corte di Bruxelles;

2) come ci si sia mossi o ci si intenda muovere per addivenire ad una regolamentazione comunitaria in materia che tuteli gli interessi italiani;

3) se risponda a verità quanto affermato dalla Commissione CEE secondo la quale il problema di aiuti alla produzione o sistemi di compensazione fra produttori non sussiste per quanto attiene alle acquaviti di vino o di vinacce, essendo stato risolto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati viti-vinicoli;

4) quali azioni, in generale, il Governo intenda intraprendere a sostegno della vitivinicoltura italiana che, per la quantità e per la qualità della sua produzione, rappresenta una voce importante del prodotto nazionale. (4-03963)

SOSPURI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni, a partire dal prossimo 25 agosto, per 4.200 lavoratori dipendenti dalla SIT-SIEMENS de L'Aquila;

quali iniziative intendano intraprendere per consentire un adeguato sviluppo del settore elettronico nell'ambito del quale produce la stessa SIEMENS;

quali assicurazione siano in grado di fornire agli attuali 4.200 dipendenti, per i quali è previsto il citato ricorso alla cassa integrazione guadagni, in relazione alla conservazione — in ogni caso — del posto di lavoro. (4-03964)

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, in relazione alla ventilata imminente statizzazione delle libere università degli studi de L'Aquila e di Chieti, se è vero che il Governo ha la assurda intenzione di punire duramente la città di Teramo attraverso la soppressione delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche;

per sapere, inoltre, quali assicurazione il Ministro della pubblica istruzione sia in grado di fornire in merito, al fine di tranquillizzare gli abruzzesi della provincia di Teramo, troppo spesso ingiustamente discriminati e dimenticati. (4-03965)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**MANNINO E FIORI PUBLIO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere al fine di accertare le responsabilità del disastro del DC-9 IH-870, partito il 28 giugno 1980 da Bologna e diretto a Palermo, con 81 persone a bordo.

Inoltre per conoscere:

1) il grado di efficienza dell'aereo, in particolare se si tratti di aeromobile tenuto dall'ITAVIA in *leasing* da una compagnia aerea americana, che lo aveva posto fuori servizio;

2) il sistema di assistenza in volo da parte delle torri di controllo delle stazioni di Roma e di Palermo. (3-02102)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sia stata presa in considerazione la creazione degli addetti agricoli italiani all'estero con funzioni simili a quelle degli addetti agricoli esteri in Italia, tenendo presente che il problema della loro istituzione si sta trascinando da diversi anni, per cui ci si attende una risposta chiara. (3-02103)

**LA TORRE, SPATARO E PERNICE.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

a) la grave sciagura aerea di venerdì 27 giugno 1980 nella quale sono perite 81 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo di un DC-9 della compagnia ITAVIA in volo da Bologna a Palermo ha riproposto, drammaticamente, il problema della sicurezza dei voli da e per la Sicilia;

b) la precipitosa spiegazione della compagnia ITAVIA, secondo cui la sciagura sarebbe stata provocata da un'azione

di sabotaggio, non risulta sufficientemente motivata ed è pertanto non credibile;

c) i frequenti disservizi e ritardi nell'esercizio della rete ITAVIA creano disagi e disfunzioni di vario tipo ai passeggeri e situazioni caotiche negli aeroscali —

1) quali interventi e provvedimenti urgenti s'intendono adottare al fine di un accertamento rigoroso e completo delle cause tecniche e delle eventuali responsabilità operative ed amministrative che abbiano potuto direttamente o indirettamente provocare la sciagura;

2) l'elenco completo dei vettori ITAVIA indicando per ognuno l'anno di fabbricazione e di messa in servizio e le ore di volo effettuate;

3) la condizione di efficienza degli aeromobili ITAVIA e se vengono rispettate da questa compagnia le norme internazionali di controllo per la sicurezza e i sistemi di revisione periodica degli aeromobili;

4) per quali motivi l'ALITALIA è stata indotta a stipulare un contratto di noleggio di vettori ITAVIA usati per i collegamenti nazionali e quali sono i termini di questi accordi. (3-02104)

**BERNARDI GUIDO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intende fornire informazioni al Parlamento sul disastro aereo provocato dall'aeromobile ITAVIA caduto venerdì 27 giugno 1980 nel mare di Ustica e sui risultati dell'inchiesta con particolare riguardo allo stato di manutenzione del velivolo e allo stato di servizio dell'equipaggio. (3-02105)

**DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza so-*

*ziale.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione in cui versano i superinvalidi sul lavoro appartenenti all'industria, agricoltura ed ai liquidati in capitali. Tale categoria, da ben 15 anni, è in attesa di un adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 217 del testo unico dei lavoratori, in base al cui disposto «le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita». A tale adeguamento si è provveduto per le categorie dei superinvalidi di guerra e dei ciechi civili, mentre l'assistenza personale continuativa mensile dei superinvalidi sul lavoro è rimasta ferma a 35 mila lire.

Premesso quanto sopra esposto, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare al fine di equiparare i superinvalidi sul lavoro dell'industria, agricoltura e liquidati in capitali alle altre categorie di invalidi e rendere operante anche per essi il diritto costituzionalmente garantito al mantenimento e all'assistenza. (3-02106)

LABRIOLA, ALBERINI, CARPINO, CASALINUOVO E SPINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponde al vero quanto si denuncia in rapporto agli interventi che il Ministero di grazia e giustizia sta realizzando nell'isola di Gorgona, in aperta violazione dell'accordo raggiunto con la regione toscana e gli enti locali di Livorno, in virtù del quale entro il 1982 l'isola stessa dovrà passare nella piena competenza amministrativa del comune di Livorno e diventare un parco naturale a disposizione dei cittadini.

In particolare si chiede di sapere se corrisponde al vero che anche per lo straordinario attivismo di qualche funzionario del Ministero sono in corso opere estese, ben lontane dalle modeste esigenze carcerarie, e con una fisionomia sostanziale di installazioni permanenti e di privato turismo, senza alcun controllo, e

con una gravissima devastazione dell'*habitat* naturale, delle pinete e della flora mediterranea, particolarmente importante, con l'aggiunta di campi da tennis, parchi privati e ristoranti di lusso. (3-02107)

RINDONE, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI ANGELA MARIA, GIUDICE, PERNICE, ROSSINO E SPATARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) se il Banco di Sicilia, in ottemperanza a direttive date sin dal 1976 dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha finalmente e definitivamente provveduto ad affidare, in gestione, a società del settore le aziende alberghiere di cui detiene i pacchetti azionari;

2) perché, se questo affidamento è stato fatto garantendo gli interessi del Banco e del personale occupato nelle aziende, sulla base di offerte inequivocabilmente vantaggiose, non si dà ancora una notizia pubblica e certa della conclusione delle trattative;

3) se il ritardo dell'annuncio dell'accordo è dovuto al fatto che si vogliono rimettere in discussione le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia per favorire la CIGA che avrebbe fatto offerte meno vantaggiose di altre società. (3-02108)

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto segue:

la sede provinciale dell'INPS di Milano, avendo deciso l'apertura imminente di una sede zonale a Monza, decentrandovi solo talune attività previdenziali, ha anche stabilito che tutto il personale inizialmente occorrente, valutabile intorno alle cinquanta unità, venga inviato in missione dalla sede di Milano a quella di Monza.

Tale operazione, attraverso l'istituto della missione, comporterebbe un aggravio di

spesa per l'INPS di circa mezzo miliardo l'anno. La stessa sede di Milano pare non abbia alcuna garanzia da parte del personale destinato a Monza che, ultimato il periodo di missione previsto già della durata di dodici mesi, questo accetti o richieda un trasferimento definitivo nella nuova sede.

Risulta anche che in occasione dell'apertura di altre sedi zonali sul territorio nazionale si è ugualmente adoperato il costossimo istituto della missione.

Si chiede inoltre di sapere quali passi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha compiuto o intenda compiere al fine di evitare, oltre che uno spreco successivo del denaro pubblico, anche la conseguente fioritura di gravissime forme di clientelismo, ed al fine anche di rendere effettivamente operative le sedi zonali, cosa ottenibile solo attraverso il trasferimento del personale da sede a sede, ove vi fosse tale possibilità, oppure mediante nuove assunzioni. (3-02109)

\* \* \*

**INTERPELLANZE**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le giustificazioni che il Governo è in grado di fornire del provvedimento adottato dal Ministro della pubblica istruzione con *telex* n. 4026 del 23 giugno 1980 - Gabinetto - con il quale disponeva che, di fronte all'agitazione di talune categorie di insegnanti (comitati coordinamento docenti conservatori, SNALS, SNIA, UNALS, COMFSAL, Sindacato nazionale musicisti) che minacciavano di determinare il blocco degli scrutini e degli esami della sessione estiva 1980, si procedesse alla sostituzione degli insegnanti astenutisi dal lavoro con altri docenti delle stesse discipline della stessa scuola, o, in mancanza, con supplenti giornalieri da nominare appositamente, nonché, per « i residui casi », che le valutazioni per le discipline insegnate dagli insegnanti non presenti fossero effettuate per « l'eccezionalità della situazione et inderogabile esigenza tutela non procrastinabile interesse studenti et famiglie » dagli altri componenti di ciascun consiglio di classe scelti nel corso della seduta nel proprio ambito dal consiglio « possibilmente tra i docenti materie che abbiano maggiore affinità ».

Gli interpellanti chiedono di conoscere se con il provvedimento suindicato non siano state violate le norme di leggi vigenti, per superare le quali per l'anno scolastico 1978-1979, si ricorse allo strumento del decreto-legge, peraltro mai convertito in legge in conseguenza dei rilievi di costituzionalità della norma stessa ed al quale fece seguito una legge di sanatoria esclusivamente per gli atti compiuti nella sessione estiva 1979.

In tale occasione peraltro fu almeno fatta salva la presenza nelle commissioni di docenti delle materie « per le quali è previsto lo svolgimento di prove scritte o grafiche » e si stabilì che i Provveditori, disponendo con provvedimenti motivati in

casi straordinari in cui non fosse altrimenti possibile provvedere agli esami e agli scrutini, non potessero in alcun caso ricorrere a personale estraneo alla scuola.

Gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo ritenga che alle norme di legge si possa derogare con decreto-legge (anche se poi non convertito) quando si tratta di vincere lo sciopero di categorie o di associazioni sindacali di una certa consistenza, e con semplice atto amministrativo, quando si ritenga di avere di fronte categorie o associazioni meno numerose.

Chiedono di conoscere se il Governo non ritenga di dover nutrire, circa la validità degli scrutini ed esami, quanto meno le medesime preoccupazioni che furono espresse dopo la mancata conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, così da ricorrere ad una norma di legge di sanatoria degli esami e scrutini tenuti « in deroga alla vigente normativa » secondo il decreto non convertito i cui contenuti erano probabilmente assai meno gravi di quelli del sopra ricordato *telex* ministeriale.

(2-00525) « MELLINI, TEODORI, CRIVELLINI ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti, per conoscere le sue valutazioni sullo stato dell'aviazione civile in Italia, oggi tragicamente posta in discussione a seguito dei tre incidenti aerei la cui responsabilità va addebitata a scarso addestramento dei piloti e a carente sistema di manutenzione.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere la risultanza dell'inchiesta amministrativa disposta dal Ministero in relazione alla sciagura aerea avvenuta sul tratto Bologna-Palermo, relativa ad un DC 9 ITAVIA.

A tal proposito, al di là della dinamica dell'incidente, l'interpellante chiede di sapere se l'aereo precipitato sia lo stesso che nella mattinata dello stesso giorno aveva sostato a Palermo, dove all'operazione di controllo era stato sottoposto a riparazioni lunghe e laboriose, tanto da provocare il ritardo di due ore dalla par-

tenza e preoccupate perplessità del motorista di Punta Raisi, il quale avrebbe suggerito più seri e prolungati controlli una volta l'aereo fosse rientrato a Bologna; se sia vero pertanto che, rientrato a Bologna, il DC 9 è stato sottoposto ad altre riparazioni, tanto da provocarne l'ulteriore ritardo di due ore della fatale partenza per Palermo; se sia vero che l'anzianità del mezzo ed il suo continuo uso richiedevano una manutenzione particolare e se a questa l'ITAVIA si è effettivamente attenuta;

se l'ente statale preposto al controllo della tabella di manutenzione — RAI (Registro Aeronautico Italiano) — abbia operato con la dovuta solerzia e se di tale opera esista una certificazione riguardo l'aereo caduto; se sia vero, infine, che i DC 9 ITAVIA vengono utilizzati dall'ALITALIA e se tale rapporto di affitto dei mezzi aerei fra le due società poggi su un chiaro e tassativo disciplinare circa gli obblighi di manutenzione.

(2-00526)

« LO PORTO ».

---

*Stampa effettuata negli Stabilimenti  
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.  
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*

---